

LE
LEGGICIVILI
NEL LOR ORDINE NATURALE
DEL SIGNOR
GIOVANNI DOMAT

Colle note de' Signori BERROYER e CHEVALIER,

E col Supplemento a ciascuno articolo del Signor JOUY

NUOVA TRADUZIONE DAL FRANCESE

COLLE OSSERVAZIONI SUL DIRITTO DEL REGNO

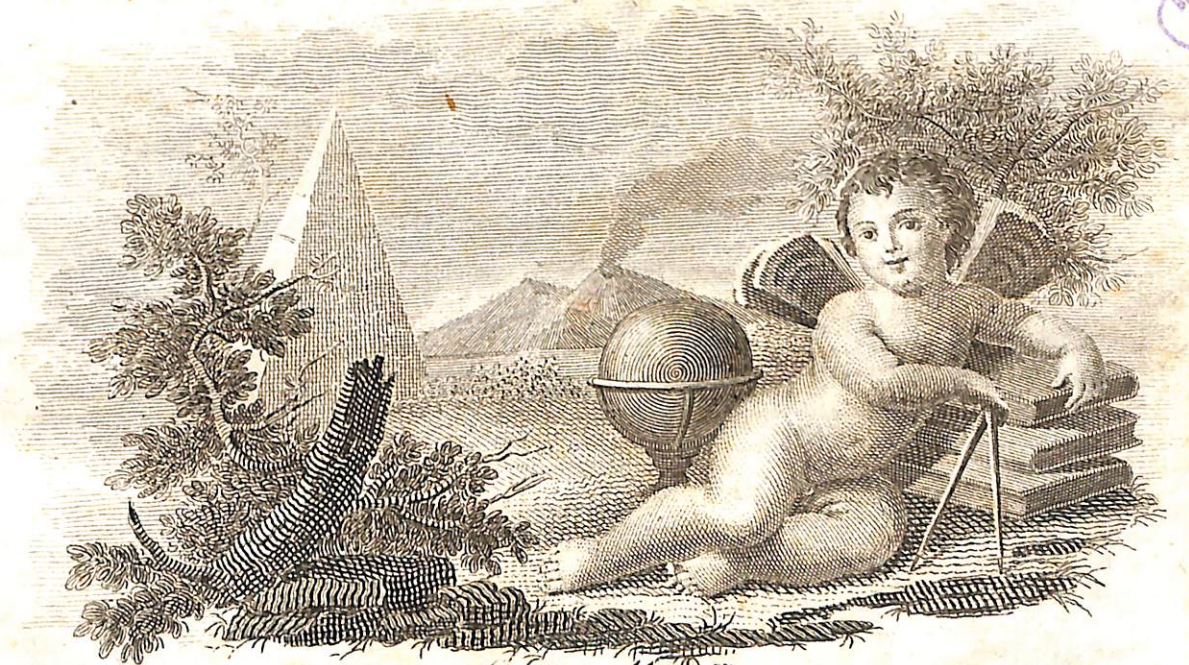
DELL' AVVOCATO VINCENZO ALOI

Purgata delle false citazioni, corse nelle precedenti Edizioni,
così Francesi, che Italiane,

ED ABBIGLITA DI ALTRE OSSERVAZIONI DEL REGIO PROFESSORE

GIUSEPPE MAFFEI.

TOMO QUINTO.



Fratelli Marotta

NAPOLI MDCCXCVIII.

CON APPROVAZIONE.

DONO EREDI DI

NICOLA E NICOLETTA GATTINI

GATTINI
D
145/5

Biblioteca Provinciale
MATERA
et. Stipendiis

LE
LEGGI CIVILI
NEL LOR ORDINE NATURALE.

LIBRO QUARTO.

De' Legati, e delle altre disposizioni a causa di morte.

I Legati e le altre disposizioni a causa di morte, di cui si tratterà nel presente Libro, distinguonsi da' testamenti, de' quali si è trattato nel Libro precedente, in quanto che è essenziale ad un testamento il contenere una istituzione di eredi, la quale è una disposizione generale di tutt' i beni, quando nel testamento non vi fosse che questa sola istituzione, giacchè l' erede è il successore universale; laddove le altre disposizioni sono particolari di certe cose. Per tal ragione, sebbene si possano fare queste sorte di disposizioni con un testamento, tuttavolta potendosi fare un testamento senz' altra disposizione, che la sola istituzione dell' erede, e potendosi far legati, ed altre disposizioni a causa di morte con atti diversi dal testamento, siamo stati obbligati a distinguere queste due materie, e dare ad ognuna il suo luogo separato.

TITOLO I.

De' codicilli, e delle donazioni a causa di morte.

I Codicilli son disposizioni a causa di morte, le quali si distinguono da' testamenti per due caratteri; uno, che consiste nelle loro formalità minori di quelle de' testamenti; l' altro poi che riguarda il loro uso limitato a' legati, ed a' fedecomessi; laddove un testamento dee necessariamente contenere una istituzione di eredi. Quindi ogni disposizione a causa di morte, in cui non si nomina un erede, avrà soltanto la natura di codicillo, o di una donazione *causa mortis*, e non già di un testamento, ancorchè ne avesse le formalità; il che bisogna intendere nel senso del Diritto Romano, e delle Provincie dove è in osservanza; dappoichè nelle Consuetudini, non potendo esservi erede testamentario, è inutile la distinzione de' testamenti, e de' codicilli; e si dà il nome di testamento ad ogni disposizione a causa di morte.

Intorno alla differenza tra l' uso de' testamenti, e quello de' codicilli, non si farà qui menzione di quel che se n' è detto nella Sezione quarta de' testamenti, dove
Tom. IV. A

si è trattato della clausola codicillare, che spesso si mette ne' testamenti. Si avverte il lettore di unire alla lettura del presente titolo quella della citata Sezione intorno alla clausola codicillare, dove per ispiegare l'effetto di questa clausola ne' testamenti, siamo stati obbligati di dare alcune regole intorno all'uso de' codicilli; e vedrà ivi nel tempo stesso quel che porrebbe trovar da dire qui intorno alle regole del Diritto Romano in questa materia. Non si parla in questo luogo delle donazioni a causa di morte, perchè questa sarà la materia della terza Sezione.

S E Z I O N E I.

Della natura , e dell' uso de' codicilli , e delle loro formalità .

S O M M A R J .

1. Definizione de' codicilli .
2. Per fare un codicillo bisogna poter fare un testamento .
3. Si può fare un codicillo , o con un testamento , o senza .
4. Si possono fare molti codicilli , li quali sussistono tutti .
5. Il codicillo , quando vi è il testamento , ne fa parte .
8. L'erede ab intestato è incaricato di esdguire i codicilli .
7. Differenza di due sorte di codicilli .
8. Il codicillo ha il suo effetto , sebbene non sia confermato col testamento .
9. Non si può con un codicillo imporre una condizione donde dipenda l' istituzione di
erede .
10. Si richieggono cinque testimonj in un codicillo .
11. Regole de' testamenti , le quali convengono a' codicilli .

1. Defini-
zione de'
codicilli.
2. Per fa-
re un codi-
cillo biso-
gna poter
fare un te-
stamento.
3. Si può
fare un co-
dicillo, o
con un te-
stamento,
o senza.

I. Il codicillo è un atto, che contiene disposizioni a causa di morte senza istitu-
zione di erede (a).

II. Sebbene il codicillo non contenga istituzione di erede, come il testamento,
nondimeno niuno può fare codicillo, se non ha diritto di fare un testamento: da-
poichè la libertà di disporre di una parte de' suoi beni, suppone le medesime qua-
lità, che si richieggono per disporre del tutto (b). Quindi coloro, che sono inca-
paci di fare un testamento, nè tampoco possono fare un codicillo (c).

III. Essendo in libertà di chi può testare, o di fare un testamento, o un co-
dicillo, si può egualmente far l' uno senza l' altro, o amendue insieme (d); tan-
to se in quest' ultimo caso il testamento preceda, o segua il codicillo, quanto se
si fac-

(a) Codicillis hereditas, neque dari, neque adi-
mi potest, ne confundatur jus testamentorum &
codicillorum. §. 2. inst. de codic. l. 2. Cod. eod.

(c) V. sulle cause che fanno questa incapacità, la Sezione 2. de' testamenti.

¶ Quando un testamento è nullo defectu capacitat. allora tutto quel che si è fatto per la me-

desima persona incapace è nullo ; ma se il testamento è nullo defectu solemnitatis, i codicilli sussistono, purchè non facciano parte del testamento. Henrys, l. 1., l. 5. quest. 5.)

(d) Non tantum autem testamento facto potest
qui codicillos facere, sed & intestatus quis de-
cedens fideicommittere codicillis potest. §. 1. *inst.*
de cod.

si facciano amendue nel medesimo tempo; e tanto se il testamento conferma il codicillo fatto, o da farsi (e) quanto se non lo mentovi, purchè il testamento fatto dopo il codicillo non lo annulli (f). La libertà poi di tutte queste diverse maniere di disporre deriva da quella che chiunque può testare ha di disporre o di tutt' i suoi beni con un testamento nominando un erede, o soltanto di una parte, con legati, e con altre disposizioni particolari in un codicillo, se non vuole altri eredi che quelli del sangue. E si possono altresì fare molti codicilli, o nel tempo stesso, o in diversi tempi (g).

IV. Oltre la differenza tra un testamento ed un codicillo, la quale risulta dalla regola spiegata nel primo articolo, bisogna notarne un'altra che segue da questa prima, cioè, che contenendo il testamento la disposizione universale di tutt' i beni, non vi possono essere molti testamenti di cui tutte le disposizioni sussistano insieme, e l'ultimo annulla quelle del primo, se non le conferma (h). Ma contenendo i codicilli soltanto disposizioni particolari di una parte de' beni, se ne possono far molti, come si è detto nell'articolo precedente, e sussistono tutti (i), a riserva de' cambiamenti che si avessero potuto fare da un testamento, o dagli ultimi codicilli (l).

V. Quando vi sono insieme un testamento ed un codicillo, o di una medesima data, o di diverse date, sia che il testamento, o il codicillo facciano menzione l'uno dell'altro, sia che non ne facciano alcuna menzione, si considera sempre il codicillo come una parte del testamento (*m*); poichè le disposizioni dell'uno e dell'altro sono egualmente l'ultima volontà del testatore, e le disposizioni particolari del codicillo debbono considerarsi come comprese nella disposizione generale essenziale al testamento. Quindi le disposizioni del testamento, e quelle del codicillo s'interpentrano le une per mezzo delle altre, e si conciliano in ciò che può sussistere in amendue. Ma se l'uno fa qualche cambiamento nell'altro, l'ultima disposizione, anche nel codicillo, avrà il suo effetto in ciò che si può disporre con un codicillo (*n*).

con un codicillo (n).
VI. Siccome, quando vi è un testamento, l'erede istituito è tenuto ad eseguire le disposizioni de' codicilli, così, quando non vi è testamento, n'è incaricato l'erede legittimo (o), del pari che se fosse stato istituito erede con un testamento: poichè poteva esser privato dell'eredità, e glie l'ha volontariamente lasciata il defunto (p). Quindi le disposizioni di un codicillo hanno riguardo a lui lo stesso effetto, che se fossero state ordinate con un testamento il quale lo facesse erede (q).

A 2 VII.

A 2

VII.

(c) Codicilli aut in futurum confirmantur, aut in præteritum. l. 8. ff. de jure cod. Aut testamento facto, aut sine testamento. D. l.

(f) V. l. articolo. 8.
(g) Codicillis autem etiam plures quis facere

(g) Codicillos autem etiam plures quis facere potest. *6. ult. inst. de cod.*

(h) Testamentum rumpitur alio testamento . 1.
1. de *injust. rupt.* Posteriori testamento quod ju-
re perfectum est superius rumpitur . §. 2. *instit.*
quib. *med. test. infirm.* V. l' articolo 1. della Se-
zione 5. de' Testamenti .

(i) Codicillos & plures quis facere potest. l. 6.
ff. de jure codic.

(1) V. l' articolo 8.

(m) Codicilli pars intelliguntur testamenti. 7.

penult. ff. testam. quemad. aper.

Ad testamentum quod quoquo tempore fecisset
pertinent codicilli. l. 15. ff. de jure codic.

(n) Si aggiungono queste ultime parole, perchè, come si dirà nell' articolo 9., non si può disporre dell' eredità in un codicillo.

(o) Quicumque ab intestato successerit, locum habent codicilli. l. 16. ff. de jure codic.

(p) Ideo fideicommissa dari possunt ab intestato succedentibus, quoniam creditur pater familias sponte sua his reliquere legitimam hereditatem
l. 8. §. 1. de jure codic.

(q) Codicillorum jus singulare est, ut quaecumque in his scribuntur, perinde habeantur ac si in testamentum scripta essent. l. 2. §. 2. *cod.*

7. *Diff. senza di due sorte di codicilli.*
 VII. Da' due articoli precedenti segue, che le due sorte di codicilli, vale a dire, quelli che si trovano accompagnati da un testamento fatto prima o dopo, e quelli delle persone che muojono senza testamento, si distinguono in quantochè i secondi fanno le veci di testamento che contiene tutte le disposizioni del defunto, del pari che se avesse costui fatto un testamento che chiamasse il suo erede legittimo all'eredità, e lo incaricasse di ciò che si contenesse nel codicillo; laddove il codicillo di colui che ha fatto un testamento si rapporta a questo stesso testamento (r), e ne fa parte, siccome si è detto nell' articolo 5.

8. *Il codicillo ha il suo effetto, sebbene non sia confermato col testamento.*
 VIII. Se chi avesse fatto un codicillo faccia poi un testamento, in cui non men- tovi il codicillo, questo avrà tuttavia il suo effetto; poichè sebbene non sia espres- samente confermato dal testamento, nondimeno è tale in quantochè non è stato ri- vocato. E si presume che il testatore abbia perseverato nelle disposizioni in esso contenute, se non ha stabilito cosa in contrario (s). Ma se il testamento contenes- se qualche disposizione contraria a quelle del codicillo, o vi facesse qualche cam- biamento, servirebbe di regola l'ultima volontà (t).

9. *Non si può con un codicillo imporre una condizione donde dipende l'istituzione di erede.*
 IX. Siccome non si può istituire un erede con un codicillo, così non si può nep- pure toglier l'eredità con un codicillo, nè in conseguenza imporre all'erede una condizione donde dipendesse l'essere o no erede, nè tampoco togliere una condi- zione di tal natura imposta col testamento; poichè allora siffatte disposizioni avreb- bero l'effetto di togliere e di dare l'eredità; il che si può fare soltanto con un testamento, in cui si richieggono formalità maggiori di quelle che si ricercano in un codicillo (u).

10. *Si richieggono cinque testimoni in un codicillo.*
 X. Per la validità di un codicillo, fa d'uopo che vi sieno cinque testimonj del- la medesima qualità di quelli che si adoperano in un testamento (x).

11. *Regole de' testamen- ti, le quali con- vengono a codicilli.*
 XI. Per un'ultima regola della natura e dell'uso de' codicilli si può aggiungere, che conviene applicarvi, ed osservarvi tutte quelle regole de' testamenti, le quali possono avervi rapporto e convenirvi. Quindi si possono mettere in uso per li codicilli le regole che riguardano la capacità o la incapacità delle persone, tanto per far disposizioni a causa di morte, quanto per riceverne qualche liberalità; quel- le dell'interpretazione di tali disposizioni; quelle delle condizioni, e in generale tut-

(r) Intestato patre familias mortuo, nihil desi- derant codicilli; sed vicem testamenti exhibent. Testamento autem facto, jus sequuntur ejus. l. 56. in f. ff. de jure codic.

Si può dare a questo testo il senso spiegato nell' articolo, sebbene ne abbia un altro di cui si par- lerà nella nota sull' articolo 4. della Sezione se- guente.

(s) Divi Severus & Antoninus rescripserunt, ex his codicillis qui testamentum præcedunt, pos- se fideicommissum peti, si appareat qui testamen- tum fecit, a voluntate quam in codicillis expres- serat non recessisse. §. 1. in f. inst. de codic. Testamento facto, etiamsi Codicilli in eo con- firmati non essent, vires tamen ex eo capient. l. 3. §. 2. ff. de jure codic.

(t) Sed non servabuntur ea de quibus aliter de- functus novissime judicavit. l. 5. in f. ff. de ju- re codic.

(u) Divi Severus & Antoninus rescripserunt, nihil egisse matrem quæ, cum pure liberos suos

heredes instituerit, conditionem emancipationis codicillis adiecit. Quia neque conditionem here- di instituto codicillis adicere, neque substituere directe potest. l. 5. ff. de jure codic. §. 2. inst. de codic. Heredi quem testamento pure instituit, codicillis scripsit conditionem. Quæro an ei pa- rere necesse habeat? Modestinus respondit: here- ditas codicillis neque adimi potest: porro in de- ditas conditionis de ademptione hereditatis cogi- tasse intelligitur. l. 27. §. 1. ff. de condit. inst.

(x) In omni ultima voluntate, excepto testa- mento, quinque testes vel rogati, vel qui fortui- tu venerint, in uno eodemque tempore debent adhiberi. l. ult. §. ult. C. de codic.

Le formalità de' codicilli, del pari che quelle de' testamenti, dipendono dall'uso de' luoghi, co- me si è detto sulle formalità de' testamenti. V. l' articolo 1. della Sez. 3. de' Testamenti.

L' articolo 40. dell' Ordinanza del 1735. a- vuole che i testimonj sieno maschi.)

tutte le altre regole de' testamenti, le quali possono avere il loro uso per li codi- cilli (y).

(y) Si giudicherà della verità e dell'uso di cilli le regole che sono state spiegate per li testa- menti. questa regola dal rapporto che hanno con i codi- menti.

SEZIONE II.

Delle cause che annullano i codicilli.

S O M M A R I.

1. Il codicillo è nullo per difetto di formalità ..
2. O se si rinvoca con un altro ..
3. O con un testamento ..
4. La nascita di un figlio rompe il testamento e l' codicillo ..
5. Altre cause che annullano i codicilli ..

I. Il codicillo è nullo, se vi manca il numero di cinque testimonj, i quali ab- biano le qualità necessarie per far testimonianza, o se vi manca alcuna delle altre formalità spiegate nella Sezione 3. de' testamenti (a).

II. Un primo codicillo è annullato dal secondo che lo rinvoca (b). Ma se il se- condo fa soltanto qualche cambiamento, sussisteranno amendue in quel che il se- condo non avrà cambiato; e se questo non cambia cosa alcuna nel primo, l' uno e l'altro avranno il loro effetto (c).

III. Un codicillo può esser confermato, o revocato da un testamento posteriore, o può farvi cambiamenti più che non farebbe un secondo codicillo; il che dipende dalla maniera onde il testatore si sarà spiegato nel testamento (d).

IV. Se a colui che, non avendo figli, avesse fatto un codicillo ed un testamen- to, in progresso di tempo sopravvenissero figli, si annullerebbero il testamento e l' codicillo (e).

1. Il co- dicillo è nullo per difetto di formalità ..
 2. O se si rinvoca con un altro ..
 3. O con un testa- mento ..
 4. La na- scita di un figlio rompe il testamen- to e l' codi- cillo ..

Osserva

(a) V. Il testo citato sull' articolo 10. della Se- zione 1., e la nota su questo medesimo articolo, e la Sezione 3. de' testamenti.

Convien notare intorno alle formalità spiegate nella Sezione 3. de' Testamenti, che vi sono al- cune regole di questa Sezione, le quali non con- vengono a codicilli, come, per esempio, quelle degli articoli 9. e 10., le quali vogliono che l' erede, i suoi figli, suo padre, e i suoi fratelli non possano esser testimonj nel testamento; poichè non v' ha erede in un codicillo.

(b) Cum proponatis pupillorum vestrorum ma-

trēm diversis temporibus, ac dissonis voluntatibus duos codicillos ordinasse; in dubium non venit, id quod priori codicillo inscripserat, per eum, in quem postea secreta voluntatis suæ contulerat, si a prioris tenore discrepat, & contrariam volun- tatem continet, revocatum esse. l. 3. C. de codic.

(c) Questo segue dal potersi fare molti codicil- li. V. l' articolo 4. della Sez. 1.

(d) V. gli articoli 4., 5., e 8. della Sezione 1.

(e) Rupto testamento posthumi agnatione, co- dicillos quoque ad testamentum pertinentes non valere, in dubium non venit. l. 1. Cod. de Codic.

Il testo qui citato riguarda soltanto il caso in cui trovansi un codicillo ed un testamento insieme, e si dice in un altro, che quando vi è solamente un codicillo senza testamento, non è annullato dalla nascita di un figlio. *Agnatione sui heredis nemo dixerit codicillos evanuisse, l. penult. ff. de jur. cod. l. 16, cod.* Questa differenza che fanno le Leggi Romane tra il codicillo senza testamento, e l'codicillo con un testamento, è fondata su di questo, cioè, che colui il quale fa un codicillo, e muore senza fare alcun testamento, si propone di lasciare la sua successione all'erede legittimo, e perciò sua intenzione è che l'erede legittimo esegua il codicillo; laddove quando vi è un testamento ed un codicillo, la regola del Diritto Romano è, che il codicillo segua la condizione del testamento, e che sussista, qualora dee sussistere il testamento, o che sia nullo, se è annullato il testamento. *Intestato patre familias mortuo, nihil desiderant codicilli, sed vicem testamenti exhibent; testamento autem facto, jus sequuntur ejus. L. 16. in f. ff. de jure cod.*

Questa Giurisprudenza, che fa sussistere indistintamente tutt' i codicilli di coloro che non han fatto un testamento, potrebbe in certi casi ledere l'equità: poichè se si suppone, che un uomo il quale non si fosse ammogliato, e non sperasse di aver figli, avesse fatto un codicillo, in cui avesse disposto della maggior parte de' suoi beni, pensando di lasciare il rimanente ad un erede collaterale che non ne avesse alcun bisogno; si ammogliasse poi ed avesse figli, e morisse senz' aver rievocato questo codicillo, o per dimenticanza, o perchè fosse morto improvvisamente; parrebbe cosa estremamente dura il far sussistere un tal codicillo, in un caso in cui sarebbe annullato anche un testamento, non solo per la istituzione di erede, ma anche per ogni altra disposizione che meritasse più valore (*). E se l'equità vuole che la nascita di un figlio annulli in suo favore tutte le disposizioni di un testamento, pare che la medesima equità esiga che annulli altresì le disposizioni di un codicillo, ancorchè non vi sia testamento, poichè questa circostanza è indifferente al diritto del figlio, leso dalle disposizioni di un tal codicillo egualmente, o più di quel che lo lederebbe un testamento; onde il principio, il quale fa ammettere nella nostra usanza le disposizioni del Diritto Romano, non essendo altro che l'equità la quale rende giuste da per tutto quelle che ne osserviamo, e rigettandosi da noi quelle che si allontanano da questa equità, e che danno troppo alle sottigliezze ivi tanto frequenti, perciò abbiain creduto non dover mettere per regola, che la nascita di un figlio non annulla un codicillo, quando non vi è testamento, e non abbiain neppure messa la regola contraria in questo articolo; ma ci siam contentati di notare qui una difficoltà di tutt' i codicilli quando non vi è alcun testamento, o la loro nullità, quando vi è un testamento che si trova nullo; poichè la prima regola avrebbe l'inconveniente che abbiain testè notato, qualora la nascita di un figlio non annullasse il codicillo che non fosse accompagnato da alcun testamento. Intorno all'altra regola poi del Diritto Romano, la quale annulla indistintamente tutt' i codicilli, quando vi è un testamento che si trova nullo, sia che il testamento precede o segua il codicillo, o che amendue sieno fatti nel medesimo tempo, si può dire, che potrebbe anche avere i suoi inconvenienti, del caso in fuori, in cui i codicilli e i testamenti hanno tra loro una tale connessione, che

(*) V. l'art. 15. della Sez. 5. de' testamenti.

che debbano o tutte sussistere o tutte perire insieme le disposizioni che contengono; come, per esempio, se un testatore il quale, non volendo spiegare le sue disposizioni particolari con un testamento, avesse ivi soltanto istituito i suoi eredi, incaricandoli di eseguire le disposizioni che farebbe poi con un codicillo, ne facesse uno che contenesse legati di cui diversamente incaricasse i suoi eredi, chi di uno e chi di un altro, ed accadesse che questo testamento si trovasse nullo, o per la incapacità degli eredi, o per qualche difetto di formalità; si porrebbe allora, senza ledere la giustizia e l'equità, annullare questo codicillo in tal maniera legato col testamento. Ma se un testatore, il quale, senza disegno di fare un testamento, avesse fatto prima un codicillo che contenesse alcune disposizioni in favore di parenti o domestici poveri, o per qualche opera pia, facesse poi un testamento col quale istituisse erede, o quello che doveva succedere *ab intestato*, o pure qualche altro, per far giustizia, sarebbe necessario che, trovandosi nullo il testamento, fosse anche annullato il codicillo, perchè questa è la regola del Diritto Romano, che quando vi è un testamento, tutt' i codicilli seguono la sua sorte.

Tutto quel che finora qui abbiain detto sulla differenza de' codicilli ne' casi in cui non vi è alcun testamento, e ne' casi in cui vi sono, riguarda soltanto le Provincie che si regolano col Diritto Scritto: poichè in quanto alle Consuetudini, si è bastantemente avvertito il lettore che, essendo codicilli tutte le disposizioni che vi si possono fare, giacchè non vi si possono istituire eredi, perciò non è di alcun uso questa differenza. Per le Provincie poi che si regolano col Diritto Scritto, vi si son vedute, e vi si veggono ancora diverse liti che vengono dalle difficoltà che vi fanno nascere certi casi che si pretende eccettuare dalle regole del Diritto Romano, il quale annulla tutt' i codicilli quando vi è un testamento che si trova nullo. Si comprende facilmente che la libertà di eccettuare certi casi è una sorgente di varie liti; onde sarebbe necessario su questo soggetto qualche regolamento, che rendesse la validità de' codicilli o assolutamente dipendente da quella de' testamenti quando ve ne fossero, o assolutamente indipendente, o che vi mettesse qualche temperamento, se ve ne fosse, giusto e necessario.

V. Per un' ultima regola riguardo alle cause che possono annullare un codicillo, si può aggiungere, che a quelle le quali vengono dal difetto di formalità, ed alle altre di sopra spiegate bisogna unire alcune di quelle che annullano ancora i testamenti, come se chi avesse fatto un codicillo, morisse nella incapacità per una condanna, se il codicillo fosse stato fatto per forza, se colui che lo ha fatto lo avesse lacerato (f).

SE-

(f) V. la Sez. 5. de' testamenti.

SEZIONE III.

Delle donazioni a causa di morte.

IN questa parola donazione a causa di morte, convien distinguere due diverse idee di due cose che esprime nel nostro uso comune: poichè con questa parola si può intendere l'atto scritto che contiene la disposizione del donante, siccome colla parola codicillo s'intende l'atto scritto che contiene i legati; e si può intendere ancora, con questa parola, la disposizione stessa, vale a dire, il beneficio contenuto nell'atto, come il legato è contenuto nel codicillo. Quindi, laddove riguardo a' legati abbiamo l'uso distinto della parola codicillo, che significa l'atto scritto in cui contengono legati, e della parola legati, che dinota le disposizioni fatte in un codicillo; per le donazioni poi a causa di morte non abbiamo se non questa sola parola che ha l'uno e l'altro senso, e che dinota egualmente, e la disposizione di chi dona, e l'atto scritto che contiene questa disposizione; il che può nascere dal servirci ordinariamente della parola donazione a causa di morte, solamente quando non v'ha che una sola donazione per la quale vi è un atto particolare; laddove i codicilli possono contenere uno o molti legati, ed anche altre disposizioni.

E' stato necessario notare la definizione di questi due sensi, che può avere la parola donazione a causa di morte, per prevenire la falsa idea che il lettore potrebbe concepire di ciò che forma la materia della presente Sezione: poichè potrebbe pensare che vi si debbano comprendere tutte le regole, le quali possono riguardare le donazioni a causa di morte, tanto per le formalità degli atti che contengono siffatte disposizioni, quanto per la lor natura; e potrebbe credere ancora, che, essendosi nelle Sezioni precedenti spiegato soltanto quel che riguarda i codicilli, senza parlare de' legati, di cui si tratterà nel Titolo seguente, si dovesse fare una simile distinzione per le donazioni a causa di morte. Ma dovendosi nel Titolo seguente spiegare particolarmente le regole de' legati, e convenendo esse alle donazioni a causa di morte, perchè queste sono della natura de' legati, perciò nella presente Sezione si spiegheranno soltanto quelle regole delle donazioni a causa di morte, le quali debbono esser separate da quelle de' legati, sia che queste regole si rapportano alla donazione stessa, vale a dire, al beneficio del donante, o all'atto che la contiene, e facilmente si distinguerà in ogni articolo a che si rapporta.

Prima di spiegare le poche regole che debbono comporre questa Sezione, convien notare che, comprendendosi sotto la semplice parola donazione, tanto le donazioni tra vivi, quanto quelle a causa di morte, è necessario ben distinguere la natura di queste due sorte di donazioni, e vedere su di ciò quel che se n'è detto nel preliminare del Titolo delle donazioni tra vivi, ed anche quel che ivi si è detto intorno alla massima, *donare e ritenere non vale*, spiegata nel medesimo luogo.

SOMMARIO.

1. Definizione della donazione a causa di morte.
2. In che si uniformano, e in che si distinguono le donazioni a causa di morte, e i codicilli.
3. Formalità delle donazioni a causa di morte.
4. Chi può far donazioni a causa di morte.
5. Le regole de' codicilli convengono alle donazioni a causa di morte.
6. Ed anche quelle de' legati.

I. LA donazione a causa di morte è una disposizione che fa colui il quale, non volendo spogliarsi della cosa che intende donare, desidera che dopo la sua morte passi a quello cui vuole darla in dono, e che l'abbia questi piuttosto che i suoi eredi (a).

1. Definizione della donazione a causa di morte.

Osservazioni.

Nel Diritto Romano distinguonsi tre sorte di donazioni a causa di morte. La prima di quelle in cui, senz'alcun periglio di morte, si dona pensando alla morte futura: la seconda di quelle in cui trovandosi il donante nel prossimo pericolo di morte, dona di maniera, che si spoglia della cosa donata, e la fa passare al donatario, e ne lo rende padrone: la terza poi di quelle in cui, nel medesimo caso d'un pericolo di morte, si dona in guisa, che la cosa donata non si acquisti dal donatario, se non dopo la morte del donante. *Julianus libro septimo decimo Digestorum tres esse species mortis causa donationum ait. Unam, cum quis nullo praesentis periculi metu conterritus, sed sola cogitatione mortalitatis donat. Aliam esse speciem mortis causa donationum ait, cum quis imminente periculo commotus, ita donat, ut statim fiat accipientis. Tertium esse genus donationum ait, si quis, periculo motus, non sic det, ut statim faciat accipientis, sed tunc demum cum mors fuerit secuta. L. 2. ff. de mort. caus. donat. §. 1. Inst. de donat.*

Non si metteranno qui come regole queste tre maniere di donare a causa di morte. Una tal distinzione non conviene alla nostra usanza; dapoichè bisogna notare, che la seconda di queste tre sorte di donazioni a causa di morte ha un carattere opposto a quello, che noi mettiamo come essenziale nelle donazioni a causa di morte, cioè di esser revocabili, e di non divenirne padroni i donatarij se non dopo la morte del donante. Quindi segue, che questa seconda sorte di donazione sarebbe una donazione tra vivi, perchè da quel momento ne renderebbe padrone il donatario. Conviene inoltre osservare, che secondo la nostra usanza coloro, i quali sono in pericolo di morte per malattia, o per altro, non possono far donazioni tra vivi. Riguardo alle due altre sorte di donazioni a causa di morte, presso noi è cosa indifferente l'essere o no in pericolo colui, che fa una donazione a causa di morte; ed in tutte si richiede, che sieno scritte, e fatte nelle debite forme.

Qualche testè abbiamo detto, che secondo la nostra usanza non possono far donazioni tra vivi coloro, i quali sono nel prossimo pericolo di morte, dee intendersi.

(a) Mortis causa donatio est cum quis habere se vult quam eum cui donat, magisque eum cui donat, quam heredem suum. l. 1. ff. de mort. caus. donat. §. 1. in f. Inst. de donat.

tendersi delle donazioni degli stabili, delle somme di danaro, o di altre cose, che non si consegnassero attualmente al donatario; poichè quel che si consegna rimane donato, purchè non si facesse in frode della Legge, o della Consuetudine, oltrepassando i limiti di ciò, che si può donare a causa di morte.

Intorno all'uso delle Leggi Romane rapporto alle donazioni a causa di morte si può anche notare, che si mettevano nel medesimo novero l'altre maniere, onde può avvenire, che una persona abbia qualche cosa a causa della morte di un altro, il che si chiamava *mortis causa capio*; come se un padre donasse a causa della morte di suo figlio. Inutil cosa sarebbe rapportarne altri esempj, perchè su di ciò non v'ha cosa che meriti d'esser notata. *V. L. 8, 12, 13, § 21, ff. de mort. caus. donat. & capian.*

2. In che si unifor-
mano, e in
che si di-
stinguono
le donazio-
ni a causa
di morte, e
i codicilli.
II. Tra un codicillo, e una donazione a causa di morte vi è questa differenza, che chiamansi indistintamente codicilli quegli atti, che contengono le diverse disposizioni che far si possono a causa di morte, fuorchè la istituzione di eredi, in qualunque numero sieno, e di qualsivoglia natura possano essere; per una donazione poi a causa di morte s'intende propriamente una sola disposizione particolare. Quindi colui che, oltre il suo testamento e senza codicillo, volesse fare una disposizione particolare di una somma di danaro, o di altra cosa, in favore di qualche persona, potrebbe dare all'atto che contenesse questa disposizione il nome di donazione a causa di morte, il qual nome non si dà agli atti, che contengono diverse disposizioni; ma potrebbe altresì dare a questa disposizione il nome di codicillo. Laonde per una donazione a causa di morte è sempre lo stesso, tanto se sia espressa con questo nome in un atto particolare, quanto se sia contenuta in un codicillo, o sotto il nome di legato, o sotto quello di donazione (a).

3. Formalità del e donazioni a causa di morte.
III. Essendo le donazioni a causa di morte dell'istessa natura de' codicilli, vi si debbono osservare le medesime formalità; e siccome si ricercano cinque testimonj in un codicillo, così altrettanti se ne richieggono ancora in una donazione a causa di morte (c).

4. Chi può far donazioni a causa di morte.
IV. Le medesime persone, che possono o no fare testamenti, o codicilli, del pari possono o no far donazioni a causa di morte. Imperocchè per questa sorte di disposizioni si richiede la medesima capacità, che per le due altre (d).

5. Le regole de' codicilli convengono alle donazioni a causa di morte.
V. Agli atti, che contengono donazioni a causa di morte, debbonsi applicare le altre regole che riguardano i codicilli, secondo che possono convenirvi. E sarà facile farne il discernimento, senza che sia necessario ripeterne qui alcuna cosa (e).

6. Ed anche quelle de' legati.
VI. Per ciò che riguarda la natura delle donazioni a causa di morte, essendo la medesima di quella de' legati (f), hanno ancora le medesime regole, che nel seguente Titolo saranno spiegate.

TITOLO II.

De' Legati.

I Legati son disposizioni particolari a causa di morte, le quali distinguono i legatarij dall'erede, in quantochè i primi non succedono se non a quella parte dell'eredità, che si separa per darsi ad essi, e son come successori particolari, laddove l'erede è il successore universale di tutt'i beni.

Tra i legatarij e gli eredi vi è ancora questa differenza, che non si possono istituir eredi se non con un testamento, ma si possono far legatarij non solo con un testamento, ma eziandio con un codicillo. Ed è cosa indifferente per li legati l'esser contenuti nell'una o nell'altra di queste due sorte di disposizioni, le quali non si distinguono riguardo a' legati, se non in quanto che quelli che sono in un testamento son dovuti dall'erede testamentario, e quelli che sono in un codicillo senza testamento son dovuti dall'erede legittimo.

Convienè qui inoltre notare, come si è fatto in altri luoghi, che nelle Consuetudini se un testatore istituisce un altro erede diverso da quello che dee succedere *ab intestato*, non gli si dà il nome di erede, ma chiamasi semplicemente legatario universale. Imperocchè sebbene succeda a tutt'i beni ed a tutt'i diritti, di cui il testatore può disporre, nondimeno le Consuetudini danno il nome di erede soltanto a quello del sangue, al quale fan passare i beni di cui non permettono di disporre; e questo legatario si distingue da' legatarij particolari per la qualità di universale. Quindi la disposizione fatta in suo favore non chiamasi l'eredità, quando anche comprendesse tutt'i beni del testatore, se potesse disporre di tutti, ma chiamasi solamente un legato universale.

Essendovi alcune materie che fanno parte di quella de' legati, e che son comuni alla istituzione di eredi, ha bisognato trattarle nel Titolo de' testamenti, e perciò non si ripeterà in questo Titolo quel che se n'è di già spiegato, come quel che riguarda le regole dell'interpretazione delle disposizioni del testatore, quelle delle condizioni, delle designazioni e delle altre maniere che possono diversificare queste disposizioni, quelle del diritto di accrescimento, della trasmissione, ed altre che sono state spiegate nel Titolo de' testamenti. Nè tampoco qui si parlerà delle formalità necessarie per li legati; poichè questa materia è stata spiegata nel medesimo Titolo de' testamenti, e in quello de' codicilli, che sono le disposizioni in cui si fanno legati. In generale dee il lettore applicare a' legati tutte le regole spiegate ne' citati Titoli, secondo che possono riferirvisi: ed in questo si tratterà soltanto delle regole proprie della materia de' legati.

Deesi dippiù notare, che sotto il nome di legato bisogna comprendere quella specie di disposizioni a causa di morte, che chiamansi fedecommissi particolari, e che nell'antico Diritto Romano distinguevansi da' legati, e pel loro nome e per la lor natura, ma che si son confusi secondo le ultime Leggi, le quali han dato a questi fedecommissi la natura de' legati, ed hanno in tutto rendute uguali queste due sorte di disposizioni (a). Ma poichè effettivamente v'ha qualche differenza tra i legati e i fedecommissi particolari, e poichè saremo obbligati di far uso di questa parola fedecommissio, e di citare le Leggi che se ne servono, è necessario non solo di dar questo avvertimento al lettore, ma di spiegare qui su tal proposito quel che dee precedere le regole, per farle intendere.

B 2

(a) Per omnia exequata sunt legata fideicommissis. l. 1. ff. de leg. 1.

Chia-

TL-

(b) V. l'art. 6. di questa Sez., e l'art. 3. della Sez. 1. de' Legati, e i testi che vi sono stati citati. V. intorno a tutto questo articolo il preliminare di questa Sezione.
(c) V. il testo citato sull'art. 10. della Sez. 1. de' Codicilli, e la nota che vi è stata fatta.
Quinque testibus presentibus. l. ult. C. de do-

nat. caus. mort.

(d) V. la Sez. 2. de' Testamenti.

(e) V. le due Sez. precedenti.

(f) Mortis causa donationes ad exemplum legatorum redactae sunt per omnia. § 1. inst. de donat. V. l. ult. C. de donat. caus. mort.

Chiamasi fedecommissio una disposizione, colla quale il testatore prega il suo erede di consegnare a qualche persona o l'eredità, o una parte, o qualche cosa in particolare. Il primo uso de' fedecommissi era tale, che dipendeva dall'eredità di eseguirli o no, e quindi derivava il nome di fedecommissio, perchè era commissio o rimesso alla fede dell'eredità; ma in progresso di tempo furono gli eredi obbligati ad eseguire siffatte disposizioni (b).

La materia de' fedecommissi di tutta l'eredità, o di una parte sarà trattata nel Titolo 3. del quinto Libro. In quanto poi a' fedecommissi particolari, sebbene, come testè abbiain notato, si sieno renduti simili a' legati, nondimeno convien distinguere due sorte di regole intorno a questi fedecommissi. Quelle, che sono lor comuni con i legati, e che saranno spiegate nel presente Titolo; ed alcune altre, che sono lor proprie, e che saranno spiegate nella Sezione 2. del Titolo 3. del quinto Libro.

Fa d'uopo finalmente notare, intorno alla materia di questo Titolo, che distinguendosi le donazioni a causa di morte da' legati soltanto pel nome, come si è notato nella Sezione 3. del Titolo precedente; conviene applicare a queste donazioni le regole, che nel presente Titolo saranno spiegate. Quindi non dee il lettore obbliare, che qualche si dirà solamente de' legati debbe intendersi ancora tanto de' fedecommissi, quanto delle donazioni a causa di morte, se non vi è qualche differenza, che facilmente si potrà conoscere.

Non si debbono qui spiegare le diverse specie di legati, ch'erano stati in uso nel Diritto Romano. Imperocchè sebbene questa cognizione possa servire per intendere i testi di alcune Leggi, tuttavolta avendo Giustiniano confuso tutte queste sorte di legati, dando a tutti la medesima natura, e lo stesso effetto (c), sarebbe inutile la spiega di questa distinzione. Si può tuttavia osservare una maniera di legare, che dall'antico Diritto era stata rigettata, e che Giustiniano ha permessa, e che fra noi potrebb'essere o approvata, o rigettata secondo le circostanze. Questa maniera di legare era quella, che si chiamava *in forma di pena, poenae nomine* (d), quando il testatore ordinava, o vietava qualche cosa al suo erede, o gli imponeva qualche condizione, aggiungendo una pena di fare, o di dare qualche cosa, in caso che non fosse eseguita la sua volontà. Quindi nella nostra usanza un testatore potrebbe legittimamente ordinare il pagamento di un legato nel tal tempo, ed imporre il pagamento degl'interessi per pena della mora. Così un testatore potrebbe ordinare, che il suo erede associasse al suo traffico una persona cui volesse procurar questo vantaggio, aggiungendo, che, in caso che questo erede non volesse ammettere nel suo traffico questo socio, gli desse una certa somma. Ma la nostra usanza non approverebbe, che un testatore imponesse al suo erede di maritare, o di non maritare la sua figlia col tale, e se vi contravvenisse, di dare a quel tale la somma di tanto: e sebbene sembri, che un tal legato si approvi da Giustiniano contro l'antico Diritto, che lo condannava (e), tuttavolta parrebbe ledere la libertà del matrimonio, e con ciò sarebbe contrario alla convenienza, ed a' buoni costumi.

SE

SEZIONE I.

Della natura de' legati, e de' fedecommissi particolari.

LA osservazione fatta nel preliminare di questo Titolo intorno a' fedecommissi, spiega la ragione perchè al Titolo della presente Sezione si aggiungono i fedecommissi particolari.

SOMMARIO.

1. Definizione del legato.
2. Definizione del fedecommissio particolare.
3. I legati, i fedecommissi particolari, e le donazioni a causa di morte sono della stessa natura.
4. In che consiste la validità di queste disposizioni.
5. Lor natura, e le forme, che vi bisogna osservare.
6. Caratteri essenziali a queste disposizioni.
7. Si possono imporre a' legatarij legati verso di altri.
8. Il legato di una cosa, fatto a molti, divide si egualmente.
9. Un legatario di diversi legati non si può limitare a quelli, che fossero senza pesi.
10. I legati non son dovuti se non dopo tutt'i debiti.
11. Se possa un legatario accettare il legato in vece della porzione.
12. Se possano i suoi eredi far lo stesso.
13. Legato ad arbitrio dell'eredità.
14. Non deesi eseguire qualche è contro i buoni costumi.
15. Legato fatto per accettare una tutela.
16. Un legato fatto colla condizione di fare un matrimonio secondo il parere di una persona, che è morta contemporaneamente al testatore, è forse valido?
17. Se il legato fatto per contrarre il matrimonio, sia valido, quando il legatario è legato in matrimonio.
18. Legato fatto colla condizione di non isposare una certa persona.
19. Legato fatto colla condizione di sposare una data persona.
20. Legato fatto con una condizione, che dipende dalla volontà di un terzo.
21. Condizioni turpi.
22. False denominazioni del legatario.
23. Errore nel nome della cosa legata.
24. Legato fatto in compensazione.
25. Beni legati tutti ad una persona, ed in parte ad un'altra.
26. Se sia nullo il legato di certi effetti, quando il testatore non li possedeva più nel tempo di sua morte.
27. Se sia valido il legato d'un libro quando non si trova completo.
28. E' forse valido il legato di una certa somma, che oltrepassa qualche il legatario deve?
29. Legati, che eccedono gli averi del testatore.
30. Il legato d'un fondo coll'eccezione della vigna, è forse valido, quando non vi è vigna?

31. Se

(b) V. tit. Inst. de fideicom. hered. & Tit. de sing. per reb. fideicom. relid.
(c) §. 2. Inst. de legat. l. 1. C. comm. de legat.

(d) §. ult. Inst. de leg. l. un. C. de his qua pen. nom.
(e) V. §. ult.

31. Se il medesimo fondo nello stesso testamento si lega più volte alla medesima persona, può il legatario domandare il fondo, e la stima?
32. Quid, se il medesimo fondo si lega da diverse persone.
33. Quid, se si lega più volte la medesima somma collo stesso testamento.
34. Se il testatore può legare il fondo che appartiene ad un altro.
35. Se ad un usufrutto legato s'imponga un legato annuale, gli eredi del testatore sono forse obbligati a continuarlo dopo la morte dell'usufruttuario?
36. Gli eredi dell'usufruttuario possono esservi obbligati?
37. Se finisca un legato annuale colla morte civile del legatario.
38. Quando di due effetti il testatore ne lega uno, chi dee avere la scelta tra l'erede, ed il legatario?
39. Dubitandosi se il testatore abbia legato il fondo, o la stima, chi dee avere la scelta?
40. Quid juris, se il testatore ha data la scelta tra due fondi, e vivendo ha disposto di uno di essi?
41. Se il legatario debb' avere il fondo legato esente da ogni diritto di servitù.
42. Qualora il fondo legato fosse gravato di un diritto di servitù verso il fondo dell'erede, sussisterà forse la servitù?
43. Se nel fondo dell'erede si trovasse un diritto di servitù, sussisterà questo diritto.
44. Il legato dell'usufrutto di una casa ha luogo, qualora si fosse riedificata dopo fatto il testamento?
45. Quid, se si fosse riedificata in parte.
46. Se il testatore ha legato una greggia, potrebbe aver luogo il legato qualora rimanesse soltanto una bestia nel tempo della morte del testatore?
47. Se il testatore avesse unito ad una casa un mobile, che avea legato, si riputerebbe revocato il legato.

I. Chiamasi legato una disposizione particolare a causa di morte in favore di qualche persona, o con un testamento, o con un codicillo (a).

II. Si chiama fideicommissario particolare una disposizione, colla quale si prega l'erede, o un legatario di far passare o di dare ad una terza persona una certa cosa (b).

III. Per la validità delle disposizioni di un testatore, è lo stesso, s'egli si spiega in termini di legati, o di fideicommissario, o di donazione a causa di morte; poichè tutte queste sorte di disposizioni hanno la medesima natura e'l medesimo uso (c), e sia che il testatore si esprima in termini di preghiere al suo erede, o che gli ordina, o che spiega la sua volontà senza indirizzarsi all'erede, questi che gli ordina, o che spiega la sua volontà senza indirizzarsi all'erede, questi sono della stessa natura.

(a) Legatum est donatio testamento relicta. l. 36. ff. de legat. 2.
 Legatum est donatio quædam a defuncto relicta, ab herede præstanda. §. 1. Inst. de legat.
 Legatum est delibatio hereditatis, qua testator ex eo quod universum heredis foret, alicui quid collatum velit. l. 116. ff. de legat. 1.
 (b) Potest quis etiam singulas res per fideicommissum relinquere: veluti fundum, argentum, hominem, vestem, & pecuniam numeratam. Et vel ipsum heredem rogare ut alicui restituat, vel legatarium. Inst. de sing. reb. per fideicom. relicta.

(c) Per omnia exæquata sunt legata fideicommissis. l. 1. ff. de leg. 1.
 Et fideicommissum, & mortis causa donatio appellatione legati continentur. l. 87. ff. de legat. 3.
 Mortis causa donationes ad exemplum legatorum redactæ sunt per omnia. §. 1. Inst. de donat.
 (d) Omne verbum significans testatoris legitimum sensum legare vel fideicommittere volentis, utile atque validum est, sive directis verbis, quale est, jubeo forte, sive precariis utatur testator, quale est, rogo, volo, mando, fideicommitto. l. 2. C. comm. de legat.

prega un legatario di dare o di soddisfare una somma, o altra cosa ad una terza persona (e).

IV. La validità de' legati, de' fideicommissi, e delle donazioni a causa di morte comprende due cose, la qualità della disposizione che fa la lor natura, e le formalità degli atti che le contengono, sieno testamenti, codicilli, o donazioni (f).

V. La qualità di tali disposizioni, che fa la lor natura, consiste ne' caratteri essenziali che le Leggi prescrivono, e donde dipende che abbiano il loro effetto, o che sieno nulle; le formalità poi riguardano gli atti che contengono queste disposizioni, e provano la loro forma che si ha per ferma ed incontrastabile, quando questi atti sono nella forma regolata dalle Leggi. Siffatte formalità sono state a loro luogo spiegate (g): in quanto poi alla natura ed a' caratteri di queste disposizioni, bisogna unire a quel che se n'è detto ne' tre primi articoli tutte le altre regole di questo Titolo e de' precedenti, secondo che si può giudicare avervi rapporto.

VI. Alla validità di queste tre sorti di disposizioni è essenziale, che coloro i quali le fanno ne abbiano l'autorità, che quelli in favore di cui son fatte non ne sieno incapaci, e che le cose di cui si dispone sieno tali da potersene disporre. Questi tre caratteri fanno la materia delle due Sezioni seguenti, dove quel che si dirà solamente de' legati, bisogna intenderlo come se si fossero anche espressi i fideicommissi, e le donazioni a causa di morte (h).

VII. Un testatore può imporre un legato, o un fideicommissario, non solo al suo erede, ma anche ad un legatario, come si è detto nell'articolo 3. E se egli avesse fatto qualche testamento, o un codicillo, o una donazione a causa di morte, potrebbe gravare con nuove disposizioni quelli, cui avesse donato colle precedenti, le quali essendo a causa di morte possono soffrire questa diminuzione (i).

VIII. Se si lega una medesima cosa a due, o più persone, senza distinguere le porzioni, queste saranno eguali (l).

IX. Potendosi legare una medesima cosa a molte persone, si possono fare anche diversi legati ad un solo, o senza pesi, o con pesi; ed il legatario può accettare quelli, che gli saranno a grado, e ricusare gli altri; purchè quelli, che ricusasse non l'obbligassero ad alcuni pesi. Dapochè in tal caso non potrebbe dividere i legati, ed accettandone uno, sarebbe tenuto a' pesi degli altri (m).

(e) Et hæc disposuimus non tantum si ab herede fuerit legatum derelictum vel fideicommissum, sed & si a legatario, vel fideicommissario, vel alia persona quam gravare fideicommissum possumus, fideicommissum eundem relinquatur. l. 1. C. comm. de leg. V. l. art. 7.

(f) V. l. art. seguente.

(g) V. la Sez. 3. de Testamentis, la Sez. 1. de Codicillis, e l'art. 3. della Sez. 3. del medesimo Titolo.

(h) V. le due Sez. seguenti.

(i) Eorum, quibus mortis causa donatum est, fideicommissi quoquo tempore potest. l. 57. §. 1. ff. de leg. V. l. ultimo de testi citati sull'art. 3.

Si è aggiunto nell'articolo, che il testatore può gravare di legati coloro a quali ha donato con disposizioni prestate a causa di morte; poichè non potrebbe imporre nuovi pesi a quelli a quali avesse fatto donazioni tra vivi.

(l) In legato pluribus relicto, partes adiectæ non sunt, æque servantur. l. 19. §. ult. ff. de leg. 1.

(m) Duobus legatis relicto, unum quidem repudiare, alterum vero amplecti posse, responderetur. Sed si unum ex legatis onus habet, & hæc repelatur, non idem dicendum est. l. 5. §. 1. ff. de leg. 2.

4. In che consiste la validità di queste disposizioni. 5. Lor natura, e le forme, che vi bisogna usare vngre

6. Caratteri essenziali a queste disposizioni.

7. Si possono imporre a' legatarij legati verbi di altri.

8. Il legato di una cosa, fatta a molti, divisi egualmente.

9. Un legatario di diversi legati non si può limitare a quelli, che fossero senza pesi.

10. I legati non son dovuti se non dopo tutti i debiti. X. Per un'ultima regola della natura de' legati, e delle altre disposizioni a causa di morte si può aggiungere, che non potendo i testatori disporre, se non de' propri beni, i loro debiti meno favorevoli son preferiti a tutte le loro disposizioni di qualunque natura (n).

11. Se possa un legatario accettare il legato in vece della porzione. XI. Un legatario non può dividere un legato che gli è stato fatto, con accettare una parte, e rinunziare all'altra; dee bensì o accettare tutto il legato, o rinunziarvi totalmente (o).

12. Se possano i suoi eredi far lo stesso. XII. Se il legatario muore dopo il testatore senz'aver domandato la tradizione del legato, uno degli eredi di questo legatario potrà accettare in quanto alla sua porzione, e l'altro in quanto alla sua potrà rinunziarvi (p).

13. Legato ad arbitrio dell'erede. XIII. Essendo il testamento una dichiarazione della volontà del testatore, le disposizioni che contiene debbono dipendere puramente dalla di lui volontà: sono nulli i legati, che il testatore fa dipendere dalla volontà del suo erede, o di altri; tuttavia sarebbe valido il legato fatto colla condizione, se l'erede, o un altro lo trovasse giusto, perchè in tal caso sembra, che il testatore non abbia fatto dipendere l'esecuzione del legato dal puro arbitrio o dal capriccio dell'erede, o di altre persone, che ha disegnate, ma solamente dalla giustizia del legato in se stesso, in guisa che se il legato si trova giusto, sarebbe dovuto, ancorchè non si stimasse dall'erede, o da altra persona disegnata col testamento (q).

14. Non deesi eseguire quel che è contro i buoni costumi. XIV. Qualunque favore possano avere le disposizioni testamentarie, non si può domandare se non l'esecuzione di quelle, che si trovano uniformi a' buoni costumi; se ve ne fossero alcune contrarie a' buoni costumi, o contro la disposizione precisa di alcune Leggi, si dovrebbero rigettare (r).

15. Legato fatto per accettare una tutela. XV. Se un testatore dispone in vantaggio di alcuno, e prega il suo legatario d'incaricarsi della tutela de' suoi figli, o anche di altri, non può il legatario domandare il legato, se ricusa di accettare la tutela, qualora da' termini del testamento apparisce, che il legato è stato fatto soltanto a contemplazione della carica della tutela; ma se un legatario ricusa di accettare la tutela de' figli del testatore non si potrà sotto questo pretesto privarlo del legato, qualora non si è dal testatore imposto il peso della tutela (s).

XVI.

dis collatum. l. si sic 73. in principio, ff. de legatis 1.

(r) Si quis scripserit testamento fieri quod contra jus sit, vel bonos mores, non valet; veluti si quis scripserit contra legem aliquid, vel contra edictum Prætoris, vel etiam turpe aliquid. l. si quis inquilinus 112. §. si quis 3. ff. de legat. 1.

Divi Severus & Antoninus rescripserunt iussurandum contra vim legum & auctoritatem juris in testamento scriptum nullius est momenti. l. si quis inquilinus 112. §. divi 4. ff. de legatis 1.

(s) Neseñnius Apollinaris Julio Paulo. Mater filium suum pupillum, vel quivis alius extraneus extraneum æque pupillum scripsit heredem, & Titio legatum dedit, eumque eidem pupillo tutorem adscripsit. Titius confirmatus excusavit se a tutela. Quæro an legatum amittat, & quid si testamento quidem tutor non sit scriptus, legatum tamen acceperit, datusque a Prætoris tutor excuset se, an æque repellendus sit a legato, & an aliquid intersit si a patre, vel emancipato pupillo tutor datus sit, vel puberi curator; respondi,

XVI. Quando un testatore fa un legato ad alcuno, col peso di dover contrarre matrimonio col parere di una terza persona indicata nel testamento, se questi a cui dovea il legatario domandar consiglio per contrarre matrimonio sia morto prima del testatore, o anche dopo, ma prima che il legatario avesse contratto il matrimonio, sarà dovuto a costui il legato, perchè non si può dire ch'egli abbia agito contra la volontà del testatore. Nel primo caso il legatario non ha potuto consultare quello, che il testatore gli ha indicato, giacchè era morto prima che al legatario fosse noto il testamento, ed in conseguenza l'intenzione del testatore; nel secondo caso ha potuto bene il legatario aver notizia del testamento, e dell'intenzione del testatore, ma non ha agito contro la sua volontà, la quale esigeva dal legatario di consultare la persona indicatagli, soltanto nel caso in cui volesse il legatario contrarre matrimonio; lo stesso sarebbe se costui si trovasse legato in matrimonio prima della morte del testatore (t).

XVII. Quando si è fatto ad una figlia il legato per maritarsi, se costei trovasi maritata nel tempo della morte del testatore, potrà domandare il suo legato? Non v'ha dubbio che sia dovuto, tanto se il testatore avea notizia di questo matrimonio, quanto se gli era ignoto; poichè qualora il testatore avesse saputo questo matrimonio, la clausola per maritarsi deesi considerare come soprabbondante, quæ pro non scripta habetur; se il testatore non avea notizia del matrimonio, si può dire, che non ha fatto questo legato, se non perchè potesse il legatario più comodamente sostenere i pesi, che seco necessariamente porta il matrimonio (u).

XVIII. Sono validi i legati fatti col peso di non isposare una persona disegnata col testamento (x).

Tom. IV.

C

XIX.

qui non jure datus sit tutor vel curator a patre confirmatus a Prætoris excusationis beneficio, uti maluit repellendus est a legato, idque Scævola nostro placuit, nam & Prætor qui cum confirmat tutorem, defuncti sequitur judicium; idem, in matris testamento dicendum est. Similis est matri quivis extraneus qui pupillum heredem instituit, eique & in tutore dando prospicere voluit quales sunt alumni nostri. Recte ergo placuit cum qui onus tutelæ recusavit repellendum a legato; sed ita demum si legatum ei ideo adscriptum appareat, quod eidem tutelam filiorum injunxit, non quod alioquin daturus esset etiam sine tutela. Id apparere potuerit, si posueris testamento legatum adscriptum, codicillis vero postea factis tutorem datum; in hoc enim legato potest dici, non ideo ei relictum, quia & tutorem esse voluerit testator. l. Neseñnius 32. ff. de excusationibus.

Sed hæc nimium scrupulosa sunt, nec admitenda, nisi evidenter pater expresserit velle se dare, etiamsi tutelam non administravit, semper enim legatum aut antecedit, aut sequitur tutelam. l. sed hæc 33. ff. de excusationibus.

Ex eis apparet non esse his similem eum quem Prætor tutorem dedit, cum posset uti immunitate, hic enim nihil contra judicium fecit testatoris. Nam quem ille non dedit tutorem, cum vo-

luisse tutelam administrare filii dicere non possunt. l. ex his 34. ff. de excusationibus.

Quid autem si se non excusaverit, sed administrare noluerit, contentus quod ceteri idonei essent, hic poterit conveniri si ab illis res servari non potuisset, sed hoc non querendum est, sed contumacia punienda est ejus qui quodammodo se excusavit, multo magis quis dicere debet indignum iudicio patris qui ut suspectus remotus est a tutela. l. quid autem 35. ff. de excusationibus.

(t) Si Titius legatum relictum est si arbitratus sit nupsisset, & vivo testatore Sejus decessisset, & ea nupsisset, legatum ei debetur. l. turpia 54. §. si Titius 1. ff. de legatis 1.

(u) Si pater filie suæ testamento aureos tot heredem dare iusserit, ubi ea nupsisset, si filia nupta sit, cum testamento sit, sed absente patre, & ignorante, nihilominus legatum debetur. l. si ita 45. §. si pater 2. ff. de legat. 2.

(x) Cum ita legatum sit si Titio non nupsisset, vel ita si neque Titio, neque Sejio, neque Mævio nupsisset, & denique si plures personæ comprehensæ fuerint, magis placuit, cuilibet eorum si nupsisset, amissurum legatum, nec videri tali conditione viduitatem injunctam cum alii cuilibet satis commode possit nubere. l. cum ita 63. §. in principio, ff. de cond. & dem.

16. Un legato fatto colla condizione di fare un matrimonio secondo il parere di una persona, ec.

17. Se il legato fatto per contrarre un matrimonio, sia valido, ec.

18. Legato fatto colla condizione di non isposare una certa persona.

(n) Sicuti legata non debentur; nisi deducto ere alieno aliquid supersit, nec mortis causa donationes debebuntur, sed infirmantur per æs alienum. Quare si immodicum æs alienum interveniat, ex re mortis causa sibi donata nihil aliquis consequitur. l. 66. §. 1. ff. ad leg. Falc.

(o) Legatarius pro parte acquirere, pro parte repudiare legatum non potest. l. legatarius 8. in principio, ff. de legatis 1.

Neminem ejusdem rei legatæ sibi partem velle partem nolle verius est. l. neminem 4. ff. de legat. 2.

(p) Legatarius pro parte acquirere, pro parte repudiare legatum non potest; heredes ejus possunt ut alter eorum partem suam acquirat, alter repudiet. l. legatarius 38. in principio, ff. de legatis 1.

(q) Si sic legatum vel fideicommissum relictum sit, si æstimaverit heres, si comprobaverit, si justum putaverit, & legatum & fideicommissum debebitur, quoniam quasi viro potius bono ei commissum est, non in meram voluntatem here-

19. Legato fatto colla condizione di sposare una data persona. XIX. Se si fosse fatto il legato col peso di sposare una persona designata col testamento, potrebbe il legatario domandare il legato senza soddisfare alla condizione prescritta col testamento? In questo caso si fa la distinzione, se convenga al legatario il matrimonio proposto col testamento, tanto per li beni di fortuna, quanto per li costumi, pel carattere, e per la nascita, o se il matrimonio non è convenevole. Se la persona designata dal testatore è di una fortuna, e di una nascita proporzionata a quella del legatario, se non vi è altra cosa, che possa impedire questo matrimonio, se non la mancanza del consenso del legatario, non è giusto, che costui profitti del legato senza soddisfare alla condizione prescrittagli; quindi se non vuole contrarre un tal matrimonio, non dee avere il legato; ma se il legatario ha giuste ragioni per non contrarre questo matrimonio colla persona indicata dal testatore, potrà domandare la tradizione del legato, non ostante il suo rifiuto di contrarre il matrimonio (y).

20. Legato fatto con una condizione, che dipende dalla volontà di un terzo. XX. Quando si è fatto un legato col peso al legatario di fare qualche cosa, e questi ha fatto tutto quel che da lui dipendeva per adempire la condizione, dee avere il legato (z); purchè da' termini del testamento non apparisca, che il testatore non ha voluto, ch' egli profitasse del legato, se non quando si fosse realmente avverata la condizione imposta, e che in mancanza di tale avveramento non avesse luogo il legato.

21. Condizioni turpi. XXI. Debbono riguardare come non scritte le condizioni turpi, apposte a' legati (a).

22. False denominazioni del legatario. XXII. Per ricevere un legato, basta sapersi di certo, che chi lo domanda sia quello stesso che il testatore ha avuto in vista, ancorchè costui avesse dato al legatario un nome diverso dal suo vero, o lo avesse disegnato sotto una qualità, che non avea (b).

23. Errore nel nome della cosa legata. XXIII. E' lo stesso rapporto agli effetti legati, poichè non può nuocere al legatario l'errore nel nome della cosa legata, quando si sa quel che il testatore avea avuto di mira (c).

24. Legato fatto in compensazione. XXIV. Sovente un debitore lega al suo creditore, il che fa dubitare se si debba considerare il legato come fatto in compensazione del credito; non sembra naturale il dire che il credito debba compensarsi col legato, purchè il testatore non abbia chiaramente spiegata la sua intenzione; ma s'egli non ha fatto conoscere la sua

(y) Videamus & si ita legatum sit si Titio nuptiis, & quidem si honeste Titio possit nubere dubium non erit, quin nisi paruerit conditioni excludatur a legato; si vero indignus sit nuptiis eius iste Titius, dicendum est posse eam beneficiis legis cuilibet nubere. Quae enim Titio nubere jubetur, ceteris omnibus nubere prohibetur; itaque si Titius indignus sit, tale est quale si generaliter scriptum esset, si non nuptiis; imo si verum amamus, durior haec conditio est quam illa si non nuptiis, nam & ceteris omnibus nubere prohibetur, & Titio cui inhoneste nuptura sit cum nubere iubetur. l. cum ita 63. §. videamus 1. ff. de cond. & dem.

(z) Si Titio legata pecunia fuerit, & ejus fideicommissum ut alienum servum manumitteret, nec dominus vendere eum velit, nihilominus legatum capiet; quia per eum non stat quominus fideicommissum praestet; nam etsi mortuus fuisset servus, a legato non summoventur. l. si fundum 92. §. si Titio 1. ff. de leg. 2.

(a) Non dubitamus quin turpes conditiones remittendae sint. l. non dubitamus 20. ff. de cond. & dem.

(b) Falsa demonstratio neque legatario, neque fideicommissario nocet, neque heredi instituto, veluti si fratrem dixerit vel sororem, vel nepotem, vel quodlibet aliud, & hoc ita juris civilis ratione & constitutionibus divorum Severi & Antonini cautum est; sed si controversia sit de nomine inter plures qui probaverit sensisse de eo defunctum, ille admittetur. l. falsa 33. in principio, & §. sed si 1. ff. de cond. & dem.

(c) Error autem nominum in scriptura factus, si modo de mancipiis vel possessionibus legatis non ambigitur, ius legati dati non minuit. l. si fortitudinarius 7. §. error 1. cod. de legatis.

sua volontà, convenien presumere di aver voluto, che il creditore fosse soddisfatto del credito e del legato (d).

XXV. Se il testatore lega ad alcuno un fondo intero, e ad altri porzioni del medesimo fondo, come il terzo, il quarto, o altra simile porzione, il legatario del fondo intero non dee avere la totalità, ma si fa una specie di concorso tra i legatarij. Laonde se il testatore ha legato tutto il fondo a Tizio, e la metà a Mevio, e l'altra metà a Sejo, Tizio avrà la metà, e Mevio e Sejo divideranno tra loro l'altra metà. Se muore il legatario di una porzione, si fa accrescimento in vantaggio degli altri legatarij a proporzione di ciò che si è legato a ciascun di loro: quindi se muore Mevio, Sejo avrà un terzo nel tutto, e Tizio i due altri terzi (e).

XXVI. Quando un testatore ha legato una cosa che possedeva nel tempo del suo testamento, e che non si trova più nel tempo della sua morte tra i beni della sua successione; il legatario non può domandare il suo legato. Dapoichè si presume in questo caso che il testatore abbia rivotato la sua disposizione; tuttavia se il legatario potesse provare che la cosa legata non si trovasse esistente per la frode dell'erede il quale sapeva il legato, sarebbe in diritto di domandare il suo legato (f).

XXVII. Si può dal legatario domandare il legato di un libro solamente nello stato in cui si trova il libro nel tempo della domanda, quantunque non si trovi completo (g).

XXVIII. Quando un testatore lega ad alcuno una certa somma di più di quel che il legatario gli deve, non v'ha dubbio, che se il legatario per avventura non debba veruna cosa, questa circostanza non dee impedire il pagamento del legato (h).

XXIX. Sovente avviene, che il testatore consultando più la sua generosità, che lo stato della sua fortuna, fa legati che eccedono i suoi beni; in questo caso si fa parimente un concorso tra i legatarij, i quali dividono i beni della successione a proporzione de' legati, che loro sono stati fatti (i).

XXX. Quando un testatore lega col suo testamento un fondo, e n' eccettua una porzione, come il prato, la vigna, se non vi si trova nè prato, nè vigna, sarà al legatario dovuto tutto il fondo, sebbene l'eccezione fatta dal testatore sembri indicare di non aver voluto legare tutto il fondo (l).

C 2

XXXI.

(d) Creditorem cui res pignoris iure obligata a debitore legata esset, non prohiberi pecuniam debitam offerre, si voluntas testatoris compensare volentis evidenter non ostenderetur. l. creditorem 85. ff. de leg. 2.

(e) Maevio fundi partem dimidiam, Sejo partem dimidiam lego, eundem fundum Titio lego; si Sejus decesserit pars ejus utrique accrescit, quia cum separatim, & partes fundi, & totus legatus sit, necesse est ut ea pars quae cessat, proportionem legati unius eorum, quibus fundus separatim legatus est, adcreseat. l. Maevio in principio 41. ff. de leg. 2.

(f) Species nominatim legatae si non reperiantur, nec dolo heredis deesse probentur; peti ex eodem testamento non possunt. l. omnia 32. §. species 5. ff. de leg. 2.

(g) Si Homeri corpus sit legatum, & non sit plenum, quantacumque partes hodie inveniuntur, debentur. l. librorum 52. §. si Homeri 2. ff. de leg. 3.

(h) Si ei cui nihil legatum est cum hac adje-

ctione hoc amplius, aliquod legetur, minime dubitandum est quin id quod ita legaverit, debentur, multoque minus dubitandum si ab eo qui nihil mihi debet, ita stipulatus fuero, amplius quam mihi debes, decem dare spondes, quin decem debeantur. l. si servus 108. §. si ei 8. ff. de leg. 1.

(i) Is qui sola triginta reliquerat, Titio triginta legavit, Sejo viginti, Maevio decem: Massurius Sabinus probat, Titium quindecim, Sejum decem, Maevium quinque consecuturos. l. is qui 80. ff. de leg. 1.

Questa regola non ha luogo nel caso in cui i legati sono di certe somme. Se vi sono legatarij di beni particolari, ed altri di somme di danaro, i primi riceveranno i beni loro legati, e i secondi divideranno tra loro il rimanente de' beni.

(l) Si quis legaverit fundum Cornelianum, exceptis vineis quae mortis ejus tempore erunt, si nullae vineae erunt, legato nihil decedit. l. si quis 72. ff. de legatis 1.

25. Beni legati tutti ad una persona, ed in particolare ad un'altra.

26. Se sia nullo il legato di certi effetti, ec.

27. Se sia valido il legato di un libro quando non si trova completo.

28. E' forse valido il legato di una certa somma, ec.

29. Legati, che eccedano gli averi del testatore.

30. Il legato d'un fondo coll'eccezione della vigna, ec.

31. Se il medesimo fondo nello stesso testamento si lega più volte alla medesima persona, ec.

XXXI. Se un testatore lega più volte la stessa cosa ad una medesima persona, non deesi considerare questa ripetizione, se non come una dichiarazione più distinta della volontà del testatore, e non dà al legatario diritto maggiore di quello, che avrebbe se la cosa gli fosse stata legata una sola volta; nè può sotto questo pretesto domandare, e la cosa, e l' valore, ma deesi contentare della cosa esistente (m).

32. Quid, se il medesimo fondo si lega da diverse persone.

XXXII. Non è lo stesso quando si lega la medesima cosa alla medesima persona con due testamenti di diversi testatori; in questo secondo caso il legatario dee avere la cosa, ed il valore di essa, perchè ogni testatore lo ha voluto beneficiare del valore della cosa; conviene adunque, acciocchè sia pienamente eseguita la volontà di amendue i testatori, ch' egli abbia e la cosa e l' valore, altrimenti il legatario profitterebbe solamente della liberalità di un testatore, giacchè non avrebbe più di quello che avrebbe avuto, se la cosa gli fosse stata legata da un solo testatore; è adunque giusto, che in tal caso il legatario abbia la cosa, e l' valore di essa (n).

33. Quid, se si lega più volte la medesima somma collo stesso testamento.

XXXIII. Quando si dice, che il legato di una cosa ripetuta più volte in un medesimo testamento non aggiunge nulla al diritto del legatario, e non gli dà diritto maggiore di quello, che avrebbe se la cosa fosse stata legata una sola volta, questo non si dee intendere, se non del legato di un corpo certo; poichè può avvenire, che, ripetendosi più volte il legato di una certa quantità, sia il legatario in diritto di domandare la quantità indicata col testamento, tante volte, quante si troverà ripetuto il legato. Ma perchè il legatario abbia questo diritto, bisogna che sia ben chiara e precisa la volontà del testatore; poichè nel dubbio si presume, che il testatore, ripetendo la prima disposizione, non abbia voluto aggiungergli (o).

34. Se il testatore può legare il fondo che appartiene ad un altro.

XXXIV. D' ordinario un testatore non lega se non gli effetti, che gli appartengono; tuttavia può altresì legare gli effetti che appartengono ad una terza persona, purchè però si possano acquistare (p).

35. Se ad un usufrutto legato si imponga un legato annuale, ec.

XXXV. Quando un testatore ha legato l' usufrutto d' un fondo, ed ha incaricato il legatario di pagare una pensione per gli alimenti ad una terza persona, se muore il legatario dell' usufrutto, dee altresì cessare la pensione per gli alimenti, ed il legatario di questa pensione non può continuare a domandarla contro gli eredi del testatore, perchè si vede chiaro, che il legato della persona è soltanto un peso dell' usufrutto, e non della proprietà; quindi cessando l' usufrutto, dee parimente cessar il peso, e non essendo stata la proprietà gravata di questo legato, dee il proprietario godere liberamente dopo la morte dell' usufruttuario, purchè le clausole del testamento non indichino di aver voluto il testatore, che tal pensione

(m) Si eadem res saepius legatur in eodem testamento, amplius quam semel peti non potest, sufficitque vel rem consequi vel aestimationem. l. plane 34. §. si eadem 1. ff. de legatis 1.

(n) Sed si duorum testamentis mihi eadem res legata sit, his petere potero, ut ex altero testamento rem consequar, ex altero aestimationem. l. plane 34. §. sed si 2. ff. de leg. 1.

(o) Sed si non corpus sit legatum, sed quantitas eadem in eodem testamento saepius, Divus Pius rescipit tunc saepius praestandam summam, si evidentissimis probationibus ostendatur testato-

rem multiplicare legatum voluisse, idemque & in fideicommisso constituit, ejusque rei ratio evidens est quod eadem res saepius praestari non potest. l. plane 34. §. sed si non corpus 4. ff. de leg. 1.

(p) Constat etiam res alienas legari posse, utique si parari possint, etiam si difficilis earum paratio sit. Si vero salustianos hortos qui sunt Augusti, vel fundum albanum qui principalibus usibus deservit, legaverit quis, furiosus est talia legata testamento adscribere. l. cum servus 37. §. constat 7. & §. Severo 8. ff. de leg. 1.

sione per gli alimenti si pagasse al legatario di essa, sino al giorno della di lui morte (q).

XXXVI. Nè tampoco il legatario potrebbe domandare, che dopo la morte dell' usufruttuario si continuasse la pensione per gli alimenti da di lui eredi; poichè essendo tal pensione un peso dell' usufrutto non dee aver luogo se non durante il tempo che ha luogo l' usufrutto, *secus tamen*, se apparisse l' intenzione del testatore essere stata, che dopo la morte dell' usufruttuario, gli eredi di costui continuassero il pagamento della pensione (r).

XXXVII. Un legato di pensione per gli alimenti debb' esser pagato al legatario sino al giorno della sua morte naturale, giacchè la sua morte civile non sarebbe un pretesto valevole per dispensarsi dal pagamento (s).

XXXVIII. Quando di molti effetti il testatore ne lega uno, senza indicar precisamente quale, dee il legatario aver la scelta, e non l' erede (t).

XXXIX. Non sarebbe della stessa maniera, qualora il testamento fosse concepito in modo che non si potesse sapere, se la volontà del testatore era di legare una parte di un fondo, o il valore di questa porzione. Sembra che in questa ipotesi converrebbe dare la scelta all' erede, se non si potesse facilmente dividere il fondo; ma se questo si potesse comodamente dividere, dovrebbe il legatario aver la scelta (u).

XL. Se il testatore tra due effetti ha lasciato ad un legatario la scelta, ed ha disposto di uno di essi o con donazione tra vivi, o con un codicillo posteriore, è il legatario in diritto di domandar quello di cui il testatore non ha disposto (x).

XLI. Il legatario di un fondo non può domandare, che gli sia dato il fondo legato franco di ogni servitù; poichè dee quello passare in mano del legatario colle medesime servitù, che vi si trovavano, quando era posseduto dal testatore, purchè costui non abbia manifestato di volere, che si desse al legatario il fondo esente da ogni diritto di servitù; nel qual caso sarebbe l' erede tenuto di consegnare il fondo

(q) Titia herede Seja scripta usumfructum Mævii legavit ejusque fidei commissit in hæc verba: A te, Mævi, ex reditu fundi speratiani præstari volo Arrio Pamphilo, & Arrio Stichus ex die mortis meæ annuos sexcentos quotannis quoad vivent: quasitum est cum Mævius annua alimenta præstiterit, post mortem ejus fundus ad heredem Titio pleno jure redierit, an alimenta ex fideicommisso Pamphilo & Stichus debeantur, respondi nihil proponi cur debeant præstari ab heredibus Titia cum ab usufruttuario alimenta relicta sunt. l. Titio 19. in principio, ff. de ann. legat.

(r) Idem quæsit an ab heredibus Mævii legatarii præstanda sint, respondi nihil ab herede legatarii, nisi testatorem manifeste probetur voluisse, etiam finito usufructu præstari. l. Titio 19. in principio, ff. de ann. legat.

(s) Legatum in annos singulos vel menses singulos relictum, vel si habitatio legatur, morte quidem legatarii legatum intercidit; capitis diminutione tamen interveniente perseverat, videlicet quia tale legatum in factis potius quam in jure consistit. l. legatum 10. ff. de capitis diminutione.

(t) Qui duos servos haberet, unum ex his legasset, ut non intelligeretur quem legasset, legatarii est electio. l. qui duos 20. ff. de leg. 1.

Cum homo Titio legatum esset, quasitum est utrum arbitrium heredis est, quem velit dandi, an potius legatarii; respondi verius dici electionem ejus esse cui potestas sit qua actione uti velit, id est legatarii. l. si servus 108. §. cum hominum 2. ff. de leg. 1.

(u) Cum honorum parte legata dubium sit utrum rerum partes an aestimatio debeatur, Sabinus quidem & Cassius aestimationem, Proculus & Nerva rerum partes esse legatas existimaverunt. Sed oportet heredi succurri ut ipse eligat, sive rerum partes, sive aestimationem dare maluerit. In his tamen rebus partem dare heres conceditur, quæ sine damno dividi possunt. Sin autem vel naturaliter indivisæ sint, vel sine damno divisio earum fieri non potest, aestimatio ab herede omnino præstanda est. l. non amplius 26. §. cum bonorum 2. ff. de leg. 1.

(x) Si Titio Stichus aut Pamphilus utrum eorum mallet legatus est, deinde Pamphilum testator Titio donavit, Stichus in obligatione remanet. l. hujusmodi 84. §. si Titio 11. ff. de leg. 1.

36. Gli eredi dell' usufruttuario possono esser serviti obbligati?

37. Se finisca un legato annuale colla morte civile del legatario.

38. Quando di due effetti il testatore ne lega uno, ec.

39. Dubitandosi se il testatore abbia legato il fondo, ec.

40. Quid juris, se il testatore ha data la scelta tra due fondi, ec.

41. Se il legatario debb' avere il fondo legato, ec.

libero da ogni diritto di servitù, e qualora non potesse farlo, dovrebbe indennizzare il legatario dal danno, che potesse cagionargli la servitù (y).

XLII. E' cosa ben indifferente, che il fondo legato sia gravato di un dritto di servitù verso l'erede, o verso un altro; la circostanza, che la servitù è dovuta all'erede non dà diritto alcuno al legatario; e l'erede conserva sempre la servitù non ostante l'adempimento del legato (z).

XLIII. Se al contrario nel fondo dell'erede si trovasse una servitù verso il fondo legato, potrebbe il legatario reclamare il diritto di servitù, ancorchè non ne fosse fatta alcuna menzione nell'atto con cui si fosse adempito il legato (a).

XLIV. Non sussistendo più l'usufrutto di una casa, quando questa è totalmente distrutta, il legatario dell'usufrutto di una casa non potrebbe domandare il suo legato, se vivente il testatore fosse totalmente andata in rovina la casa, di maniera che altro più non rimanesse che il suolo, nè tampoco dee aver luogo il legato dell'usufrutto, se la casa è stata totalmente riedificata (b).

XLV. Sussisterà il legato dell'usufrutto, se la casa è stata riedificata in diversi tempi (c).

XLVI. Non può aver luogo il legato di una greggia, se questa si è talmente diminuita, che altro più non rimane che una bestia (d).

XLVII. Un mobile messo in una casa per perpetua dimora, si reputa stabile come la casa stessa; per questa ragione, se un testatore avesse legato un mobile, e lo avesse quindi posto in una casa affinchè vi rimanesse per sempre, si stimebbe rievocato il legato (e); non sarebbe così, quando l'erede avesse posto questo mobile per perpetua dimora (f).

SE-

(y) Si fundus qui legatus est, servitutem debeat impositam, qualis est dari debet, quod si ita legatus sit, uti optimus maximusque, liber præstandus est. l. servus legato 69. §. si fundus 3. ff. de leg. 1.

(z) Etsi fundus qui meo fundo serviebat, tibi legatus fuerit, non aliter a me tibi præstari debeat quam ut pristinam servitutem recipiam. l. si servus 70. §. nam si 1. ff. de leg. 1.

(a) Aedes quibus heredis aedes serviebant legatæ, sunt traditæ legatario, non imposita servitute, dixi posse legatarium ex testamento agere. l. hujusmodi 24. §. aedes 4. ff. de leg. 1.

(b) Non tantum si aedes ad aream redactæ sint usufructus extinguitur, verum etiam si demolitis aedibus testator alias novas restituerit. l. quid iam 10. §. non tantum 1. ff. quibus modis ususfructus.

(c) Plane si per partes reficiat, licet omnis no-

va facta sit, aliud erit. l. quid tamen 10. §. non tantum 1. ff. quibus modis ususfructus.

Conviene tuttavia osservare, che se la casa fosse stata totalmente distrutta, e poi riedificata in diversi tempi, non avrebbe luogo il legato. Questa Legge si dee intendere soltanto del caso, in cui fosse stata distrutta, e poi riedificata di nuova una parte della casa, si fosse poi demolita e riedificata l'altra parte.

(d) Cum gregis usufructus legatus est, & usquequo numerus pervenit gregis ut grex non intelligitur, perit usufructus. l. cum gregis ult. ff. quibus modis ususfructus.

(e) Sed si ea quæ legavit, adibus junxit, extinguitur erit legatum. l. cetera 41. §. sed si 15. ff. de leg. 1.

(f) Sed si heres ea junxit, puto non extingui. l. cetera 41. §. sed si heres 16. ff. de leg. 1.

SEZIONE II.

Chi può far legati, ed a chi si può legare.

Quel che si dirà de' legati in tutto il progresso, bisogna intenderlo nel senso che comprende i fedecommissi particolari, e le donazioni a causa di morte, come si è abbastanza osservato; e soltanto per abbreviare si mette qui la parola legato.

SOMMARJ.

1. Chi può legare.
2. In qual tempo bisogna considerare la capacità, o l'incapacità di legare.
3. A chi si può legare.
4. Delle persone indegne de' legati.
5. Idem.
6. Regole particolari intorno a quel che riguarda le persone, alle quali si può legare.
7. Si possono legare gli alimenti ad uno incapace di altri legati.
8. Il testatore può legare ad un suo erede.
9. Come si divide il legato a due eredi.
10. L'erede legatario può appigliarsi al suo legato, e rinunciare all'eredità.
11. Si può legare a persone incognite, ed in qual senso.
12. Legato ad uno tra molti.
13. Legato ad una Città, o ad altra Comunità.

I. Le medesime persone, che possono fare un testamento, possono far legati. Quindi per sapere se una persona può far legati, bisogna vedere se non ha alcuna di quelle cause, che rendono incapace di testare, e che al loro luogo sono state spiegate (a).

II. Siccome le regole dell'incapacità di legare sono le stesse di quelle dell'incapacità di testare, così le regole, che riguardano il tempo in cui bisogna considerare l'incapacità di chi dispone, sono altresì le medesime riguardo a' legati, che riguardo alla istituzione di erede, e sono state nel medesimo luogo spiegate (b). Tutte le persone, che possono essere chiamate all'eredità, sono anche capaci de' legati; e soltanto quei, che possono essere eredi, possono altresì essere legatarij. Quindi per sapere quali sono queste persone, conviene ricorrere alle regole spiegate a loro luogo (c).

IV. Tra le persone incapaci de' legati conviene annoverare quelli, che se ne rendono indegni. Così, per esempio, un legatario il quale d'accordo coll'erede ab intestato, o per qualche altro motivo, occultasse il testamento che contenesse

(a) V. la Sez. 2. de' testamenti.

(b) V. l'artic. 14. e i seguenti della Sez. 2.

de' testamenti.

(c) V. questa medesima Sez. 2. de' testamenti.

il suo legato, se ne renderebbe indegno (d). E sarebbe altresì indegno del legato ogni legatario in cui si trovasse alcuna delle cause, che rendono l'erede indegno dell'eredità, e che sono state spiegate a suo luogo (e).

V. Non conviene annoverare tra le persone indegne de' legati colui, che, essendo erede *ab intestato*, avesse impugnato come nullo il testamento in cui si contenesse un legato in suo favore. Imperocchè sebbene si confermasse il testamento contro la sua pretensione, tuttavia non ledendo per niente l'onore del defunto, e non facendo altro, che esercitare un diritto di cui non dovea esser privo con questo legato, non gli si potrebbe imputare di esserne indegno. Ma se questo legatario, dopo aver ricevuto il suo legato, attaccasse di falsità il testamento, pretendendo, che lo avesse architettato l'erede istituito, e si confermasse poi questo testamento, egli perderebbe il legato per l'ingiuria fatta all'erede. Che se il legatario erede *ab intestato*, avendo accettato il legato, volesse far annullare il testamento per qualche difetto che dovesse avere questa forza, come per l'incapacità dell'erede istituito, vi sarebbe ammesso, senza che gli si potesse opporre di aver approvato il testamento ricevendo il suo legato. In generale quando si tratta di sapere, se perda il diritto che potesse avere all'eredità un legatario il quale riceve un legato, conviene giudicarlo dalle circostanze del suo stato, della sua età, e da altre (f).

VI. Sebbene per comprendere quali sieno le persone alle quali si può legare, basti sapere, che può esser legatario chiunque non è incapace di esser erede; tuttavia dalla regola generale o perchè ne sono eccezioni, o per altri riguardi de' quali si giudicherà dalle seguenti regole (g).

VII. La incapacità di succedere, o di ricevere un beneficio con alcune disposizioni a causa di morte, non comprende i legati di alimenti. Imperocchè son questi d'una necessità assoluta per chiunque vive, e l'equità vuole, che si possano dare a chichessia. Quindi si possono legare alimenti anche a quelli che sono condannati a morte, o ad altre pene che portano la morte civile; e fino a che vivono possono costoro far uso di un legato ristretto a questo uso (h).

VIII.

(d) Si legatarius vel fideicommissarius celaverit testamentum, & postea hoc in lucem emergerit, an posset legatum sibi relictum is qui celaverit ex eo testamento vindicare dubitabatur: quod omnino exhibendum esse censimus, ut non accipiat fructum suae calliditatis, qui voluit hereditate sua defraudare: sed huiusmodi legatum illi quidem auferatur; maneat autem quasi pro non scripto apud heredes: ut qui alii nocendum esse existimavit, ipse suam sentiat jacturam. l. 25. C. de legat.

(e) V. la Sez. 3. degli eredi in generale.

(f) Ille qui non iure factum (testamentum) contendit, nec obtinuit, non repellitur ab eo quod meruit. Ergo qui legatum secutus, postea falsum dixit, amittere debet quod consecutus est. De eo vero qui legatum accepit, si neget iure factum esse testamentum, Divus Pius ita rescripsit: Cognati Sophronis, licet ab herede instituto accepissent legata, tamen si is ejus conditionis fuerit visus, ut obtinere hereditatem non posset, & iure

intestati ad eos cognatos pertinet, petere hereditatem ipso jure poterunt. Prohibendi autem sint an non, ex cujusque persona, conditione, ætate, cognita causa a iudice constituendum erit. l. 5. §. 1. ff. de his que ut ind. au. V. l' articolo 2. e i seguenti della Sez. 3. del testamento inofficioso.

(g) V. gli articoli seguenti.

(h) Si in metallum damnato quid extra causam alimentorum relictum fuerit, pro non scripto est, nec ad fiscum pertinet. Nam pœnæ servus est, non Cæsaris. Et ita Divus Pius rescripsit. l. 3. ff. de his que pro non script.

I medesimi motivi che fanno sussistere un legato di alimenti ad una persona condannata a morte, o ad altra pena che porta seco la morte civile, sembrano render giusto un simil legato in favore di un forestiero cui fosse necessario questo soccorso e la sua incapacità di succedere non dovrebbe escluderlo dall'uso di un legato di questa natura.

VIII. Non solo si può legare ad altre persone, che non sono eredi, ma eziandio agli eredi stessi, se ve ne son più di uno; poichè quando un solo ha tutti i beni dell'eredità, non può dovere a se stesso un legato. Perciò quando son due, o più eredi, può il testatore legare ad un solo, o a ciascun di loro quel che gli pare, e distinguerli con disposizioni particolari in certe cose (i).

IX. Se un testatore avesse fatto un legato comune a due de' suoi eredi, lo dividerebbero per porzioni eguali, sebbene fossero ineguali le loro parti nell'eredità; purchè il testatore non avesse distinte le porzioni del legato, come quelle dell'eredità. Ma non avendolo fatto, è la stessa la loro condizione nel legato, sebbene diversa riguardo all'eredità (l).

X. Se l'erede, che fosse anche legatario, rinunzia all'eredità, non sarà per questo privo del suo legato: poichè è in sua libertà di rinunziare ad uno de' due beneficij, e di appigliarsi all'altro (m). E se fosse un figlio istituito erede in parte, e nominato legatario dal testamento di suo padre, potrebbe del pari appigliarsi al legato, senza che gli si potesse imputare di contravvenire alla volontà del testatore suo padre, giacchè potrebbe onestamente non intrigarsi negli affari dell'eredità, e lasciarla a' suoi coeredi (n).

XI. Un testatore può fare un legato ad una persona ignota, ed anche incerta, purchè da qualche circostanza chiaramente si rilevi la sua intenzione, ed il motivo, onde si possa sapere a chi ha legato. Così, per esempio, se un testatore avesse legato una somma a quella persona, che prestasse il tal servizio o a lui, o ad alcuno de' suoi figli, o a qualche suo amico, il legatario sarebbe quello che si trovasse di aver prestato questo servizio, sebbene fosse morto il testatore senz'aver saputo chi lo avesse prestato (o).

XII. Si può legare ad una persona tra molte, come ad uno de' nipoti, o ad uno de' figli d'un parente, o di un estraneo, sia che il testatore spieghi le circostanze che potessero distinguere questo legatario o che ne lasci la scelta al suo erede, o ad altra persona. E nel primo caso, se il legatario è ben distinto, avrà egli solo il legato, o se no, tutti vi avranno parte. Ma nel secondo caso sarà legatario quello che sarà stato nominato dall'erede, o da altra persona alla quale il testatore ne avesse data l'autorità; e se chi dee nominarlo muore senz'averlo fatto, il legato apparterrà ad un solo, se non ne rimane che uno, o sarà comune a quel-

Tom.V.

D

(i) Si uni ex heredibus fuerit legatum, hoc deberi ex officio iudicis familiaris eriscunda manifestum est. l. 17. §. 2. ff. de leg. 1.

(l) Si ex pluribus heredibus ex disparibus partibus institutis, duobus eadem res legata sit, heredes, non pro hereditaria portione, sed pro virili id legatum habere debent. l. 67. §. 1. ff. de leg. 1.

(m) Sed & si abstinerit se hereditate, consequi eum hoc legatum posse constat. l. 17. §. 2. ff. de leg. 1.

(n) Filio pater, quem in potestate retinuit, heredi pro parte instituto, legatum quoque relinquit: durissima sententia est existimantium denegandum ei legati petitionem, si patris abstinerit hereditate; non enim impugnatur iudicium ab

eo qui iustis rationibus noluit negotiis hereditariis implicari. l. 87. eod. l. 12. C. de legatis.

(o) Quidam relegatus facto testamento, post heredis institutionem, & post legata quibusdam data, ita subiecit: Si quis ex heredibus, cæterisque amicis, quorum hoc testamento mentionem habui, sive quis alius, restitutionem mihi impetraverit ab Imperatore, & ante decessero quam ei gratias agerem, volo dari ei qui id egerit a cæteris heredibus aureos tot. Unus ex his quos heredes scripserat impetravit ei restitutionem, & antequam id sciret decessit. Cum de fideicommissis quaeretur an deberetur, consultus Julianus respondit deberi. Sed etiamsi non heres vel legatarius, sed alius ex amicis curavit eum restitui, & fideicommissum præstari. l. 5. ff. de reb. dub.

8. Il testatore può legare ad un suo erede.

9. Come si divide il legato a due eredi.

10. L'erede legatario può appigliarsi al suo legato, e rinunziare all'eredità.

11. Si può legare a persone incognite, ed in qual senso.

12. Legato ad uno tra molti.

quelli che potranno rimanere. Quindi sebbene il legato fosse destinato per un solo, tuttavolta niuno distinguendosi dagli altri, spetterà a tutti (p).

XIII. Si può legare ad una Città, o ad altra Comunità qualunque, Ecclesiastica, o Laica, e si può destinare il dono per qualche uso lecito ed onesto, come per opere pubbliche, per l'alimento de' poveri, o per altre opere pie, o che riguardano il bene pubblico (q). Convien poi considerare come un legato fatto ad una Città, o ad altra Comunità, quel che si legasse a coloro che la compongono, come agli abitanti della tale Città, o di altro luogo, a' Canonici del tal Capitolo, a' Religiosi del tal Monistero (r). Ma non bisogna mettere nel numero delle Comunità capaci di legati quelle, che non fossero debitamente stabilite, ed approvate (i). Che se fosse fatto il legato personalmente a' particolari, che volessero comporre qualche comunità, per profittarne, o ciascuno per se, o per la comunità quando si fosse stabilita, un tal legato potrebbe sussistere secondo le circostanze (s).

(p) Si heres damnatus esset decem uni ex liberis dare, & non constituerit cui daret, heres omnibus eadem decem prestare cogendus est. l. 17. §. 1. ff. de leg. 2. v. l. 24. eod.

Si cum forte tres ex familia essent ejus qui (uni ex familia) fideicommissum reliquit, eodem vel dispari gradu, satis erit uni reliquisse; nam postquam paritum est voluntati; ceteri conditione deficiunt. l. 67. §. 2. ff. de legat. 2.

Rogo fundum, cum morieris, restituas ex liberis tui volens. Quod ad verba attinet, quandiu præterit alius potest. Defuncto eo, priusquam elidatur, petent omnes. Itaque eveniet ut quod uni datum est, vivis pluribus, unus petere non possit, sed omnes petant quod non omnibus datum est. Et ita demum petere possit unus, si solus, moriente eo, superfuit. D. l. 67. §. 7.

(q) Si quid relictum sit civitatibus, omne valeat, sive in distributionem relinquatur, sive in opus, sive in alimenta, vel in eruditionem puerorum, sive quid aliud. l. 117. ff. de leg. 1.

Quod in alimenta infirmæ ætatis, puta (senioribus, vel pueris, puellisque) relictum fuerit, ad honorem civitatis pertinere respondetur. l. 122. eod.

(r) Civibus civitatis legatum vel fideicommissum datum civitati relictum videtur. l. 2. ff. de reb. dub.

(i) La nuova polizia introdotta colle leggi abolitive dell'ammortizzazione inabilita fra noi le Comunità religiose, di cui l'obbligo principale non riguarda opere pubbliche, ad acquistar beni per via di

legati, di donazione a causa di morte, ed altre disposizioni anche tra vivi. Ma quelle Comunità non comprese nel divieto delle leggi suddette, uopo è, che sieno legittimamente stabilite per potere acquistare. Si hanno per corpi illeciti se non son provvedute del Regio assenso nella fondazione: su di che bisogna avvertire, che sebbene con Dispaccio del dì 19. Settembre 1769. siasi stabilito, che l'assenso impetrato alle regole del Luogo Pio non bastasse a supplire l'assenso necessario alla fondazione; posteriormente si accordò dal Re la Sanatoria, in virtù della quale, ottenendosi l'assenso alle regole, vien supplito il difetto dell'assenso in fondazione. L'assenso però non può supplirsi nè per tempo, nè per congettura, nè per equipollenza; ma dev'essere solenne, e nella forma specifica, e vedersi ocularmente, originale, e nudo. Dispaccio de' 10. Febbrajo 1772. rimesso al Caporuota D. Carlo Paoletti.

(s) Cum Senatus temporibus Divi Marci permiserit collegiis legare, nulla dubitatio est, quod si corpori cui licet coire legatum sit, debeatur. Cui autem non licet, si legetur, non valebit, nisi singulis legetur. Hi enim, non quasi collegium, sed quasi certi homines admittentur ad legatum. l. 20. ff. de reb. dub.

SE-

SEZIONE III.

Quali cose si possono legare.

PER quel che riguarda le cose legate, convien notare una distinzione di legati di due sorte; una de' legati di cose la cui proprietà passa a' legatarj, e l'altra de' legati, in cui il legatario non acquista niuna proprietà, ma solo un godimento per qualche tempo, o durante la sua vita, come un usufrutto, una pensione, alimenti, o altra rendita annuale. Nella presente Sezione, ed in quella, che segue si spiegheranno i legati della prima sorte, e quelli della seconda formeranno la materia della quinta Sezione.

S O M M A R J.

1. Si può legare tutto quel che è in commercio.
2. Non si possono legare cose pubbliche, o sagre.
3. Si può legare una cosa di un'altra persona.
4. Un testatore può legare una cosa, che sa non esser sua.
5. Il legato è nullo se il testatore la credeva sua.
6. Eccezione dell'articolo precedente.
7. Se la cosa appartiene all'erede, è cosa indifferente, che il testatore sappia, o ignori questo fatto.
8. Se la cosa legata è del legatario, è inutile il legato.
9. Se il legatario ha acquistato a titolo lucrativo ciò, che gli è stato legato, sarà nullo il legato.
10. Legato della medesima cosa ad un' istessa persona da due testatori.
11. Due legati di una medesima somma non sono due legati d'una medesima cosa.
12. Il legato di un fondo, di cui il testatore ha soltanto una porzione, è ridotto a questa porzione.
13. Legato ad un debitore di ciò che può dovere.
14. Il legato di quel che deve uno di due obbligati discarica lui solo.
15. Il legato di una dilazione ad un debitore lo discarica dagli interessi.
16. In qual senso il padre tutore del suo figlio può esser discaricato dal render conto.
17. Legato di una cosa impegnata.
18. Si possono legar cose, che non sono ancora esistenti.
19. Legato di una certa quantità da prendersi su di una raccolta, o in un dato luogo.
20. Legato indefinito di mobili.
21. Il legato di una cosa specificata come appartenente al testatore è nullo, se la cosa non si trova tra' suoi beni.
22. Come si dee intendere il legato di una cosa indeterminata nella sua specie.
23. Legato di un' opera da farsi.
24. E' nullo il legato vago di un fondo, se il testatore non ne avesse alcuno.

1. Si può legare tutto quel che è in commercio. I. SI possono legare cose di ogni sorte, mobili, o stabili, dritti, servitù, e cose di ogni altra natura, le quali sieno in commercio, e che possano passare dall'uso di una persona, a quello di un'altra (a).

2. Non si possono legare cose pubbliche, o soggette al dominio pubblico. II. Non potendosi legare se non quel che può passare all'uso del legatario, per ciò non avrebbe effetto il legato di una cosa pubblica, o di un luogo sacro, ed il legatario non avrebbe neppure la stima delle cose di questa sorte, tanto se il testatore ne avesse ignorata la qualità, quanto se gli fosse stata nota; ed in quest'ultimo caso si riputerebbe stolta una tale disposizione (b).

3. Si può legare una cosa di un'altra persona. III. Quantunque non si possa disporre di ciò che appartiene ad altri; tuttavia un testatore può legare una cosa altrui (c); ed un tal legato può avere, o no il suo effetto, secondo le regole, che seguono.

Osservazione.

Sebbene sembri cosa strana il potersi legare una cosa, di cui non abbiamo diritto di disporre, e soprattutto una cosa, che sappiamo esser di un'altra, e sebbene non paja possibile, che una persona sensata faccia una tal disposizione, tuttavia potendo un testatore obbligare il suo erede di comprare un fondo pel comò d'un legatario, questo sarebbe in realtà legare una cosa altrui. Laonde qualche si dirà negli articoli seguenti, ha rapporto alle disposizioni di questa qualità, o a quelle che son tali, che si può giudicare di non aver voluto il testatore fare un legato ridicolo, per esempio, della casa del suo vicino, senza che alcuna circostanza giustificasse dalla bizzarria una tal disposizione: poichè debbe avere qualche fondamento, e qualche motivo, che s'accorda col buon senso, e la rend giusta.

Pare, che non si debbano intendere in questo senso le regole che nel Diritto Romano si veggono su questa materia, e sembra che gli Autori di queste regole non abbiano dovuto, nè voluto autorizzare disposizioni impertinenti di cose, in cui nè il testatore, nè l'erede non avessero alcun dritto, senza che alcuna circostanza rendesse ragionevole una tal disposizione: siccome deesi parimente credere, che permettendo ad un testatore di legare ciò che non gli appartenesse, la loro intenzione non è stata, che un erede potesse in coscienza donare, ed un legatario ritenere una cosa legata, che non appartenesse nè al testatore, nè all'erede. Si aggiunge quest'ultima riflessione a causa del parere di alcuni Autori, i quali han creduto, che il Diritto Canonico condanna come illecito ogni legato di una cosa altrui, e si fondano su la Decretale del capo quinto, *de testamentis*, sebbene questa riguardi soltanto un caso particolare, in cui il legatario impossessatosi della cosa legata ricusasse di restituirla, pretendendo fondarsi sulla regola del Diritto Civile,

(a) Corpora legari omnia, & iura, & servitutes possunt. l. 4. ff. de legat. l. 1. v. l'artic. seguente.

(b) Campus Martius, aut Forum Romanum, & ea pradia Caesaris quae in forma patrimonii redacta sub procuratore patrimonii sunt, si legentur, nec aestimatio eorum debet praestari. l. 39. §. penult. & ult. ff. de legat. l. 1. Furiosi est talia legata testamento adscribere. dist. l. §. 8. in f.

Quel che in questo articolo si è detto di un luogo sacro, bisogna intenderlo de' luoghi santi, sacri, o benedetti, destinati ad un uso pubblico, come una Chiesa, o un Cimitero. Dapoichè il legato di una casa in cui vi fosse una Cappella per uso di questa casa, comprenderebbe la Cappella; del pari che il legato che facesse un Ecclesiastico della sua Cappella di argento ne comprenderebbe i vasi sacri.

(c) Non solum testatoris vel heredis res, sed etiam aliena legari potest. §. 4. Inst. de leg.

vile, che avea permesso di legargliela. Niuno ha potuto mai pensare, che in un simil caso il legato dovesse spogliare il proprietario. Ecco i termini della citata Decretale: *Filius noster F. conquestus est, quod quondam P. pater suus aliqua Ecclesiae vestrae, sepulturae suae gratia juris alieni reliquit. Et quidem leges huius saeculi hoc habent, ut haeres ad solvendum cogatur, si auctor ejus rem legavit alienam, sed quia lege Dei, non autem lege huius saeculi vivimus, valde mihi videtur injuriosum, ut res tibi legatae, quae cujusdam Ecclesiae esse perhibentur, a te teneantur, qui aliena restituere debuisti.* Sembra veramente che i termini di questa Decretale condannino in generale la regola del Diritto Civile, come opposta alla Legge Divina; ma poichè questo riguarda soltanto la ingiustizia del legatario, e non essendo per niente contrario alla Legge Divina un legato conforme a quel che di sopra abbiain osservato, o al caso, che si spiegherà nell'articolo sesto, per dare a questa Decretale il giusto senso, che può avere, conviene riferirla più tosto al cattivo uso, che si volesse fare della regola del Diritto Civile, che alla regola stessa.

IV. Se il testatore sapea che la cosa da lui legata non era sua, l'erede sarà tenuto, o a dar la cosa stessa al legatario, se può averla dal padrone ad un prezzo discreto (d), o se non può, o non vuole comprarla (e), ne dovrà la stima. Dapoichè la intenzione del testatore è stata, che il legatario profitasse del legato. Ma non si presumerà che il testatore abbia saputo di non esser suo quel che legava, qualora non si prova questo fatto; e tocca al legatario di produrne la prova, poichè colui, che domanda è obbligato di stabilire il suo dritto (f).

V. Se non si prova, che il testatore sapea di non esser sua la cosa legata, sarà nullo il legato. Dapoichè si presume che egli la donava credendola sua, e che altrimenti non avrebbe caricato il suo erede di un legato di questa natura (g).

VI. Se il legato di una cosa, che il testatore credea sua, e che in realtà appartenesse ad un altro, fosse stato fatto in favore di un congiunto del testatore, o di una persona, a cui contemplazione dovesse fare un tal legato, avrebbe quell'effetto, che le circostanze potessero esigere. Così, per esempio, se un testatore, senza lasciar alcuni beni alla sua vedova, le avesse legato l'usufrutto di un fondo non suo, ma che credea esser suo, pensando, che fosse compreso in una successione ricadutagli poco prima della sua morte, l'erede di questo testatore sarebbe obbligato di somministrare alla vedova una rendita annuale del valore di quest'usufrutto, o l'usufrutto stesso, se potesse convenire col proprietario per un prezzo discreto (h).

VII.

(d) Aliena (res) legari potest, ita ut heres cogatur redimere eam, & praestare: vel si eam non potest redimere, aestimationem ejus dare. §. 4. Inst. de leg.

Si aedes alienas, ut dares damnatus sis, neque eas ulla conditione emere possis, aestimare judicem oportere Atteius scribit, quanti aedes sint, ut, pretio soluto, heres liberetur. l. 30. §. ult. ff. de leg. 3.

(e) Idem juris est, & si potuisses emere, non emeres. D. §. ult. in f.

(f) Et verius est ipsum qui agit, id est legatarium, probare oportere scivisse alienam rem legare defunctum: non heredem probare oportere, ignorasse alienam: quia semper necessitas probandi incumbit illi qui agit. §. 4. in f. inst. de leg. v. l'artic. seguente.

(g) Quod autem diximus alienam rem posse legari, ita intelligendum est, si defunctus sciebat alienam rem esse; non, si ignorabat. Forsitan enim si scivisset alienam rem esse, non legasset. Et ita Divus Pius rescripsit. §. 4. Inst. de leg.

Videri potius quod habere se crederet, quam quod onerare heredes vellet, legasse. l. 36. in f. ff. de usu & usufr. leg.

(h) Cum alienam rem quis reliquerit, siquidem sciens, tam ex legato, quam ex fideicommisso, ab eo qui legatum seu fideicommissum meruit, peti potest. Quod si suam esse putavit, non aliter valet relictum, nisi proximae personae vel uxoris, vel alii tali personae datum sit, cui legatarius esset, & si scisset rem alienam esse. l. 10. ff. de legat.

7. Se la cosa appartiene all'erede, e la cosa legata è la stessa, non si dovrebbe presumere che, se avesse saputo di non esser sua, non l'avrebbe legata, e che non avrebbe voluto incaricare il suo erede a procurarla per altre vie, giacchè avrebbe potuto giustamente giudicare di essere egualmente facile al suo erede di dare una cosa propria, che una cosa dell'eredità. Quindi deesi al contrario presumere, che volendo far questo legato, non gli fosse stato d'impedimento l'aver saputo, che la cosa era del suo erede (i).

8. Se la cosa legata è del legatario, e non potrebbe costui acquistare un nuovo dritto su di ciò che gli appartenesse in pieno dominio. E si dee presumere, che qualora il testatore l'avesse saputo, non avrebbe fatta una tal disposizione. Perciò rimarrebbe sempre nulla, quando anche in progresso di tempo avvenisse, che questo legatario alienasse la cosa a lui legata, e non potrebbe neppure pretenderne la stima (l).

9. Se il legatario ha acquistato a titolo lucrativo ciò che gli è stato legato, sarà nullo il legato. IX. Se dopocchè un testatore avesse legata una cosa non sua, sapendo bene, che non gli apparteneva, il legatario ne acquistasse la proprietà a titolo oneroso, come per una vendita, sussisterebbe il legato, e glie ne sarebbe dovuta la stima, perchè dovrebbe profittare del legato. Ma se avesse acquistata la cosa a titolo lucrativo, come per una donazione, o per un altro legato che glie ne avesse fatto il proprietario, rimarrebbe nullo il legato del testatore, cui non apparteneva la cosa, purchè non apparisse di aver egli voluto, che il legatario in questo caso, oltre la cosa stessa, ne avesse la stima. Ma se non fosse chiara questa volontà, basterebbe al legatario di profittare della medesima cosa, che il testatore voleva dargli, sebbene per un'altra via, giacchè si adempirebbe con ciò la volontà del testatore (m).

10. Legato della medesima cosa ad un'istessa persona. X. Se avvenisse che due testatori avessero legata la medesima cosa ad una persona, e che per effetto di uno de' due legati si fosse il legatario renduto padrone della cosa legata, non potrebbe costui pretendere di avere per l'altro legato la stima. Dapoicchè si sarebbe adempita la volontà di amendue i testatori, giacchè avrebbe avuto qualche l'uno, e l'altro voleano dargli. Ma se con uno de' due testamenti avesse ricevuto la stima prima di aver la cosa, di cui potesse poi far acquisto coll'altro legato del testatore, che ne fosse il padrone, ne profitterebbe, e l'erede

(i) Si rem tuam, quam aestimabam meam, te herede instituto, Titio legem, non est Nera-
tij Prisci sententia, nec constitutioni locus, qua
cavetur, non cogendum praestare legatum here-
dem. Nam succursum est heredibus, ne cogeren-
tur redimere quod testator suum existimans reli-
quit. Sunt enim magis in legandis suis rebus,
quam in alienis comparandis & onerandis heredi-
bus faciliores voluntates. Quod in hac specie
non evenit, cum dominium rei sit apud heredem.
l. 67. §. 8. ff. de legat. 2.

(l) Sed si rem legatarii quis ei legaverit, in-
utilis est legatum, quia quod proprium est ipsius
eius, non debetur, nec ipsa res, nec aestimatio
eius. §. 20. Inst. de legat. l. 13. C. eod.

(m) Si res aliena legata fuerit, & ejus rei, vi-
vo testatore, legatarius dominus factus fuerit; si
quidem ex causa emptionis, ex testamento actio-
ne pretium consequi potest. Si vero ex causa
lucrativa, veluti ex donatione, vel ex alia simili
causa, agere non potest. Nam traditum est duas
lucrativas causas in eundem hominem & eandem
rem concurrere non posse. §. 6. Inst. de legat.

Fideicommissum relictum; & apud eum cui re-
lictum est ex causa lucrativa inventum, extingui
placuit: nisi defunctus aestimationem quoque ejus
praestari voluit. l. 21. §. 1. ff. de legat. 3.

Quero cum corpora legata etiam nunc ex lu-
crativa causa possideantur, an a substitutis peti
possint. Respondi, non posse. l. 88. §. 7. in f.
de leg. 2.

e l'erede sarebbe tenuto a dargliela (n); poichè la stima che ha ricevuto non di-
scaricherebbe l'erede di colui, che avea legata una cosa, di cui era padrone, e
non sarebbe giusto, che quest'erede profitasse della cosa legata.

*11. Due le-
gati di una
medesima
somma non
sono due le-
gati d'una
medesima
cosa.*
XI. Tra i legati di una medesima cosa non conviene annoverare quelli che con-
sistessero in una somma simile di danaro, o in una simile quantità di quelle cose,
che si danno a numero, a peso, o a misura; ma solamente quelli, in cui due
testatori legassero un medesimo fondo, o altra cosa singolare, e che in sostanza
fosse la stessa. Laonde avrebbero il loro effetto i legati di somme simili ad un
medesimo legatario ne' testamenti di due persone; e se due testatori avessero le-
gato ciascuno una pensione, o gli alimenti ad un legatario, tanto se la somma
fosse diversa, quanto se fosse la stessa, acquisterebbe amendue i legati, poichè
ognuno di questi testatori avrebbe avuta intenzione di donare del proprio; quindi
il legato di uno non impedirebbe l'effetto di quello dell'altro; e lo stesso sarebbe
di due vitalizj, o di due rendite di altra natura, se avendone il legatario acqui-
stata una per donazione, o per qualche altro titolo, gli fosse poi legata l'altra
con un testamento (o).

*12. Il te-
gato di un
fondo, di
cui il te-
statore ha
soltanto
una porzio-
ne, è ridot-
to a questa
porzione.*
XII. Se un testatore, che avesse un fondo comune con un'altra persona, ne fa-
cesse un legato, senza mentovare la sua porzione, ma dicendo semplicemente,
che gli lega questo fondo, il legato avrebbe il suo effetto soltanto per la porzio-
ne, che spettasse al testatore: poichè si presumerebbe di non aver inteso dare di
questo fondo, se non qualche potevagli appartenere (p).

*13. Legato
ad un debi-
tore di ciò
che può de-
vere.*
XIII. Un creditore può legare al suo debitore tutto il debito, o una parte; ma
questo legato, del pari che tutti gli altri, non fa verun pregiudizio a' creditori
del testatore, i quali son preferiti a tutti i legatarij, come si è detto nell'ar-
ticolo ultimo della Sezione prima; ed il debitore legatario non rimarrà discari-
cato se non in caso, che nell'eredità vi sieno beni bastanti, e per tutt'i credi-
tori del testatore, e per la falcidia dovuta al suo erede, come si dirà nel Titolo
seguito (q).

(n) Hac ratione, si ex duobus testamentis ea-
dem ex eadem debeatur, interest utrum rem an
aestimationem ex testamento consecutus sit. Nam
si rem habet, agere non potest; quia habet eam
ex causa lucrativa: si aestimationem, agere po-
test. §. 6. in f. inst. de legat.

(o) Titio Sejo tesseram frumentariam comparari
voluit post diem trigesimum a morte ipsius. Qua-
ro, cum Sejus, viva testatrice, tesseram frumen-
tariam ex causa lucrativa habere cepit, nec pos-
sit id quod habet petere, an ei actio competat;

Paulus respondit, ei de quo quaeritur, pretium
tesseræ praestandum, quoniam tale fideicommis-
sit. l. 87. ff. de legat. 2.

(p) Cum fundus communis legatus sit, non
adjecta portione, sed meum nominaverit, portio-
nem deberi constat. l. 5. §. 2. ff. de legat. 1.

(q) Liberationem debitori posse legari jam cer-
tum est. l. 2. ff. de liber. legat.

Omnibus debitoribus ea quæ debent recte le-
gantur, licet domini eorum sint. l. 1. ff. eod.

Osservazione.

Da' due testi qui citati apparisce che nel Diritto Romano si era dubitato se un creditore potesse legare il debito al suo debitore. Il dubbio era fondato, come si rileva da queste parole, *licet domini eorum sint*, su di ciò, che non si può legare ad una persona la sua propria cosa, e che il debito appartiene anche al debitore, fino a che non se ne spoglia pagando il suo creditore. Non si fa quest'osservazione se non a causa della difficoltà, che il lettore potrebbe trovare ne' citati testi: poichè in quanto alla validità d'un tal legato, chi può dubitarne? Ma su questo proposito si dee soggiungere una riflessione da farsi in un altro testo, che riguarda una maniera, onde un testatore potrebbe soddisfare il suo debitore. E' per l'appunto una legge ove si dice, che se un creditore infermo avesse consegnato ad una terza persona il titolo di ciò che gli fosse dovuto da un suo debitore, incaricandola di restituirgli questo titolo nel caso che guarisse, e di farlo passare in mano del debitore in caso che morisse, e si fosse avverato quest'ultimo caso, l'erede del creditore non potrebbe riscuotere il debito da questo debitore (*). Intorno a questa decisione convien notare, che non sarebbe giusta una tale disposizione, e che dovrebbe eseguirsi con diverse precauzioni secondo le diverse circostanze: dapoichè in primo luogo sarebbe nulla, se si facesse in frode de' creditori di colui, che desse un tale ordine. In secondo luogo poi, essendo questa disposizione una donazione a causa di morte, sarebbe perciò soggetta ad esser diminuita, sì per la falcidia dell'erede, della quale si parlerà nel Titolo seguente, come anche per le legittime de' figli; e sarebbe parimente soggetta alla riduzione, che le Consuetudini fanno delle disposizioni a causa di morte in favore degli eredi del sangue. Ma quando non vi fosse alcuna causa di riduzione, o di diminuzione, e si trattasse soltanto della validità di una tale disposizione, vi potrebbero nascere difficoltà secondo le circostanze. Così, per esempio, se si suppone, che il creditore di una rendita avesse depositata la copia del contratto in mano d'una terza persona, per farla passare dopo la sua morte al suo debitore, non essendovi altra pruova di questa volontà se non che la dichiarazione, che il depositario ne facesse, e rimanendo nel suo stato il titolo del credito, essendo in mano del Notajo la minuta, la semplice dichiarazione di questo depositario non basterebbe per provare una disposizione a causa di morte, e per annullare un debito, di cui sussistesse il titolo, e di cui non vi fosse alcuna quitanza. Ma supponendosi, che il titolo del credito fosse un obbligo, di cui non vi fosse minuta, e che l'erede del creditore ne avesse fatto un sequestro tra le mani del depositario, prima di averlo consegnato al debitore, pretendendo contrastare la validità di una tal disposizione, o non convenendo che il defunto avesse avuta questa intenzione; in tal caso parrebbe, che la quistione dovesse dipendere dalle circostanze della somma, de' beni del defunto, dalla qualità del depositario, e da altre circostanze, che potessero far giudicare, se la dichiarazione del depositario dovesse supplire al difetto di una disposizione a causa di morte nelle debite forme.

XIV.

(*) Si quis decedens Chirographum Seii Titio dedit: Ut post mortem suam Sejo det, aut, si convalesceret, sibi redderet: Deinde Titius, defun-

cto donatore, Sejo dedit, & heres ejus petat debitum, Sejus doli exceptionem habet. l. 3. §. 2. ff. de liber. leg.

XIV. Se un testatore, verso di cui fossero obbligati in solido due debitori, lega ad uno di loro il suo debito, questo legato discaricherà solamente il debitore legatario, e l'altro rimarrà obbligato per la sua porzione: poichè sebbene il legatario fosse obbligato per tutto il debito, nondimeno il legato ha tutto l'effetto riguardo a lui; discaricandolo della sua porzione, e non sarà tenuto a quella dell'altro, il quale la dovrà egli solo (r). Ma se questi debitori fossero socj, ed apparisse, che il testatore avesse voluto annullare il debito in favore della società, allora il legato sarebbe comune ad entrambi (s).

XV. Un testatore può legare al suo debitore la dilazione di ciò che gli deve; e un tal legato avrà questo effetto, che l'erede non potrà durante questa dilazione esigere interessi; e molto meno ancora potrebbe pretendere danni, ed interessi, qualora il debito fosse di tal natura, che la mancanza di pagamento potesse darvi luogo (t).

XVI. Se un figlio, di cui avesse il padre esercitata la tutela, morendo senza figli, prima che gli fosse stato renduto il conto di questa tutela, ordinasse col suo testamento, che i suoi eredi, se ne chiamasse altri con suo padre, non potessero domandargli alcun conto della sua amministrazione, tale disposizione avrebbe tutto il suo effetto: poichè potea anche non dar cosa alcuna a questi eredi. Ma se il testatore avesse figli, a' quali dovesse render conto il loro avo, allora si dovrebbero dare ad una tale disposizione quei temperamenti, che l'equità potesse richiedere secondo le circostanze, per non obbligare questo avo a tutto quel che si potrebbe esigere da un altro tutore, e per non ledere neppure il favore de' figli, avendo riguardo a quello del di lui interesse (u).

Osservazione.

Intorno alla regola spiegata in quest'articolo conviene osservare, che si è disposta d'una maniera da potersi adattare alla nostra usanza: dapoichè non osserveremo la regola tale quale viene spiegata nel testo citato su quest'articolo; e se un padre, che avesse avuta la tutela di un suo figlio avendo anche altri figli, ed avesse alienato beni di quello, del quale avea avuta la tutela, ed avesse riscosso crediti, sarebbe tenuto a renderne conto a' suoi nipoti eredi di loro padre, del quale avesse avuta la tutela, giacchè non sarebbe giusto, che gli altri suoi figli profittassero de' beni di loro fratello in pregiudizio de' suoi figli loro nipoti.

Tom. IV.

E

Ri-

(r) Si cum alio sim debitor, puta duo rei fuimus promittendi, & mihi soli testator consultum voluit; agendo consequar, non ut accepto liberer, ne etiam conreus meus liberetur contra testatoris voluntatem, sed pacto liberator. l. 3. §. 3. ff. de liber. leg.

(s) Consequenter quaeritur an & ille socius pro legatario habeatur cujus nomen in testamento scriptum non est, licet commodum ex testamento ad utrumque pertineat, si socii sint? Et est verum non solum cum, cujus nomen in testamento scriptum est legatarium habendum, verum cum quoque qui non est scriptus si & eius contemplatione liberatio relicta esset. D. l. 3. §. 4.

(t) Illud videndum est, an ejus temporis intra quod petere heres vetitus sit, vel usuras vel pœnas petere possit; & Priscus Neratius existima-

bat, committere eum adversus testamentum, si petisset. Quod verum est. l. 8. §. 2. de liber. legat. V. l' articolo 3. della Sezione 2. degl' interessi, de' danni ed interessi.

(u) Titius, testamento facto, & filiis heredibus institutis, de patre tutore suo quondam facto ita locutus est: Seium patrem meum liberatum esse volo ab actione tutelæ. Quæro, hæc verba quatenus accipi debent, id est, an pecunias, quas vel ex venditionibus rerum factis, aut nominibus exactis, in suos usus convertit, vel nomine suo fueraverit, filius & heredibus testatoris nepotibusque debeat reddere? Respondit, cum, cujus notio est, æstimaturum. Præsumptio enim propter naturalem affectum facit omnia patri videri concessa: nisi aliud sensisse testatorem ab heredibus ejus approbetur. l. 28. §. 3. ff. de liber. leg.

Riguardo a' conti dell'amministrazione, che i padri possono avere de' beni de' loro figli, si può notare, che secondo la disposizione di alcune Consuetudini, i padri son tutori, e custodi de' loro figli, ed hanno il godimento delle loro rendite senza che sieno tenuti a renderne conto; il che s'intende solo de' godimenti, e non delle alienazioni, che il padre avesse potuto fare.

^{17. Legato di una cosa impegnata.} XVII. Se un testatore lega una cosa data in pegno ad un suo creditore, l'erede sarà tenuto di pagare il debito per riscuotere, e consegnare al legatario la cosa legata, purchè i termini del legato, o altre pruove non facessero giudicare di aver voluto il testatore incaricare il legatario di questo pagamento; che se dal creditore si fusse venduto il pegno pel debito; sarebbe l'erede tenuto di darne il valore a questo legatario, se non provasse, che l'intenzione del testatore fosse stata, che in tal caso fosse nullo il legato (x).

Osservazione.

Nell'articolo non si è messo quel che si dice nel qui citato §. 5. *inst. de legat.* che l'erede non è tenuto di riscuotere la cosa legata, se non in caso che il testatore sapesse, che quella era impegnata: poichè si dee sempre presumere, che ognuno sappia quel che riguarda il fatto proprio, e che un debitore non ignori ciò che deve, e che i di lui beni sono ipotecati per li suoi debiti, tanto se abbia dato qualche cosa in pegno al suo creditore, quanto se abbia solamente obbligato i suoi beni: ed oltracciò si può osservare, che nel primo testo citato su questo articolo, ed anche nel principio della legge 57. *de legat. 1.* si dice, che il legatario non è tenuto a riscuotere la cosa legata, sebbene il testatore avesse ignorato, che quella era impegnata, se si giudica, che, qualora lo avesse saputo, avrebbe fatto a questo legatario un altro legato simile; perciò essendo sempre ben naturale questa presunzione, è altresì naturale, che l'erede riscuota la cosa legata. Al che si può aggiungere, che pel secondo testo citato su quest'articolo, pare, che il legatario non sia tenuto di soddisfare il debito, se non in caso, che ne sia incaricato col testamento, e che se lo paga, può farsi surrogare al creditore per ricuperare contro l'erede ciò che avrà pagato. E si può dire finalmente, che nella nostra usanza non può avvenire, che un legatario sia tenuto a riscuotere la cosa legata, se il testatore non ve lo ha obbligato: poichè secondo questi testi essendovi l'erede tenuto, qualora il testatore sapea, che la cosa legata erasi data in pegno, e nella nostra usanza essendo tutt'i debiti ipotecarij fondati sopra titoli, che obbligano generalmente tutt'i beni del debitore, si dee sempre supporre, che era noto il pegno al debitore; e nel caso di un legato di mobili dati in pegno ad un creditore, nè tampoco può il testatore ignorare questo pegno. Quindi vedesi, che nella nostra usanza non vi può essere occasione di provare la cognizione, che il testatore potev' avere del pegno della cosa legata, essendo tali prove per altri ri-

(x) Prædia obligata per legatum vel fideicommissum relicta heres luere debet. Maxime cum testator conditionem eorum non ignoravit; aut si scisset, legaturus tibi aliud quod minus non esset, fuisset. Si vero a creditore distrahta sunt, pretium heres exsolvere cogitur, nisi contraria defuncti voluntas ab herede ostendatur. l. 6. C. de fideic.

Quod si testator eo animo fuit, ut quancumque liberandorum prædiorum omnis ad heredes suos

pertinere noluerit, non tamen aperte utique de his liberandis senserit; poterit fideicommissarius per doli exceptionem a creditoribus qui hypothecaria secum agerent consequi, ut actiones sibi exhiberentur. Quod quancumque suo tempore non fecerit, tamen per jurisdictionem Præsidis Provincie id ei præstabitur. l. 57. in f. ff. de leg. 1. V. l. 15. ff. de dote præleg. §. 5. inst. de legat. V. l'artic. 25. della Sez. 11.

guardi opposte a questa medesima usanza. Laonde fuori del caso di una espressa volontà del testatore, il quale obbligasse il legatario a riscuotere la cosa legata, questo peso sembra riguardar sempre l'erede.

XVIII. Si possono legar cose non ancora esistenti, ma che esisteranno, come i frutti, che nasceranno da un fondo, o il profitto che si ricaverà da qualche traffico, e siffatti legati contengono la condizione, se la cosa legata in questa maniera esista a suo tempo, ed hanno il loro effetto secondo l'evento (y).

XIX. Se un testatore avesse legato una certa quantità di frumento da prendersi su d'una ricolta, o in un granajo, ed intanto non vi si trova questa quantità, il legato si limiterà a quel che vi potrà essere, sebbene in minor quantità di ciò che fosse stato legato (z). Ma se il legato fosse di una certa quantità di grano, senza determinare donde si dovesse prendere, sarebbe dovuta, ancorchè non se ne trovasse nell'eredità (a), del pari che sarebbe dovuto un legato d'una somma di danaro, se vi fosse, o no nella successione (b).

XX. Quando un testatore ha legato mobili, come le sue tapezzerie, ed altri mobili, che servivano per addobbo della sua casa, o pure i mobili d'una casa di campagna per uso di agricoltura, un tal legato avrà que' limiti, o quella estensione, che gli potrà dare l'espressione, o la volontà del testatore. E se apparisse di non aver egli voluto dare, se non quel che avea nel tempo del testamento, non vi sarà compreso ciò che potesse poi acquistare. All'opposto se apparisca, che il legato s'intende de' mobili, che si troveranno nel tempo della sua morte, vi sarà compreso tutto quel che si troverà allora essere della natura delle cose legate (c).

XXI. Quando un testatore fa un legato di una data cosa, che egli specifica come sua, il legato non avrà il suo effetto se non in caso che questa cosa si trovi esistente nella successione. Così, per esempio, se avesse detto, io lego al tale il mio oriuolo, o il mio diamante, e non si trovasse nella successione nè diamante, nè oriuolo, sarebbe nullo il legato (d). Ma se avesse detto, io lego un diamante, E 2

(y) Etiam ea quæ futura sunt legari possunt.

l. 17. ff. de legat. 3.

Quod in rerum natura adhuc non sit, legari posse, veluti quidquid illa ancilla peperisset, constitit. l. 24. ff. de legat.

(z) Cum certus numerus amphorarum vini legatus esset, ex eo quod in fundo Semproniano natum esset, & minus natum esset, non amplius deberi, placuit, & quasi taxationis vicem obtinere hæc verba, quod natum erit. l. 5. de rit. vin. vel ol. leg.

Si quis legaverit ex illo dolio amphoras decem: & si non decem, sed pauciores inveniri possint: non extinguuntur legatum, sed hoc tantummodo accipit, quod invenitur. l. 8. §. 2. ff. de leg. 2.

(a) Si cui vinum sit legatum centum amphorarum, cum nullum vinum reliquisset, vinum heredi empturum, & præstaturum. l. 3. ff. de rit. vin. vel ol. legat.

(b) Si pecunia legata in bonis legantis non sit, solvendo tamen hereditas sit, heres pecuniam legatam dare compellitur, sive de suo, sive ex venditione rerum hereditariarum, sive unde voluerit. l. 12. ff. de legat. 2.

(c) Lucius Titius fundum, uti erat instructus,

legaverat. Quæsitum est, fundus instructus quemadmodum dari debeat: utrum sicut instructus fuit mortis patris familie tempore, ut quæ medio tempore agnata, aut in fundum illata sunt, heredis sint: an vero instructus fundus eo tempore inspicere debeat, quo factum est testamentum, an vero eo tempore, quo fundus peti coeperit, ut quid eo tempore instrumenti deprehendatur, legatario proficiat. Respondit, ea quibus instructus sit fundus, secundum verba legati, quæ sunt in eadem causa, cum dies legati cedat, instrumento contineri. l. 28. ff. de instr. vel instr. leg.

Si ita esset legatum, vestem meam, argentum meum, damnatus esto dare: id legatum videtur, quod testamenti tempore fuisset; quia præsens tempus semper intelligitur, si aliud comprehensum non esset. Nam cum dicit, vestem meam, argentum meum, hac demonstratione meam præsens non futurum tempus ostendit. l. 7. ff. de aur. arg. V. gli articoli 13. e 14. della Sez. seguente.

(d) Species nominatim legata, si non reperiantur, nec dolo heredis deesse præbentur, peti ex eodem testamento non possunt. l. 32. §. 5. ff. de leg. 2.

18. Si possono legar cose, che non sono ancora esistenti.

19. Legato di una certa quantità da prendersi su d'una ricolta, o in un dato luogo.

20. Legato indefinito in mobili.

21. Il Legato di una cosa specificata come appartenente al testatore è nullo, se la cosa non si trova tra i suoi beni.

mante, o un oriuolo, sarebbe dovuto il legato, ed avrebbe il suo effetto, come si spiegherà nell'articolo seguente.

22. Come si dee in-
endere il
legato di
una cosa in-
determina-
ta nella sua
specie.
XXII. Si può legare non solo una certa cosa particolarmente disegnata, come il tal cavallo, il tale oriuolo, la tale tapezzeria, ma anche indefinitamente, ed in generale un cavallo, una tapezzeria, un oriuolo, o altre cose simili. E poichè tali cose possono essere di diverse qualità nella medesima specie, qualora il legato non ne indica il prezzo, o non determina in particolare quale debba essere la cosa legata, o che ve ne siano molte nella successione, o che non ve ne siano affatto, non potrà l'erede dar la peggiore, nè il legatario potrà scegliere la migliore. Ma questo legato si modererà secondo le circostanze della qualità del testatore, e del legatario, e secondo le altre circostanze, che potranno far conoscere la volontà del testatore (e), giusta la regola spiegata nell'articolo 10 della Sezione 7 de' Testamenti, e giusta le altre regole, che saranno spiegate nella Sezione 7 del presente Titolo de' Legati.

23. Legato di un'opera da farsi.
XXIII. Non solo si possono legare somme di danaro, dritti, crediti, ed ogni altra cosa, ma eziandio qualche opera da farsi, come se un testatore incarica il suo erede di ristaurare la casa di qualche povero, o di fare qualche altro lavoro, sia per uso pubblico, o per qualche persona in particolare (f).
24. E' nullo il legato vago di un fondo, se il testatore non ne avesse alcuno.
XXIV. Se un testatore, avendo due, o più case, ne legasse una, senza determinare con qualche circostanza quale volesse legare, avrebbe vigore il legato, e l'erede sarebbe tenuto a darne una, secondo le regole, che saranno spiegate nella Sezione 7. Ma se il testatore, che avesse legato una casa non ne possedesse alcuna, o pure se non avendo alcun fondo facesse un legato vago di un fondo indefinitamente, rimarrebbero senza verun effetto tali legati; poichè non si saprebbe quale fosse stata l'intenzione del testatore; e potrebbesi dire, ch'egli stesso non sapea, e che ha voluto beffare quello cui ha fatto un tal legato (g).

(e) Legato generaliter relicto, veluti hominis; Cajus Cassius scripsit, id esse observandum, ne optimus vel pessimus accipitur: quæ sententia rescripto Imperatoris nostri & Divi Severi juvenon posse eligi. l. 37. ff. de legat. 1.
Illud verum est heredem in hoc teneri, ut non pessimus det. l. 110. eod. V. l' articolo 2. e gli altri seguenti della Sezione 7.
Convien notare la differenza tra il caso di questo articolo, e quello di un legato che dasse al

legatario il diritto di scegliere, che sarà spiegato nell'articolo 5. della Sezione 7.

(f) Si testator dari quid jussisset, aut opus fieri. l. 49. §. ult. ff. de leg. 2.

(g) Si domus alicui simpliciter sit legata, neque adjectum, quæ domus: cogentur heredes, quam vellet domum ex his quas testator habebat, legatario dare. Quod si nullas ædes reliquerit, magis derisorium est quam utile legatum. l. 71. ff. de legat. 1.

Se

SEZIONE IV.

Degli accessori delle cose legate.

SOMMARIO.

1. Definizione degli accessori.
2. Due sorte di accessori.
3. Come distinguesi quel che è accessorio.
4. Accessorio di una casa.
5. L'edifizio è un accessorio del fondo, ed anche quel che si aggiunge alla sua estensione.
6. Altro accessorio della medesima natura.
7. Come appartenga o no al legatario quel che si aggiunge al fondo legato.
8. Quando l'aumento del fondo legato ha l'effetto di rinvocare il legato.
9. Il legato di un fondo comprende la servitù necessaria per questo fondo in un altro dell'eredità.
10. Servitù reciproca tra legatari di due case contigue.
11. Il legatario dee aver l'uso della cosa legata.
12. I mobili delle case, tanto di città, quanto di campagna, non ne sono accessori.
13. Come s'intendano gli accessori d'una casa di campagna.
14. Legato d'una casa con i mobili.
15. Le scritture non son comprese nel legato di tutto ciò, che è nella casa.
16. L'accessorio può essere più pregevole della casa, alla quale è aggiunto.

I. CHiamasi accessorio di una cosa legata quel che non essendo della cosa stessa, vi ha qualche connessione, la quale fa, che non si debba separarlo, e che debba seguirla. Quindi i ferri, e la cavezza sono accessori d'un cavallo, la cornice è accessorio d'un quadro (a).
II. Si posson distinguere due sorte di accessori delle cose legate; quelli, che naturalmente accompagnano la cosa, e che senza esprimerli son compresi nel legato: e quelli, che vi si aggiungono per una disposizione particolare del testatore. Laonde il legato di un oriuolo ne comprende la cassa, ed il legato di una casa ne comprende le chiavi. Così al contrario il legato d'una casa non comprenderà i mobili, che vi si troveranno, purchè il testatore non li abbia espresso (b).
III. V'ha degli accessori di certe cose, le quali non ne sono separate, come sono gli alberi piantati in un fondo: e siffatti accessori seguono sempre la cosa legata, qualora non ne sono eccettuati. Vi son poi accessori, i quali sebbene separati dalle cose, le accompagnano tuttavia, come gli arnesi di una muta di cavalli di carrozza, ed altri simili. Inoltre vi può essere una catena di accessori, come gemme alla cassa d'un oriuolo. Vi sono finalmente certe cose di cui si può dubitare, se sieno, o no accessori di altri. Il che può dipendere dalla disposizione del testatore, e dall'estensione, o da' limiti, che egli dà a' suoi legati, secondo che gli piace. Quindi ne' dubbj di ciò che dee seguire la cosa legata, come suo acces-

(a) Quæ rebus accedunt. l. 1. §. 5. de pos. Ut vestis homini, equo capistrum. D. §.

(b) V. gli articoli seguenti.

1. Defini-
zione degli
accessori.

2. Due sor-
te di ac-
cessori.

3. Come di-
stinguesi
quel che è
accessorio.

50

sorio, non vi è altra regola generale, che l'intenzione del testatore, unendo la sua espressione alle circostanze, ed agli usi de' luoghi, se ve ne sono, per giudicare di ciò, che debb'essere, o no accessorio (c). Che se la disposizione d'un testatore lascia in dubbio la cosa, si può in ogni caso giudicare di ciò che si debba o no comprendere ne' legati, come accessorio, dalle regole particolari intorno a' diversi casi, che ne' seguenti articoli si spiegheranno.

IV. Se un testatore lega una casa senza specificare, che cosa intenda comprendere in questo legato, il legatario avrà il fondo, l'edifizio, e le sue pertinenze, come un cortile, un giardino, ed altre pertinenze di questa casa, colle pitture a fresco, e con altri ornamenti, o comodi, che, secondo l'espressione di alcune Consuetudini sono attaccati con ferro, o con chiodo, o sono impiestrati con gesso, affinché vi stiano per sempre; dapoichè siffatte cose hanno la natura di stabili. Ma in questi legati non vi sarà compreso alcun mobile, a riserva delle chiavi, e delle altre cose necessarie per un simile uso, se ve ne fossero (d).

V. Se chi avesse col suo testamento legato un fondo, vi facesse poi qualche aumentazione, come se aggiungesse qualche cosa all'estensione di esso fondo, o se vi facesse qualche edificio, tali accrescimenti fanno parte del fondo, ed appartengono al legatario, purchè non avesse diversamente disposto il testatore (e).

VI. Sarebbe lo stesso del legato di un terreno, qualora il testatore, dopo averlo legato, vi aggiungesse nuovi edifici, ed anche nuovi diritti, o se comperasse terreni per accrescere l'estensione o di un parco, o di alcuni poderi dipendenti dal terreno. Imperocchè tutte queste sorte di accrescimenti sarebbero accessori che seguirebbero i legati, sia per la lor natura di accessorio, o perchè non si potrebbe presumere, che il testatore avesse voluto separar tali cose per lasciarle senza il terreno al suo erede (f).

VII. Se il legato fosse di un sol fondo, e dopo il testamento il testatore vi avesse aggiunto qualche fondo contiguo, una tale aumentazione potrebbe appartenere o al legatario, o all'erede, secondo che questo nuovo acquisto potesse considerarsi come un accessorio del legato, o come un acquisto diverso. Imperocchè se, per esempio, fosse un acquisto di una piccola porzione di terra per riquadrare un campo, o per servire ad un canale d'acqua, o ad altra servitù, o anche per aumentare semplicemente di qualche estensione il fondo; siffatti acquisti sarebbero accessori che seguirebbero il legato, al par di quel che naturalmente vi si trovasse aggiunto per qualche cambiamento che facesse il corso di un fiume contiguo. Ma se il fondo acquistato ed aggiacente al fondo legato fosse di un'altra natura, come un prato unito ad una vigna legata, o pure se il fondo acquistato dal

(c) In infinitum primis quibusque proxima copulata procedunt. Optimum ergo esse Pedius ait, non propriam verborum significationem scrutari; sed in primis qui testator demonstrare voluerit: deinde in qua praesumptione sunt qui in quaque regione commorantur. l. 18. §. 3. in f. ff. de inst. vel instrum. legat.

(d) Quaecumque infixa inaedificataque sunt, fundo legato continentur. l. 21. ff. de instr. vel instrum. leg. Domo legata neque instrumentum ejus, neque suppellex aliter legato cedit, quam si idipsum nominatim expressum a testatore fuerit. l. ult. ff. de suppel. legat.

(e) Cum fundus legatus sit, si quid (ei) post testamentum factum adjectum est, id quoque legato cedit, etiamsi illa verba adjecta non sint, qui meus erit, si modo testator eam partem non separatim possedit: sed universitati prioris adiunxit. l. 10. ff. de legat. 2.

Si aerea legata domus imposita sit, debet legatario, nisi testator mutaverit voluntatem. l. 44. §. 4. ff. de leg. 1. l. 39. ff. de leg. 2. V. l'articolo 7. e l'articolo 8. V. l'articolo 14. della Sezione de' Testamenti.

(f) Questa è una conseguenza dell'articolo precedente.

testatore fosse ugualmente contiguo, ed a quello che avesse legato, e ad un altro che lasciasse al suo erede; tali acquisti non sarebbero accessori del legato, purchè non si dovesse giudicarne altrimenti dalla disposizione del testatore, e dalle circostanze che potessero spiegare la sua intenzione (g).

VIII. Se un testatore, dopo aver legato un fondo, vi faccia un edificio, questo accessorio del fondo apparterrà al legatario, qualora non apparisca che il testatore abbia voluto revocare il legato, come si è detto nell'articolo 5. E se, per esempio, un testatore avendo legato un suolo in una Città, vi faccia una casa, o se avendo legato qualche giardino, o altro luogo, lo migliori con un'abitazione; in tali circostanze questi edificj apparterranno al legatario. Ma se in un fondo legato avesse edificata una casa, o altre comodità necessarie per una tenuta, alla quale unisse questo fondo, dando la tenuta ad un altro legatario, o lasciandola al suo erede, dall'uso di un tal edificio si giudicherebbe di aver egli revocato il legato (h).

IX. Se per l'uso di un fondo, di cui il testatore avesse legato l'usufrutto, fosse necessaria la servitù di un passaggio su di un altro fondo dell'eredità, l'erede o un altro legatario, cui appartenesse il fondo che dovesse essere soggetto alla servitù, la dovrebbe soffrire. Dapoichè il legatario dee godere del fondo soggetto all'usufrutto, come ne godeva il testatore, il quale aveva il passaggio nel proprio fondo; e questo accessorio è tale, che il testatore vuole che segua il legato (i).

X. Se un testatore avendo due case contigue, ne leghi una ad un legatario, e l'altra ad un altro, o pure ne leghi una, e lasci l'altra all'erede; il muro che tramezza queste due case, e che apparteneva al solo testatore, diverrà comune ad amendue i proprietari di queste case. Quindi la servitù reciproca su questo muro comune sarà come un accessorio che seguirà il legato (l).

XI.

(g) Si quis, post testamentum, fundo Titiano legato partem aliquam adjecerit, quam fundi Titiani destinaret; id quod adjectum est exigi a legatario potest. Et similis est causa alluvionis, (Et) maxime si ex alio agro, qui fuit ejus, eum testamentum faceret, eam partem adjecit. l. 24. §. 2. ff. de leg. 1. Si universitati prioris fundi adiunxit. l. 10. ff. de leg. 2.

Da questi testi si vede che gli aumenti del fondo s'intendono di ciò che dal testatore si è aggiunto per fare una parte del fondo legato.

(h) Si aerea legata domus imposita sit, debet legatario: nisi testator mutaverit voluntatem. l. 44. §. 4. ff. de leg. 1.

Le circostanze indicate nell'articolo fanno ben conoscere il cambiamento della volontà del testatore.

(i) Qui duos fundos habebat, unum legavit, & alterius fundi usufructum alii legavit. Quæro, si fructuarius ad fundum aliunde viam non habeat, quam per illum fundum, qui legatus est, an fructuario servitus debeat. Respondit quem admodum si in hereditate esset fundus, per quem fructuario potest præstari via, secundum volun-

tatem defuncti videtur id exigere ab herede, ita & in hac specie non aliter concedendum est legatario fundum vindicare, nisi prius jus transeundi usufructuario præstet, ut hæc forma in agris servetur, quæ vivo testatore obtinuerit: sive domus usufructus permanet, sive dum ad suam proprietatem redierit. l. 15. §. 1. ff. de usufr. legat.

Sebbene questo testo parli soltanto della servitù necessaria pel legatario d'un usufrutto, tuttavia sarebbe della stessa equità, che si desse questa servitù anche al legatario della proprietà. E vi si presumerebbe la stessa intenzione del testatore, giacchè non avrebbe voluto fare un legato inutile, non potendo avere il suo uso senza questa servitù, che non cambia niente in quello che il testatore facesse egli medesimo con i suoi propri fondi, facendo servire l'uno al passaggio necessario dell'altro.

(l) Si is qui duas aedes habebat, unas mihi, alteras tibi legavit & medius paries, qui utrasque aedes distinguat, intervenit; eo jure eum communem nobis esse existimo. l. 4. ff. de servit. leg.

8. Quando l'aumento del fondo legato ha l'effetto di revocare il legato.

9. Il legato di un fondo comprende la servitù necessaria per questo fondo in un altro dell'eredità.

10. Servitù reciproca tra legatarij di due case contigue.

11. Il le-
gatario dee
aver l'uso
della cosa
legata.

XI. Se di due case di un testatore, una lasciata all'erede, l'altra data ad un legatario, o amendue date a due legatarij, una non potesse alzarsi senza togliere il lume all'altra, o senza cagionarle grave danno, l'erede o il legatario, che avesse la prima, non potrebbe alzarla se non in maniera, che restasse per l'altra il lume necessario per poterne godere; poichè il testatore non avrebbe voluto che il suo erede, o il legatario potesse rendere inutile il legato dell'altra casa (m).

12. I mobili
delle case,
tanto di
città, quan-
to di cam-
pagna, non
ne sono ac-
cessorj.

XII. Il legato di una casa non ne comprende i mobili, se non vi sono stati aggiunti dal testatore: del pari il legato di una casa di campagna non comprende i mobili necessarj per la coltura de' poderi, e per le raccolte (n); comprende però le cose che vanno annesse coll'edifizio, come in certi luoghi i torchj e i tini (o).

13. Come s'
intendano
gli accesso-
rj d'una ca-
sa di cam-
pagna.

XIII. Il legato di una casa di campagna con quel che vi si troverà necessario per l'uso dell'agricoltura, e per le raccolte, comprende i mobili che possono servirsi a questi usi (p). E se vi è qualche dubbio intorno all'estensione, che dee avere questo legato, conviene interpretarlo colle presunzioni della volontà del testatore, le quali si potranno ricavare da' termini del testamento, e dalle circostanze: e si può altresì far uso de' lumi, che l'uso del luogo potrebbe dare (q).

14. Legato
d'una casa
con i mo-
bili.

XIV. Se un testatore avesse legata una casa con tutto l'addobbo, che vi si trovasse, questo legato comprenderebbe tutt'i mobili destinati per l'addobbo della casa legata, come i letti, le tapezzerie, i quadri, le tavole, le sedie, ed altre simili: ma se vi si trovassero tapezzerie, o altri mobili riserbati, e destinati o per vendersi, o per uso di un'altra casa, in questi non avrebbe alcun dritto il legatario (r). E se all'opposto alcuni mobili di questa casa si trovassero altrove nel tempo della morte del testatore, come se fossero date tapezzerie in prestito, o per accomodarsi, sarebbe tuttavia compreso nel legato quel che si trovasse fuor della casa per tali cause (s).

15. Le scrit-
ture non son
comprese
nel legato
di tutto
ciò, che è
nella casa.

XV. Se nel legato di una casa il testatore avesse compreso in termini generali, ed indefiniti tutto quel che si potesse trovare in questa casa nel tempo della sua morte, senza eccettuarne cosa alcuna, un tal legato, che conterrebbe tutt'i mobili, ed anche il danaro (t), non comprenderebbe i crediti, nè gli altri dritti del

(m) Qui binas aedes habebat, si alteras legavit, non dubium est quin heres alias possit altius tollendo obscurare lumina legatarum aedium. Idem dicendum est, si alteri aedes, alteri aliarum ususfructum legaverit. l. 10. ff. de scribit. pred. urb.

Sed ita officere luminibus, & obscurare legatas aedes conceditur, ut non penitus lumen recludatur: sed tantum relinquatur quantum sufficit habitantibus in usus diurni moderatione. D. l. in j.

(n) Dotes praediorum, quae graeco vocabulo edixar appellantur, cum non instructa legantur, legatario non praestantur. l. 2. §. 1. de instr. vel instrum. legat.

(o) Cum fundus sine instrumento legatus sit, dolia, molae olivariae & praedium, & quaecumque infixa inaedificataque sunt fundo, legato continentur. l. 11. eod.

(p) Instrumentum est apparatus rerum diutius mansurarum, sine quibus exerceri nequiret possessio. l. 12. ff. de inst. vel inst. leg.

(q) Optimum ergo esse Pedius ait, non propriam verborum significationem scrutari, sed im-

primis, qui testator demonstrare voluerit, deinde in qua praesumptione sunt qui in quaque regione commorantur. l. 18. §. 3. in j. eod.

(r) Si fundus legatus sit cum his quae ibi erant, quae ad tempus ibi sunt non videntur legata. l. 44. ff. de leg. 3.

(s) Neque quod casu abesset, minus esse legatum, nec quod casu ibi sit magis esse legatum, l. 86. eod.

(t) Si fundus legatus sit cum his quae ibi erant, quae ad tempus ibi sunt non videntur legata. Et ideo pecuniae quae foenerandi causa ibi fuerunt, non sunt legata. l. 44. ff. de leg. 3.

Uxori ususfructum domum & omnium rerum, quae in his omnibus erant, excepto argento, legaverat. Respondit, excepto argento, & his quae mercis causa comparata sunt, ceterorum omnium ususfructum legatariam habere. l. 32. §. 3. ff. de usu & usufr. & red. leg.

Da questi testi risulta che un tal legato comprenderebbe il danaro, se non fosse eccettuato.

testatore, i cui titoli si trovassero nella casa stessa. Imperocchè i crediti, ed i dritti non consistono nelle scritture, che ne contengono i titoli, e non hanno situazione in un dato luogo (u); ma la lor natura consiste nell'autorità, che ciascuno dalla Legge riceve di esercitarli. Perciò i titoli sono le pruove de' dritti, e non già i dritti stessi.

XVI. Gli accessorj, che debbono seguire la cosa legata, si giudicano tali per l'uso che loro si dà, e non pel loro prezzo. Laonde l'accessorio è sovente di un valore molto più grande della cosa stessa, cui è aggiunto; e tuttavia appartiene a quello al quale è legata. Così, per esempio, le gemme incastrate nella cassa di un oriuolo ne fanno un ornamento, ed un accessorio, ma seguiranno il legato dell'oriuolo (x).

16. L'accessorio può essere più pregevole della cosa, alla quale è aggiunto.

Tom. V.

F

SE-

(u) Cajus Sejus pronepos meus heres mihi esto ex semisse bonorum meorum, excepta domo mea, & paterna, in quibus habito, cum omnibus quae ibi sunt. Quae omnia scias ad portionem hereditariae quam tibi dedi, non pertinere. Quæro, cum sit in his domibus argentum, nomina debitorum, suppellex, mancipia, an hæc omnia, quæ illic inveniuntur ad alios heredes institutos debeant pertinere. Paulus respondit nomina debitorum non contineri, sed omnium esse communia: in ceteris vero nullum pronepoti locum esse. l. 86. ff. de leg. 2.

I crediti e gli altri dritti non hanno situazione in un certo luogo, e non son compresi ne' luo-

ghi come le cose corporali. Si può notare questa distinzione tra i dritti, e le altre cose in una legge che ne parla su di altro proposito. Quod si nec quæ soli sunt sufficient, vel nulla sint soli pignora, tunc pervenietur, etiam ad jura (x). Da questo testo si rileva la distinzione tra i dritti e le cose corporali.

(x) Plerumque plus in peculio est quam in servo. Et nonnunquam vicarius, qui accedit, pluris est quam in servus qui venit. l. 44. ff. de adil. ed.

Prætorius fecit additis gemmis & margaritis. l. 6. §. 1. ff. de aur. arg. mund.

(*) L. 15. §. 2. in j. ff. de re jud.

SEZIONE V.

De' legati di un usufrutto, o di una pensione, o di alimenti, ed altri simili.

Non si è messa in questa Sezione la regola del Diritto Romano, la quale vuole, che il legato di un usufrutto ad una Città, o ad altra Comunità, dura per cento anni. E poichè in altro luogo (a) si è spiegata la ragione, che ci obbliga a non mettere questa regola nel numero delle altre, non dobbiamo per ciò ripeterne qui alcuna cosa.

(a) V. la fine del preliminare del Titolo dell' Usufrutto.

S O M M A R J.

1. Legato di un usufrutto.
2. Legato di un usufrutto a molti, e della proprietà ad uno di loro.
3. Usufrutto delle cose mobili.
4. Come il legato di una porzione di frutti sussista dopo la vendita del fondo.
5. Il peso del legato di un usufrutto passa all' erede, se non ha luogo il legato.
6. Differenza tra un legato annuale, ed un legato di un usufrutto.
7. Altra differenza.
8. Altra differenza.
9. Il legato annuale si acquista nel principio dell' anno.
10. Un legato da pagarsi in molti anni è di un' altra natura diversa da quella del legato annuale.
11. Legato di una distribuzione da farsi in un dato giorno, o perpetua, o per una volta.
12. I legati di alimenti sono vitalizi.
13. Legato di alimenti sino alla pubertà, intendesi sino alla piena pubertà.
14. Il legato d' alimenti comprende e il vestire, e l' abitazione.
15. Gli alimenti si regolano secondo le circostanze.
16. Come si regola un legato di alimenti soliti a darsi dal testatore.
17. Son dovuti gli alimenti, quantunque il legatario sia vivuto altrove.
18. Favori de' legati di alimenti.

I. Quando un testatore lega un usufrutto o godimento di una casa, o di altro fondo, la condizione del legatario sarà la medesima di quella degli altri usufruttuarij; e l' godimento avrà la medesima estensione e i medesimi limiti; e sarà anche tenuta della stessa maniera a' pesi de' fondi soggetti al suo usufrutto. Quindi si possono a questo legatario applicare quelle regole dell' usufrutto, le quali sono state spiegate nel Titolo di questa materia (a).

(a) V. il Titolo dell' Usufrutto. V. l' artic. 9. della Sez. precedente.

II.

II. Se un testatore avesse legato a due o a più legatarj l' usufrutto di un fondo, ed avesse legata la proprietà a chi di loro sopravvivesse a tutti gli altri, siffatto legato riguarderebbe in due maniere tutt' i legatarj; poichè sarebbe puro e semplice riguardo a tutti in quanto all' usufrutto, e sarebbe condizionato riguardo a tutti in quanto alla proprietà, essendovi ciascuno chiamato colla condizione di sopravvivere agli altri (b).

III. Potendosi legare un usufrutto di cose immobili (c), se un testatore avesse legato alla sua moglie l' usufrutto o godimento della sua casa, e di tutte le cose che vi si trovassero nel tempo della sua morte, a riserba dell' oro e dell' argento, ed in questa casa si trovassero mercanzie, di cui il testatore faceva traffico, e che teneva per vendersi, l' usufrutto non comprenderebbe cose di questa sorte (d). Da poichè si restringerebbe a quel che si trovasse destinato a tenersi in questa casa.

IV. Se un testatore avesse legata una porzione delle rendite di un certo fondo, e l' erede lo vendesse, sussisterebbe il legato, e si regolerà non alla medesima porzione dell' interesse del prezzo della vendita, ma al valore della porzione delle rendite, o che ecceda questo interesse, o che sia minore. Imperocchè il legato sarebbe di quel che potesse valere ogni anno questa porzione, perciò un tal cambiamento non nuocerà nè all' erede, nè al legatario (e).

V. Se il legatario di un usufrutto fosse stato dal testatore caricato di un fedecommesso verso qualche altra persona, e questo legatario non potesse, o non volesse accettare il legato, l' erede, che ne profitasse, sarebbe tenuto al fedecommesso. Imperocchè sebbene riguardasse la persona del legatario a causa del suo usufrutto, e questo più non sussistesse, tuttavia il godimento attaccato a questo fedecommesso, rimane all' erede con tal peso (f).

VI. Si può legare una certa somma, o una certa quantità di grano, o di altre cose, in forma di pensione da pagarsi ogni anno al legatario, o per un certo tempo, o per tutta la sua vita. Tra un legato poi di questa natura, ed il legato di un usufrutto vi è questa differenza, che nel secondo il legatario ha un godimento incerto, e può avere più o meno, o talvolta niente, ma il legato annuale di una certa quantità è sempre lo stesso. Distinguonsi parimente queste due specie di legati, in quanto che quello di un usufrutto è un legato unico di un diritto di goder sempre fino a che durerà, laddove un legato annuale contiene tanti legati quanti sono gli anni, che potrà durare. Dapoichè in ogni anno dee il legatario ricevere dall' erede la rendita a lui legata. Quindi siffatto legato è come condizionale.

F 2

na.

(b) Quoties libertis ususfructus legatur, & qui novissimus supervixerit, proprietas, utile est legatum. Existimo enim omnibus libertis proprietatem sub hac conditione, si novissimus supervixerit, dari. l. 11. ff. de reb. dub.

(c) V. la Sez. 3. dell' Usufrutto.

(d) Uxori ususfructum domuum, & omnium rerum quæ in his domibus erant, excepto argento, legaverat: item, ususfructum fundorum & salinarum. Quæsitum est: an lana cujusque coloris mercis causa paratæ: item, purpure quæ in domibus erant ususfructus ei deberetur. Respondit, excepto argento, & his quæ mercis causa comparata sunt, cæterorum omnium ususfructum legatariam habere. l. 31. §. 2. ff. de usu & usufr. leg.

(e) Liberto suo ita legavit: Præstari volo Philoni usque dum vivet, quinquagesimam omnis redditus, quæ prædiis a colonis vel emptoribus fructus ex consuetudine domus meæ præstantur. Heredes prædia vendiderunt ex quorum reditu quinquagesima relicta est. Quæsitum est an precii usuræ quæ ex consuetudine in Provincia præstarentur, quinquagesima debeatur? Respondit, redditus dumtaxat quinquagesimas legatas, licet prædia vendita sunt. l. 21. ff. de ann. leg.

(f) Si ab eo cui legatus esset ususfructus fideicommissum fuerit relictum; licet ususfructus ad legatarium non pervenerit, heres tamen penes quem ususfructus remanet, fideicommissum præstat. l. 9. ff. de usu & usufr. leg.

nato, e contiene la condizione, se il legatario viva nel cominciamento di ogni anno per aver dritto al legato, e per trasmettere al suo erede il dritto di quell'anno (g).

7. Altra differenza.

VII. Tra il legato di un usufrutto, e quello annuale v'ha inoltre questa differenza, che un legato di un usufrutto non può essere perpetuo, perchè annullerebbe il dritto di proprietà; ma un legato annuale può essere perpetuo, tanto in favore di una Comunità, quanto de' discendenti di qualche famiglia (h).

8. Altra differenza.

VIII. Distinguaosi ancora queste due specie di legati, in quantochè se i fondi soggetti all'usufrutto non producessero nulla, sarebbe inutile il dritto dell'usufruttuario. Ma il legato di una certa quantità di grano, di vino, o di altre cose è indipendente dalla raccolta, che se ne potrà fare. E quand'anche un tal legato fosse assegnato su le raccolte di ogni anno, sarebbe tuttavia dovuto quando non vi fosse alcuna raccolta, purchè potessero bastarvi quelle degli altri anni, e non vi si opponesse la intenzione del testatore (i).

9. Il legato annuale si acquista nel principio dell'anno.

IX. I legati annuali acquistansi dal legatario quando comincia l'anno, e sebbene muoja subitochè è incominciata l'annata, pure è dovuta interamente (l); poichè è cosa naturale, che un legato, il quale sta in luogo di un fondo pel mantenimento, si acquisti anticipatamente.

10. Un legato da pagarsi in molti anni è di un'altra natura diversa da quella del legato annuale.

X. Tra i legati annuali non conviene annoverare quello di una certa somma pagabile ogni anno fino ad un certo tempo, per tutt'altro che per un mantenimento, o per alimenti; nè tampoco vi si deve annoverare un legato di una somma da pagarsi in molti termini di più anni; dapoichè essendo tali pagamenti ripartiti in questa maniera per gravar meno l'erede, siffatti legati sarebbero della natura degli altri, e come un legato unico, di cui acquisterebbe il legatario l'intero.

(g) Si in singulos annos alicui legatum sit, Sabinus (cujus sententia vera est) plura legata esse ait. Et primi anni purum, sequentium conditionale: videri enim hanc inesse conditionem si vivat: & ideo: mortuo eo, ad heredem legatum non transire. l. 4. ff. de an. leg. V. gli artic. seguenti.

Intorno a quel che si è detto nella fine dell'articolo riguardo alla trasmissione del legato annuale, vedi l'artic. 9., per l'usufrutto poi non vi è trasmissione, perchè perisce colla morte dell'usufruttuario. V. l'artic. 4. della Sez. 6. dell'usufrutto, e l'artic. 4. della Sez. 10. del medesimo Titolo, e la nota che vi è stata fatta.

(h) In annalibus legatis vel fideicommissis, quæ heredibus præstari personæ, sed & ejus omnibus heredibus volunt, eorum exactionem servari pro voluntate testatoris præcipimus. l. 22. C. de leg.

(i) Vini Palerni quod domi nasceretur quotannis in annos singulos binos culeos heres meus Attianus dato: Etiam pro eo anno, quo nihil vini natum est, deberi duos culeos: si modo ex vinetia cæterorum annorum dari possit. l. 17. §. 1. ff. de ann. leg.

Quæ sententia, si voluntas non adversetur, mihi quoque placet. l. 13. ff. de rit. vin. vel ol. leg.

¶ Per sapere se dee pagarsi il legato, sebbene non produca frutto il terreno sul quale è stato assegnato, conviene sapere se il legato è dimostrativo, o tassativo.

Questo si decide coll'espressione del testatore: si stima tassativo quando è da prendersi da ciò che proverà da tal fondo, ex eo quod illo fundo natum erit. l. 3. ff. de rit. vin. leg. & l. 39. §. 1. ff. de contrahend. empt.

Si reputa dimostrativo, quando è da prendersi semplicemente sul tal fondo in ogni anno, ex eo vino quod in illo fundo nascitur quotannis vel in annos singulos dato. l. 13. eod. l. 17. §. 1. de annuis legatis. l. 12. de aliment. legat. l. 26. ff. quando dies legat. vel fideicommissio cedat.

Cujacio, ad legem 17. de ann. legat. & ad legem 39. de contrah. empt. & ad leg. 26. ff. quando dies leg. vel fideicom. ced. in responsis Papin. Bartolo, sulla legge 12. de alim. Despeis ses, tom. 2. pag. 302. col. 1.)

(l) Si competentibus iudici annua legata vel fideicommissa tibi relicta probaveris, ab initio cujusque anni exigendi ea habebis facultatem. l. 1. C. quando dies leg. vel fid. ced. v. l. 5. ff. de ann. leg. In omnibus quæ in annos singulos relinquantur hoc probaverunt, ut initio cujusque anni huius legati dies cederet. l. 12. ff. quando dies leg. ced. V. l'artic. 6.

tero dritto in una sola volta. Quindi morendo costui prima, che fossero passati questi anni, trasmetterebbe al suo erede quei pagamenti, che rimanessero da farsi (m).

XI. Se un testatore avesse fatto un legato di una elemosina da dispensarsi in un dato giorno, o di una somma da distribuirsi, come a' Canonici di un Capitolo, o agli Ecclesiastici di una Parrocchia, o ad altri simili, in qualche festa, o solennità che si celebrasse ogni anno, come nel giorno di un Santo, o di una Festività di qualche Mistero, senza indicare espressamente, che si reiterasse ogni anno nello stesso giorno questa elemosina, o distribuzione, dalle circostanze si giudicherebbe, se il testatore intendea far un legato di una somma da pagarsi una volta, o pure annuale. Il che dipenderebbe dalla qualità della persona, de' suoi beni, dall'esposizione del testamento, dal motivo del legato, dal fondo destinato per questa elemosina, o distribuzione, e dalle altre circostanze, che potessero far giudicare della volontà del testatore (n).

XII. I legati di alimenti, o di un mantenimento durano per tutta la vita del legatario, se il testatore non ha limitato il tempo: poichè gli alimenti, ed il mantenimento in generale non restringendosi ad una certa durata, durano per tutto il tempo che il legatario ne avrà bisogno, e questo s'intende per tutta la sua vita (o).

XIII. Poichè un legato di alimenti, o di un mantenimento è del tutto favorevole, se un testatore avesse fatto un tal legato per durar solamente sino a che il legatario giungesse alla pubertà, non finirebbe, se non nella piena pubertà, vale a dire, ne' diciotto anni compiuti per li maschi, e ne' quattordici per le donne (p).

XIV. alla piena pubertà.

(m) Si cum præfinitione annorum legatum fuerit, veluti, Titio dena usque ad annos decem: Julianus libro trigesimo Digestorum scripsit, interesse. Et si quidem alimentorum nomine legatum fuerit, plura esse legata & futurorum annorum legatum legatarium mortuum ad heredem non transmittere. Si vero non pro alimentis legavit, sed in plures pensiones divisit exonerandi heredis gratia, hoc casu ait, omnium annorum unum esse legatum, & intra decennium decedentem legatarium, etiam futurorum annorum legatum ad heredem suum transmittere. Quæ sententia vera est. l. 20. ff. quando leg. ced.

(n) Cum quidam Decurionibus divisiones dati voluisset die natalis sui, Divi Severus & Antoninus rescripserunt, non esse verisimile testatorem de anno sensisse: sed de perpetuo legato. l. 23. ff. de ann. legat.

Attia fideicommissum his verbis reliquit: quisquis mihi heres erit, fidei ejus committo, uti det ex redata canaculi mei & horrei, post obitum, sacerdote, hierophylaco, & libertis qui in illo templo erunt, denaria decem die nundinarum quas ibi posui. Quæro, utrum his duntaxat qui eo tempore quo legabatur, in rebus humanis, & in eo officio fuerint, debitum sit, an etiam his qui in locum eorum successerunt? Respondit, secundum ea quæ proponerentur, ministerium nominatorum designatum, cæterum datum templi. Item,

quæro, utrum uno duntaxat anno decem fideicommissi nomine debeantur, an etiam in perpetuum decem annua præstanda sunt? Respondit, in perpetuum. l. 20. §. 1. eod.

Sebbene paia che questi testi non facciano dipendere dalle circostanze la perpetuità di un legato di questa natura, tuttavolta si vede bene che i legati de' quali ivi si parla, si dichiarano perpetui dalle circostanze che risultano dalla qualità di questi legati, secondo l'uso di quel tempo. In quanto poi alla nostra usanza, è difficile che avvenga un tal dubbio; poichè un testatore che facesse un legato perpetuo della qualità di quella che si sono spiegati nell'articolo, non mancherebbe di esprimerlo, e di assegnare un fondo per un peso di tal natura.

(o) Mela ait, si puero vel puellæ alimenta relinquantur, usque ad pubertatem deberi. Sed hoc verum non est: tamdiu enim debetur donec testator voluit: aut si non patet quid sentiat per totum tempus vitæ debebuntur. l. 14. ff. de alim. vel cib. leg.

(p) Certe si usque ad pubertatem alimenta relinquantur, si quis exemplum alimentorum, quæ dudum pueris & puellis dabantur, velit sequi, sciat Adrianum constituisse, ut pueri usque ad decimum octavum, puellæ usque ad quartum decimum annum alantur, & hanc formam ab Adriano datum observandam esse Imperator noster re-

scri-

14. Il lega-
to d' ali-
menti com-
prende e il
vestire, e
l'abitazio-
ne.

XIV. I legati di un mantenimento, o di semplici alimenti comprende il vitto, il vestire, e l'abitazione, purchè il testatore non vi avesse messo qualche limite: poichè non si può vivere senza il vestire, e senza l'alloggio. Ma un tal legato non comprende ciò che riguarda l'istruzione del legatario, sia per un mestiere, o per qualche arte, o per gli studj: poichè questi bisogni sono di un'altra natura, e non sono della medesima necessità, che gli alimenti, il vestire, e l'abitazione (q).

15. Gli ali-
menti si re-
golano se-
condo le
circostan-
ze.

XV. Se un testatore avesse legati alimenti, o un mantenimento in generale senza specificar nulla, e fosse stato solito mantenere quello cui facesse un tal legato, si regolerebbe sul medesimo piede; in altro caso si fisserebbe ad una certa somma l'anno, o si darebbe in generi, ed a proporzione della qualità del legatario, di quella del testatore, e de' suoi beni, e secondo la considerazione ch'egli potev' avere per la persona di questo legatario, sia pel suo affetto verso di lui, o per qualche dovere, o per altro obbligo, e secondo le altre circostanze che potessero far giudicare della intenzione del testatore (r), come in altro luogo si è detto (s).

16. Come si
regola un
legato di
alimenti
soliti a
darsi dal
testatore.

XVI. Se chi dava sempre gli alimenti, o un mantenimento ad una persona, le faccia un legato di quel ch'era solito darle, e si trovi, che le avesse dato diversamente, quando più e quando meno; si regolerà il legato su quel piede di ciò che dava negli ultimi tempi prima della sua morte, tanto se per lo innanzi avesse dato più, quanto se avesse dato meno (r).

17. Son do-
vuti gli
alimenti
quantunque
il legatario
sia vi-
vuto altro-
ve.

XVII. Sebbene i legati di alimenti, o del mantenimento sieno destinati al vitto, al vestito, ed all'alloggio, e sebbene, non adempiendoli l'erede, abbia il legatario per altre vie queste cose, ed anche gratuitamente, nondimeno questo erede, o s'egli fosse morto, i suoi eredi non lasceranno di dovere al legatario i frutti decorsi; e l'essersi cessato di pagare per molti anni, non gli farebbe alcun pregiudizio nè pel passato, nè pel futuro; poichè sebbene l'unico motivo del testatore fosse, che si desse al legatario il mantenimento, e già lo avesse avuto, tuttavolta questo era un peso imposto al suo erede; e per parte sua sarebbe ingiusto che ne profitasse, siccome per parte del legatario è giusto, che profitti egualmente, e del

scripsit. Sed etsi generaliter pubertas non sic definiatur, tamen pietatis intuitu in sola specie alimentorum hoc tempus ætatis esse observandum, non est incivile. l. 14. §. 1. ff. de alim. vel cib. leg.

V. intorno a queste due sorte di pubertà la nota sull' art. 8. della Sez. 2. delle Persone.

(q) Legatis alimentis, cibaria & vestitus, & habitatio debetur, quia sine his alii corpus non potest: cetera quæ ad disciplinam pertinent legato non continentur. l. 14. ff. de alim. vel cib. leg. Nisi aliud testatorem sensisse probetur. l. 7. eod.

Rogatus es in quemdam educes, ad vitum necessaria ei præstare cogendus es. Paulus: cur plenius est alimentorum legatum, ubi dictum est & vestiarium, & habitacionem contineri? Imo ambo exarquenda sunt. l. ult. eod.

¶ Bisogna distinguere se gli alimenti son dovuti jure sanguinis, ed allora vi è compresa l'educazione. l. 4. ff. ubi pupill. educ. deb. l. 6. §. 5.

ff. de Carbon. educ. Bartolo, e Gotofredo, ad l. 6. ff. de alim. vel cib. leg.)

(r) Cum alimenta per fideicommissum relicta sunt non adjecta quantitate, ante omnia inspicendum est quæ defunctus solitus fuerat ei præstare: deinde quid cæteris ejusdem ordinis reliquerit: si neutrum apparuerit, tum ex facultatibus defuncti, & charitate ejus cui fideicommissum datum erit, modum statui debet. l. 22. ff. de alim. vel cib. leg.

(s) V. l' articolo 12. della Sezione 6. de' Testamenti.

(t) Sed si alimenta quæ vivus præstabat, reliquerit, ea demum præstabuntur quæ mortis tempore præstare solitus erat. Quare si forte varie præstiterit, ejus tamen temporis præstatio spectabitur quod proximum mortis ejus fuit. Quid ergo si, cum testaretur, minus præstabat, plus mortis tempore, vel contra? adhuc erit dicendum, eam præstationem sequendam quæ novissima fuit. l. 14. §. 2. ff. de alim. vel cib. leg.

del beneficio di questo testatore, e di quello di altre persone, le quali lo avessero alimentato e mantenuto, o della sua industria, se con questa fosse vivuto (u).

XVIII. I legati di alimenti distinguonsi dalla maggior parte degli altri legati, per la considerazione della necessità che li rende favorevoli in maniera, che si possono legar alimenti alle persone stesse, le quali sono incapaci degli altri legati, come a suo luogo si è detto (x); e se un legato di alimenti, o di mantenimento, o di una pensione annuale si facesse in favore delle persone povere, si potrebbe annoverare tra quei legati che chiamansi pii, de' quali si tratterà nella seguente Sezione.

(u) Præteriti temporis, alimenta reddenda sunt. l. 10. §. 1. ff. de alim. vel cib. leg.

Manumissis testamento cibaria annua si cum matre morabantur, per fideicommissum dedit. Mater filio triennio supervixit, neque cibaria, neque vestiaria eis præstitit, cum in petitione fideicommissi liberti cessarent. Sed & filia, posteaquam matri heres extitit, quoad vixit, annis

quatuordecim interpellata de iisdem solvendis non est. Quæsitum est an post mortem filiae a novissimo herede petere possint, & tam præteriti temporis, quam futuri id quod cibarium nomine & vestiarii relictum est? Respondit si conditio extitisset nihil proponi cur non possent. l. 18. §. 1. eod.

(x) V. l' art. 6. della Sez. 2.

SEZIONE VI.

De' Legati pii.

S O M M A R I O.

1. Quali sono i legati pii.
2. Differenza tra i legati pii, e gli altri, per li loro motivi, e pel loro uso.
3. Differenza tra un legato pio, ed un legato che riguarda qualche bene pubblico.
4. Uso di un legato pio senza destinazione.
5. Esecuzione de' legati pii.
6. Destinazione di un legato pio ad un altro uso diverso da quello, che il testatore avesse ordinato.
7. Privilegio de' legati pii.

I. **C**hiamansi legati pii quelli, che son destinati a qualche opera di religione (a), tanto se riguardano lo spirituale, quanto il temporale. Quindi un legato di ornamenti per una Chiesa, quello pel mantenimento di un Ecclesiastico, destinato ad istruire i poveri, ed un legato pel mantenimento di costoro, tutti questi sono legati pii.

II.

(a) Dispositiones pii testatoris, l. 28. C. de Episc. & Clerico.

2. Differenza tra i legati pii e gli altri, per li loro motivi, e pel loro uso. II. Si possono in primo luogo distinguere i legati, che chiamansi pii, e le altre sorte di legati, inquantochè si dà propriamente il nome di legati pii a quelli, che riguardano qualche opera di religione, e di carità, e che hanno i loro motivi indipendenti dalla considerazione, che si potesse avere del merito de' legatarj (b); laddove i motivi degli altri legati si limitano alla considerazione di qualche persona in particolare; o pure son destinati a qualche altro uso, e non per un'opera di religione, o di carità, come dirassi nell'articolo seguente.

3. Differenza tra un legato pio, ed un legato che riguarda qualche bene pubblico. III. Tutt' i legati, che non hanno per motivo la considerazione particolare di qualche persona, non si annoverano perciò tra' legati pii, sebbene riguardino un bene pubblico, qualora questo bene non è di religione, o di carità. Quindi un legato destinato per qualche ornamento pubblico, come per una porta di Città, per l'abbellimento, o pel commodo di qualche piazza pubblica, e per altre cose simili, o un legato di un premio per chi si fosse avanzato in qualche arte al di sopra degli altri, questi sarebbero legati di una natura diversa da quella de' legati pii (c).

4. Uso di un legato pio senza destinazione. IV. Se un legato pio non fosse stato destinato per qualche uso particolare, come se un testatore avesse in generale legato, o alla Chiesa, o a' poveri, in tal caso il legato alla Chiesa s'intenderebbe per la Parrocchia del luogo, dove il testatore faceva domicilio; il legato poi a' poveri riguarderebbe l'Ospedale di quel luogo stesso, se ve ne fosse, in altro caso riguarderebbe i poveri della Parrocchia; lo stesso sarebbe, se in vece d'un semplice legato, il testatore avesse istituiti eredi la Chiesa, o i poveri (d) (2).

(b) In questo motivo consiste l'essenziale de' legati pii.

(c) Si quid relictum sit civitatibus, omne valet, sive in distributionem relinquatur, sive in opus, sive in alimenta, vel in eraditionem puerorum, sive quid aliud. l. 117. ff. de leg. 1.

Civitatis legari potest etiam quoad honorem ornatumque civitatis pertinet. Ad ornatum, puta quod ad instruendum forum, theatrum, studium, legatum fuerit. Ad honorem, puta quod ad munus, venationemve, ludos scenicos, ludos circenses, relictum fuerit: aut quod ad divisionem singulorum civium, vel epulum relictum fuerit: hoc amplius quod in alimenta infirmæ ætatis, puta senioribus, vel pueris puellisque, relictum fuerit, ad honorem civitatis pertinere respondetur. l. 122. eod.

(d) Si quis in nomine magni Dei & Salvatoris nostri Jesu Christi hereditatem aut legatum reliquerit, jubemus Ecclesiam loci illius, in quo testator domicilium habuerit, accipere quod dimissum est. Nov. 131. c. 9. l. final. C. de sacros. Eccles. in fine.

Da questo testo si rileva, che era in uso di legare a Dio, e se un tal legato doveva appartenere alla Chiesa del luogo, con più ragione si acquista dalla Chiesa un legato fattole indefinitamente.

(2) Si fa tra noi differenza fra testamento ad pias causas, ed i Legati pii: imperciocchè il nome di causa pia si attribuisce alla istituzione, o sostituzione, che altri

faccia in favor della Chiesa, o de' poveri, l'una, o gli altri istituendo, o sostituendo, alla sua eredità. I Legati all'incontro, che si fanno alla Chiesa, o a' poveri, propriamente parlando non si chiamano Legati ad pias causas, ma Legati pii. Quindi i testamenti ad pias causas furono dal Diritto Canonico dotati di molti privilegi, senza de' quali non varrebbero per Diritto Civile, da cui si vogliono osservate tutte le solennità degli altri testamenti. Boerio dec. 93., e Mantica lib. 6. Conjectur. tit. 3. E' nondimeno ricevuta l'autorità del Diritto Canonico, come dimostrarono Tiracquelto de privilegiis pie cause, Capeceletro Decis. 140., ed altri molti. In quanto poi al Legato pio, esso vale ancorchè siasi lasciato a voce, ma deve provarsi dal Legatario, e bastano a tal pruova soli due testimoni. Gizzarelli Decis. 47.

Ho notato altrove essersi tra noi proibite le istituzioni, sostituzioni, e Legati a favore de' Luoghi pii: ma ciò deve intendersi, quando in forza del testamento, o del Legato si voglia far passare al Luogo pio il dominio, e la proprietà de' beni; non già quando istituito un Erede Laico si destinano i frutti

V. Quando il testatore non avesse egli stesso regolato in particolare l'uso del legato, come se avesse legato a' poveri indefinitamente in un luogo, dove non vi fosse Ospedale, o per riscattare prigionieri, senza indicare in qual luogo, siffatte disposizioni si eseguirebbero dall'esecutore testamentario, o da altra persona, cui avesse il testatore spiegata, e confidata la sua intenzione, e se non vi fosse alcuno, al quale avesse dato tal carico, e non si dovesse riposare sulla fede del suo erede, vi si provvederebbe dal Giudice ad istanza delle persone, che si trovassero obbligate ad aver questa cura (c) (3).

Osservazione.

Non è della nostra usanza qualche si dice nel testo qui citato, cioè, che se il testatore non ha destinato alcuno per l'esecuzione de' suoi legati pii, potrà il Vescovo esigere la somma legata per eseguire l'intenzione del testatore. Imperciocchè può bene il Vescovo invigilare a qualche si determina nell'esecuzione de' legati per li poveri, ma senza esigere egli stesso, e ricevere le somme destinate per queste sorte di legati. E se sia necessario agire in giudizio contra un erede, questa carica si appartiene alle persone, alle quali si è data una tal cura, come gli amministratori di un Ospedale, o altri, secondo che fosse la destinazione de' legati. E se il legato non riguardasse alcuna casa, come quello di un'elemosina da distribuirsi in un certo giorno, ed in un dato luogo che non fosse unito a qualche Ospedale, o pure un legato a' poveri in un luogo, dove non vi fosse alcuna casa loro destinata; sarebbero i Giudici obbligati a provvedervi, ad istanza degli Avvocati Fiscali. Il che non impedisce che i Vescovi e i Curati non facciano per parte loro le diligenze per procurare l'esecuzione di tali legati. Si possono vedere su questo proposito le Ordinanze, le quali hanno provveduto alla riscossione, alla conservazione ed amministrazione de' beni de' poveri. V. l'Editto del 1561. e l'Ordinanza di Moulins articolo 73., quella di Blois articolo 65. e 66, e di Melun articolo 10.

Tom. V.

G

VI.

i frutti de' beni, a edificare, ristorare, o riparare una Chiesa, alla recita del Divino Ufficio, alla celebrazione delle Messe, purchè non venga assorbita la rendita intera, agli Anniversari de' defunti, alle Prediche, ed a' Catechismi, agli alimenti de' Sacri Ministri, alla redenzion de' Cattivi, a curare gl' infermi, al nutrimento, ed alla custodia degli Esposti, de' poveri, delle Vedove, e degli Orfani, alla dote delle Zitelle tuttochè fossero parenti del Testatore, e finalmente a stabilire la dote per le Moniche: vedi Anneo Roberti lib. 3. rerum judicatarum cap. 10.

(c) Si quidem testator designaverit per quem desiderat redemptionem fieri captivorum, is qui specialiter designatus est, legat vel fideicommissi habeat exigendi licentiam: & pro sua con-

scientia votum adimpleat testatoris. Sin autem persona non designata; testator absolute tantummodo summam legati vel fideicommissi taxaverit, quæ debeat memoratæ causæ proficere, vir reverendissimus Episcopus illius civitatis ex qua testator oritur, habeat facultatem exigendi quod hujus rei gratia fuerit derelictum, pium defuncti propositum sine ulla cunctatione, ut convenit, impleturus. l. 28. §. 1. C. de Episc. & Cleric.

(3) Si lascia tra noi a' Giudici la interpetrazione della volontà de' defunti: ma quando si tratta di estenderla, o commutarla ad altri usi, è riservato privatamente al Sovrano il diritto di disporre a seconda delle più opportune occorrenze del Regno. Dispaccio de' 22. Aprile 1769. rimesso al Presidente del Consiglio.

5. Destinazione di un legato pio ad un altro uso diverso di quello, che il testatore avesse ordinato.

VI. Se un legato pio fosse stato destinato a qualche uso che non potesse avere il suo effetto, come se un testatore avesse legato per fare una Chiesa in una Parrocchia, o un edificio in un Ospedale, ed avvenisse, o che prima della sua morte si fosse fatta con qualche altro fondo questa Chiesa o questo Edificio, o che non fossero nè di necessità, nè di utile, non perciò il legato rimarrebbe senza alcun uso; ma sarebbe impiegato ad altre opere di pietà per la Parrocchia, o per l'Ospedale, secondo le destinazioni che ne farebbero le persone, alle quali potesse appartenere questa carica (f).

7. Privilegio de' legati pii.

VII. Poichè i legati per opere pie hanno doppio favore, e in quanto al loro motivo per usi santi, e in quanto al loro utile pel bene pubblico, perciò nello spirito delle Leggi si considerano come privilegiati (g).

(f) Legatum civitati relictum est, ut ex redibibus quotannis in ea civitate memoria conservanda defuncti gratia spectaculum celebraretur, quod illic celebrari non licet. Quæro quid de legato existimes? Modestinus respondit: cum testator spectaculum edi voluerit in civitate, sed tale quod ibi celebrare non licet: iniquum esse hanc quantitatem quam in spectaculum defunctus destinaverit, lucro heredum cedere. Igitur, adhibitis heredibus & primoribus civitatis, despiciendum est in quam rem converti debeat fideicommissum, ut memoria testatoris alio & licito genere celebraretur. l. 16. ff. de usuf. & red. leg.

Sebbene questo testo riguardi un'altra sorte di disposizione, tuttavia la regola che ne risulta è

con più ragione giuntissima rapporto a' legati pii.

(g) V. l'articolo 6. della Sez. 7. e la nota sull'articolo 4. della Sez. 2. de' Codicilli.

Il favore de' legati pii può distinguersi dagli altri legati, ne' casi de' quali si è parlato ne' citati luoghi; e in generale questo favore può essere considerato ne' casi in cui si trattasse dell'interpretazione di qualche disposizione per un legato pio.

V. su questo soggetto de' privilegi de' legati pii il preliminare della Sezione 2. della Falcidia.

In paesi di Diritto Scritto, i legati pii sono favorevoli, e sono dovuti, sebbene sia imperfetto il testamento, quando vi fossero due soli testimoni. nj. Desp. t. 2. p. 265.)

SEZIONE VII.

De' legati di una cosa tra molte, ad elezione dell'erede o del legatario.

Abbiamo procurato di formar le regole di questa Sezione in maniera che conciliassero alcune contraddizioni almeno apparenti, le quali si veggono in alcune Leggi di questa materia. Così, per esempio, si dice in una Legge, che se un testatore ha legato in generale un uomo, vale a dire, uno schiavo, ne avrà la scelta il legatario, *homine generaliter legato, arbitrium eligendi quem accipiet, ad legatarium pertinet*. L. 2. §. 1. ff. de opt. vel el. leg. In un'altra Legge si dice, che se un testatore avendo molti bacini di argento, ne lega uno in generale, senza indicar quale, sarà ad arbitrio dell'erede di dar quale vorrà. *Sed si lancem legaverit nec apparuerit quam; aequè electio est heredis quam velit dare*. L. 37. in f. ff. de leg. 1.

Pare che chi prendesse letteralmente questi due testi, avrebbe la scelta pro e contra, il che certamente non può esser giusto; ma per conciliarli conviene notare una distinzione nell'antico Diritto Romano tra i legati, che chiamavansi per *vin-dicationem*, e quelli per *damnationem*, de' quali si è parlato in altro luogo (a). Ne' legati della prima sorte, essendo essi concepiti ne' seguenti termini, o in altri simili, *io voglio, che il tale prenda un cavallo dalla mia stalla*, il legatario aveva la scelta, perchè prendeva egli stesso; e di un legato di questa specie bisogna intendere il primo de' testi di sopra citati. Ne' legati poi della seconda sorte, essendo concepiti in questi termini, *io voglio, che il mio erede dia al tale uno de' miei cavalli*, sceglieva l'erede, perchè egli era incaricato di dare (b); ed il secondo testo conviene intenderlo di un legato di questa seconda specie. Quindi sebbene sieno state abolite le differenze di queste sorte di legati, e di alcune altre di cui non gioverebbe qui parlare (c), tuttavia se ne dee far uso per conciliare le contraddizioni di queste Leggi, e di molte altre, che hanno imbarazzato molti Interpreti, e non senza ragione; inoltre intorno a queste due specie di legati, che in questa maniera distinguevasi nel Diritto Romano si può dire, che le loro diverse espressioni possono indicare qualche differenza nella volontà del testatore, e che quella espressione, la quale dà al legatario il diritto di prendere, sembra, che abbia più rapporto al diritto di scegliere, di quella che incarica l'erede di dare al legatario.

Siamo stati obbligati a fare questa riflessione intorno ad una difficoltà, che bisognava dilucidare prima di spiegar le regole di questa materia. Ma poichè presso noi si osserva da' testatori una maniera di esprimersi, che non ha rapporto ad alcuna di quelle due sorte di legati, che si distinguevano nel Diritto Romano, e poichè quasi tutti i legati son concepiti in questi termini, *io do, e lego al tale*, o se si parla in terza persona, *dà, e legi*, perciò siffatte espressioni non fanno conoscere l'intenzione del testatore, se favorisca l'erede, o il legatario. Laonde quando il legato non sia concepito di una maniera, che lasci la scelta all'uno, o all'altro, bisogna ricorrere alle regole spiegate negli articoli 6, 7, 8, 9, 10, e 11 della Sezione settima de' testamenti. E non dovendosi ripetere in questa Sezione ciò che si è detto ne' citati articoli, può il Lettore riscontrarli, ed unirli qui.

G 2

SOM-

(a) V. il preliminare della Sezione 9. de' Testamenti.

(b) V. Tit. Ulp. 24. §. 14.

(c) §. 2. Inst. de legat.

S O M M A R I.

1. Tre maniere di legare una cosa tra molte.
2. De' legati, che non indicano a chi apparterrà la scelta.
3. Bisogna stare all'espressione del testatore, se questa determina la scelta.
4. Legati ad elezione dell'erede.
5. Legati ad elezione del legatario.
6. Legato ad elezione di una terza persona.
7. Chi ha la scelta non dee differirla.
8. Pena per la mora della scelta, che si dovesse far dall'erede.
9. Pena per la mora della scelta, che dovesse fare il legatario.
10. Se delle cose, in cui si fosse legata la scelta, ne rimanga una sola, questa appartiene al legatario.
11. Se la cosa perisce dopo la scelta, ne soffre la perdita il legatario.
12. Chi ha fatta la scelta non può cambiare, e farne un'altra.
13. Non si può fare la scelta prima che l'erede accetti la successione.
14. Il legatario di qualche rimarrà dopo la scelta di un altro, avrà il tutto, se non si fa la scelta.
15. Il dritto di scegliere passa all'erede del legatario.

I. IN tre maniere si può legare una di due, o più cose. Imperocchè si può fare un tal legato senza mentovare scelta; come se un testatore lega semplicemente un cavallo da prendersi tra quelli della sua stalla, un quadro di quelli del suo gabinetto; e si può lasciarne la scelta ad un legatario, o all'erede (a).

II. Se un testatore lega una cosa da prendersi tra le molte della medesima specie, che si troveranno nella sua successione, o che non vi si trovano, e senza indicare a chi apparterrà la scelta, se all'erede, o al legatario; questo legato dipenderà dalla regola spiegata nell'articolo 22 della Sezione 3, e da quelle, che seguono (b).

III. Se l'espressione del testatore è concepita in termini che facciano giudicare, che, sebbene non abbia data la scelta nè all'erede, nè al legatario tra due, o più cose, abbia però inteso legar l'una piuttosto, che l'altra, il legato s'intenderà in quella, cui questa espressione avrà più rapporto, che all'altra, o che sia più pregevole, o di minor pregio. Così, per esempio, se un testatore avesse legato il suo cavallo da sella, avendone molti, il legato s'intenderebbe di quel cavallo, che egli era solito cavalcare. Così, per un altro esempio, se chi avesse due case, una in Parigi, dove abitasse, e l'altra in San Dionigi tenuta da un inquilino, legasse in questi termini, *io do, e lego la mia casa al tale*, una tale espressione determinerebbe alla casa dove fosse il soggiorno del testatore; purchè dalle circostanze non apparisse, che egli volea legar l'altra. Ma se l'espressione del testatore non determinasse ad alcuna delle due case, come se avesse semplicemente legata una delle sue case, o se avendo due fondi d'un medesimo nome ne

(a) V. gli articoli seguenti.

(b) V. questo articolo 22. della Sezione 3. del

presente Titolo, e l'articolo 10. della Sezione 7. de' Testamenti, V. le regole seguenti.

legasse uno, potrebbe l'erede dar la casa, o il fondo di minor valore (c), perchè si adempirebbe con ciò il legato. In generale ne' dubbj di questa natura, ne' quali non vi è ragione, che determini ad una delle cose comprese nel legato, si presume in favor dell'erede, come in altro luogo si è spiegato (d).

IV. Se, avendo un testatore molti bacini d'argento, ne avesse legato uno, sarebbe in libertà dell'erede di dar quello, che volesse (e); dapoichè il legatario avrebbe quel che gli era stato dato, e ciò deriva dalla regola spiegata nell'articolo 3. E l'erede maggiormente avrebbe questa libertà, se il testatore gli avesse lasciata la scelta. Ma se il legato fosse di cose, che nella medesima specie possono essere di diverse qualità, buone, o cattive, come cavalli, tappezzerie, in tal caso la libertà, che avrebbe l'erede di scegliere non giungerebbe a segno di poter eleggere una tappezzeria vecchia, e lacera, o un cavallo bolso. Poichè non potrebbe presumere, che il testatore avesse voluto dare questa estensione al dritto di scegliere, che ha lasciato al suo erede (f).

V. Quando un testatore dà al legatario il dritto di scegliere tra molte cose, quella che vorrà, come tra molti cavalli della stalla ec., il legatario ha la libertà di scegliere la migliore (g). Per mettere poi il legatario nello stato di fare questa scelta, l'erede è obbligato di presentare tutte quelle cose, che nell'eredità possono essere di quella specie, di cui si è legata la scelta. E se per avventura se ne trovassero alcune, che senza il fatto dell'erede, non fossero comparse, il legatario, che senza saperle avesse fatta la scelta, potrebbe scegliere di nuovo, dopo averne avuto notizia (h). Ma se tra tutte queste cose ve ne fosse alcuna singolarmente necessaria all'erede per assestare alcuno de' beni della successione, l'equità esigerebbe di eccettuarla dalla scelta di questo legatario, almeno in ogni caso supplendo al prezzo, se non ve ne fosse altra dello stesso valore. Dapoichè il dritto del legatario non si estende sino a poter nuocere all'erede (i).

VI. Se il testatore avesse rimesso ad una terza persona in scelta della cosa legata, o perchè non credesse il legatario capace di scegliere, o perchè volesse una moderazione tra gl'interessi dell'erede, e quelli del legatario, da questa persona si fisserebbe il legato; e mancando, o ricusando, potrebbe il legatario scegliere, e domandare all'erede una delle cose, delle quali gli fosse stata data la scelta, e di

(a) Si de' certo fundo sensit testator, nec appareat de quo cogitaverit, electio heredis erit, quem velit dare: aut si appareat, ipse fundus vindicabitur. l. 37. §. 1. ff. de leg. 1.

Scio ex facto tractatum, cum quidam duos fundos eiusdem nominis habens, legasset fundum Cornelianum; & esset alter pretii maioris, alter minoris, & heres diceret minorem legatum, legatarius maiorem, vulgo fatēbitur utique minorem eum legasse, si maiorem non potuerit docere legatarius. l. 39. §. 6. ff. de leg. 1.

(d) V. gli articoli 6. e 7. e gli altri seguenti della Sezione 7. de' Testamenti.

(e) Sed etsi lancem legaverit, nec apparuerit quam, aequē electio est heredis quam velit dare. l. 37. in f. ff. de leg. 1.

(f) Si heres generaliter servum quem ipse voluerit, dare iussit, sciens furtim dederit, isque furtum legatario fecerit, de dolo malo agi posse ait. Sed quoniam illud verum est heredem in hoc

teneri ut non pessimum det, ad hoc tenetur ut & alium hominem prestet, & hunc pro noxae deditione relinquat. l. 110. ff. de leg. 1. V. l'articolo 11. della Sezione 3. e gli articoli 8. e 10. della Sezione 7. de' Testamenti.

(g) Quoties servi electio vel optio datur, legatarius optabit quem velit. l. 2. ff. de opt. vel. elect. leg.

(h) Scyphi electione data, si non omnibus scyphis exhibitis legatarius elegisset, integram electionem manere placet: nisi ex his duntaxat eligere voluisset, cum sciret & alios esse. l. 4. eod.

(i) Non dovendo l'erede abusare della libertà della scelta, come si è detto nell'articolo precedente, nè tampoco dee il legatario abusarne. Hominem legato, auctorem non posse eligi. l. 37. ff. de leg. 1. V. l'articolo 10. della Sezione 7. de' Testamenti.

4. Legati ad elezione dell'erede.

5. Legati ad elezione del legatario.

6. Legati ad elezione di una terza persona.

un valore medio tra le più pregevoli, e le meno stimabili (l). E se tra loro non potessero convenire, si arbitrerebbe la scelta da una persona, a cui si rimetterebbero di comune consenso, o che dal Giudice fosse eletta (m).

VII. Quando il testatore ha data la scelta, o all'erede, o al legatario, chi dee farla non può differire più di quel tempo, che lo stato delle cose renderà necessario, o che dal testatore sarà stato stabilito, o pure si dovrà fare in quel termine, che d'accordo hanno stabilito le parti, o che dal Giudice è stato fissato, qualora se ne fosse introdotto giudizio. Quegli poi, che avendo la scelta, fosse in mora, vale a dire, ritardasse, potrebbe essere astretto in giudizio dall'altro, acciò facesse la sua scelta, protestandosi costui de' danni, ed interessi per la mora. Il che avrebbe quell'effetto, che si spiegherà colle seguenti regole (n).

VIII. Se l'erede, il quale avesse la scelta fosse in mora, ed intanto perissero, o si deteriorassero le cose tra le quali si dovesse scegliere una dal legatario, quegli che potesse farla non può differire più di quel tempo, che lo stato delle cose renderà necessario, o che dal testatore sarà stato stabilito, o pure si dovrà fare in quel termine, che d'accordo hanno stabilito le parti, o che dal Giudice è stato fissato, qualora se ne fosse introdotto giudizio. Quegli poi, che avendo la scelta, fosse in mora, vale a dire, ritardasse, potrebbe essere astretto in giudizio dall'altro, acciò facesse la sua scelta, protestandosi costui de' danni, ed interessi per la mora. Il che avrebbe quell'effetto, che si spiegherà colle seguenti regole (n).

IX. Se appartiene al legatario la scelta, e costui la differisca, sarà tenuto a' danni, ed interessi, che la sua mora avrà potuto cagionare, siccome l'erede è tenuto alle conseguenze della mora sua. Così, per esempio, se nel tempo della sua mora perissero due cavalli, de' quali gli fosse stato legato uno a sua elezione, e gli si potesse imputare questa perdita, l'erede, il quale non avendo bisogno di alcuno de' cavalli avrebbe potuto vendere quello, che il legatario gli avrebbe lasciato, e non sarebbe stato obbligato a nudrirli amendue, potrebbe recuperare contro il legatario.

(l) Si quis optionem servi vel alterius rei reliquerit, non ipsi legatario; sed quam Titius forte elegerit; Titius autem vel noluerit eligere, vel non potuerit, sed morte fuerit praeventus, & in hac specie dubitabatur apud veteres quid statuendum sit: utrumne legatum exiret, an aliquid ei inducatur adiutorium, ut viri boni arbitratu procedat electio? Censemus itaque, si intra annale tempus ille qui eligere iussus est hoc facere supersederit, vel minime potuerit, vel quandoque decesserit, ipsi legatario videri esse delatam electionem. Ita tamen, ut non optimum ex servis vel aliis rebus quidquam eligat, sed mediæ estimationis. Ne, dum legatarium satis esse solvendum existimamus, heredis commoda defraudentur. l. ult. §. 1. comm. de leg.

(m) Arbitri officium invocandum est. l. 13. in f. ff. de servit. praed. rust.

(n) La dilazione di un anno, di cui si è parlato nel primo di questi due testi, non si uniformerebbe alla nostra usanza né dell'equità. Dappoiché questa terza persona, che differisce tanto tempo la scelta, essendo stata destinata soltanto a fare una ragionevole scelta, e potendo anche altri

tempo sino a che gli piacesse di adempirvi; soprattutto se la cosa legata fosse di tal natura che potesse perire in questa dilazione.

(n) Mancipiorum electio legata est, ne venditio quandoque eligente legatario interpelletur: decernere debet Praetor, nisi intra tempus ab ipso praefinitum elegerit, actionem legatorum ei non competere. l. 5. ff. de opt. vel elect. leg. 8. cod.

Quel che si è detto in questo articolo, e negli altri seguenti sulla mora dell'erede o del legatario, conviene intenderlo de' casi in cui vi fosse una intimazione a fare la scelta, o in cui apparisse mala fede, come, per esempio, se un erede tenesse occulto il testamento o il codicillo che lo caricasse di un legato a sua elezione.

(o) V. il testo citato sull'articolo precedente, che può egualmente convenire alla mora dell'erede, che a quella del legatario.

(p) Si Stichus aut Pamphilus legetur, & alter ex his vel in fuga sit, vel apud hostes; dicendum erit praesentem praestari, aut absentis estimationem. Toties enim electio est heredi committenda, quoties moram non est facturum legatario. l. 47. §. 3. ff. de leg. 1.

gatario i danni, e gl'interessi di questa spesa, e della perdita secondo le circostanze (q).

X. Se dopo la morte del testatore, e prima della scelta da farsi dal legatario, o dall'erede, perissero le cose tra le quali si dovesse fare la scelta, senza che si potesse imputare la perdita né all'uno, né all'altro, una perirebbe pel legatario, e le altre per l'erede (r). Ma se ne rimane una, questa appartiene al legatario, perchè sebbene il suo legato fosse di un dritto di scegliere, e sebbene non vi sia più scelta da fare, tuttavolta l'intenzione del testatore era, che ne avesse una, perciò dee avere quella, che rimarrà sola (s).

XI. Se dopo che avrà fatta la scelta l'erede, o il legatario, perisse la cosa scelta, la perdita sarebbe del legatario, il quale non avrebbe alcun diritto a quelle che potessero rimanere: dappoiché colla scelta si è distinta la cosa che dovea averlo, e si è renduta sua, perciò egli dee soffrirne la perdita (t).

XII. L'erede o il legatario che una volta ha fatto la sua scelta, o in giudizio, o d'accordo, non può più cambiare e farne un'altra. Imperocchè colla prima scelta finisce il diritto di scegliere che il testatore gli aveva dato (u).

XIII. Il legatario che ha il diritto di fare una scelta, non può farla prima che l'erede abbia accettata la successione. Dappoiché sino a quel tempo non essendovi erede, non vi sarebbe parte, cui potesse far sapere la sua scelta, e che potesse contrastarla, o accordarla, e far la consegna del legato; perciò avrebbe scelto inutilmente (x).

XIV. Se un testatore avesse legato una o due cose tra molte, ad elezione del legatario, lasciando il rimanente ad un altro, e quegli che avesse la scelta non volesse far uso del suo diritto, tutte queste cose appartenerebbero al secondo legatario, e l'erede non ne avrebbe alcuna. Dappoiché l'espressione, che quelle cose che rimanessero dopo la scelta del primo di questi legatarij, appartenessero al secondo, le comprenderebbe tutte, se il primo non ne prendesse alcuna (y).

XV. Il legatario di quel che rimarrà dopo la scelta di un altro, avrà il tutto, se non si fa la scelta.

(q) V. il testo citato sull'articolo 7., dove bisogna notare le seguenti parole: Ne venditio quandoque eligente legatario interpelletur.

(r) Questa prima parte dell'articolo può avere il suo uso in un caso in cui l'erede dovesse dedurre la falcidia. Dappoiché non gli si imputerebbe sulla sua falcidia il valore di quella cosa perita che il legatario dovea avere, ma soltanto delle altre che gli dovrebbero appartenere. V. gli articoli 7. e 8. della Sezione 1. della Falcidia.

(s) O che la scelta si appartenesse all'erede, o al legatario, rimanendo una sola cosa, ella è del legatario; poichè questo avvenimento stesso fa che gli si dia egualmente che se facesse la scelta, anzi con più ragione.

(t) Stichum aut Pamphilum, utrum heres meus volet, Titio dato: si dixerit heres Stichum se velle dare, Stichum mortuo liberabitur. l. 84. §. 9. ff. de leg. 1.

Sebbene questo testo parli soltanto del caso in cui la scelta si appartenesse all'erede, tuttavolta è maggiormente giusta la regola nel caso in cui

il legatario avesse fatto egli stesso la scelta.

(u) Cum semel dixerit heres utrum dare velit, mutare sententiam non poterit. l. 84. §. 9. ff. de legat. 1. Apud Ausidium libro primo rescriptum est: cum ita legatum est Vestimenta, quae vellet, triclinaria sumito, sibi que habeto: si is dixisset velle dixerit: mutare voluntatem eum non potest, ut alia sumeret: quia omne ius legati prima testatione, qua sumere se dixisset, consumpsit: quoniam res continuo ejus fit simul ac si dixerit eam sumere. l. 20. ff. de opt. vel elect. leg. Elezione legata, semel duntaxat optare possumus. l. 5. ff. de leg. 1. l. 11. in f. ff. de leg. 1.

(x) Optione legata, placet non posse ante aditam hereditatem optari: & nihil agi si optaretur. l. 16. ff. de opt. vel elect. legat.

(y) Cum optio duorum servorum Titio data sit, reliqui Mœvio legati sint, cessante primo in electione, reliquorum appellatione, omnes ad Mœvium pertinent. l. 17. ff. de opt. vel elect. leg.

15. II XV. Se il legatario, il quale avesse una scelta, muore senz' averla fatta; trasmette al suo erede il diritto al legato, e quello della scelta (2).

Il diritto di scegliere passa all'erede del legatario.

(2) Illud aut illud, utrum elegerit legatarius. Nullo a legatario electo, decedente eo post diem legati cedentem, ad heredem transmitti placuit. l. 19. ff. de opt. vel elect. eleg. V. l'articolo 108.

e i seguenti della Sezione 10. de' Testamenti, e l'articolo 17. della Sezione 9. di questo Titolo de' Legati.

SEZIONE VIII.

De' frutti, e degl' interessi de' legati.

PER frutti de' legati bisogna intendere non solo ciò che possono produrre i fondi, ma eziandio tutte le altre sorte di rendite, che si possono ricavare da ogni altra cosa; e gl' interessi sono quel risarcimento, a cui son tenuti i debitori di somme di danaro, mancando di pagare dopo la domanda, siccome si è spiegato nel Titolo degli interessi.

Riguardo a' frutti de' fondi legati, bisogna distinguere quelli, che sono esistenti nel fondo nel tempo che se ne fa la consegna al legatario, e che chiamansi comunemente frutti pendenti, e quelli, che ne fossero stati separati dall' erede prima di questa consegna, e che erano maturati dopo la morte del testatore. Di questi secondi si tratterà nella presente Sezione, del pari che degl' interessi, e delle altre rendite maturate prima della consegna del legato; i frutti poi pendenti nel tempo della consegna son come accessori, de' quali si è trattato nella Sezione quarta.

SOMMARI.

1. Tre sorte di cose, che si possono legare.
2. Se il testatore ha regolato i frutti, e le rendite del legato, la sua volontà servirà di regola.
3. I frutti de' legati non son dovuti, se non dopo la domanda.
4. Gl' interessi de' legati di danari non son dovuti, se non dopo la domanda.
5. Profitto de' legati, che è di una natura diversa da' frutti, e dagl' interessi.
6. I frutti, e gl' interessi de' legati più son dovuti senza domanda.

L Si possono distinguere in tre specie tutte le cose, di cui hanno i testatori la libertà di far legati. La prima di quelle, che di lor natura non producono alcuna rendita, come un oriuolo, un quadro, un vaso d'argento; la seconda di quelle che producono rendita, come una casa, un prato, o altro fondo, una greggia, cavalli di affitto, per quei che ne fanno traffico, ed altre cose simili; la terza specie, delle somme di danaro, che di lor natura non producono frutto; ma che, rappresentando il valore di tutto ciò che è in commercio, sono l'istrumento del commercio stesso; la qual cosa fa, che le Leggi condannino coloro che sono in mora di pagare le somme dovute, a' danni, ed interessi, che esse hanno fissato a qualche chiamasi l'interesse, di cui a suo luogo si è parlato (a). In questa terza specie si possono annoverare tutt' i legati che si riducono a stime, come sarebbe un legato, che un testatore facesse di qualche opera, o di altra cosa che obbligasse il suo erede di fare per un legatario, o pure un legato di una cosa, che l'erede non potesse dare in ispecie; poichè in tal caso ne dovrebbe la stima (b).

II. Se il testatore ha colla sua disposizione regolato ciò, che può riguardare i frutti, o altre rendite che può produrre la cosa legata, la sua volontà servirà di legge, e l'erede ne sarà tenuto, o discaricato, secondo, che il testatore vi avrà provveduto. Quindi chi lega un fondo può ordinarne la tradizione, o dopo la raccolta, o dopo alcune annate, di cui lascerà il godimento al suo erede (c).

III. Se il testatore non ha ordinato nulla per li frutti, e per le altre rendite, che potessero produrre le cose legate, non saranno dovuti se non dopo la domanda. Ma se l'erede fosse di mala fede, come se avesse tenuto celato il testamento, dovrebbe non solo tutt' i frutti dopo la morte del testatore, ma anche i danni, ed interessi, se ve ne fossero (d).

1. Tre sorte di cose, che si possono legare.

2. Se il testatore ha regolato i frutti, e le rendite del legato, la sua volontà servirà di regola.

3. I frutti de' legati non son dovuti, se non dopo la domanda.

Tom. V.

H

Osse-

(a) V. il titolo del mutuo.
(b) V. l'art. 6. della Sezione 1. del medesimo Titolo del mutuo.

Ubi quid fieri stipulemur, si non fuerit factum, pecuniam dari oportere. l. 72. ff. de verb. oblig. (c) Semper vestigia voluntatis sequimur testatorum. l. 5. C. de necess. serv. hered. inst. V. per gl' interessi de' danari l'art. 4.

(d) In legatis & fideicommissis fructus post litis contestationem, non ex die mortis, consequuntur: sive in rem, sive in personam agatur. l. ult. C. de usur. & fruct. legat. seu fideic. l. 1. cod.

Is qui fideicommissum debet, post moram, non tantum fructus, sed etiam omne damnum quo affectus est fideicommissarius, prestare cogitur. l. 26. ff. de leg. 3. l. 23. de leg. 1. l. 8. l. 39. ff. de us. V. l'art. 10. della Sezione 1. delle Sostituzioni dirette e fideicommissarie, e l'art. 15. della Sezione 2. del medesimo Titolo.

Non abbiamo messo nell' articolo, che sieno dovuti i frutti dal tempo della contestazione della lite, come si dice nel primo di questi testi; ma che si

(*) V. l'art. 5. della Sezione 3. degl' interessi.

debbero dopo la domanda. Dopo che secondo la nostra usanza, ed a tenore delle Ordinanze, la domanda in Giudizio ha l'effetto della contenzione della lite secondo il Diritto Romano. V. la nota sull' articolo 5. della Sezione 1. degl' interessi. Si è aggiunto all' articolo l'eccezione del caso della mala fede dell'erede. Imperocchè questa regola non può esser contraria alla regola generale, che obbliga ogni possessore di mala fede alla restituzione de' frutti (*), con più ragione che quello, il quale è in mora dopo una domanda.

I legati fatti a' figli del testatore portano interessi di assoluto diritto, perchè stanno in luogo di legittima o di porzione ereditaria. Errigo, t. 1., l. 5., q. 51. La Rochestavin, l. 6., tit. 4., n. 5. Ricard, delle Donazioni, part. 2., cap. 3., pag. 487.

Idem, riguardo a' legati fatti a' pupilli. L. 87. §. 1. ff. de leg. 1. 3. C. quibus in causis in integr. restit. necess. non est. Cuj. ad leg. Titiam §7.

Ricard eodem, n. 110., è di parere contrario, quia in lucro captando minores jure comuni utuntur.)

Intorno a quest' articolo conviene notare una difficoltà che non si dee passar sotto silenzio; poichè oltre di aver cagionata una discordia tra gl' Interpreti, obbliga a fare alcune riflessioni necessarie sulla regola spiegata in questo articolo. La regola discarica l' erede non solo dagl' interessi de' danari, e delle altre cose che non producono alcuna rendita, ma anche da' frutti de' fondi che ne producono, e non l' obbliga alla restituzione di qu' sti frutti se non dopo la domanda; e non facendo alcuna eccezione, comprende non solo i casi in cui l' erede e' il legatario avessero egualmente notizia del testamento, e in cui il legatario trascurasse di far la domanda del legato, ma comprende altresì i casi in cui, il legatario ignorando il legato, l' erede che lo sapesse e che si vedesse obbligato a farne la tradizione, si ritenesse la cosa legata. Il che ha sembrato agl' Interpreti offendere l' equità; poichè non si può dire, soprattutto nel Diritto Romano, che le cose legate facciano parte de' beni dell' eredità, e che si possano considerare come appartenenti all' erede intanto che non se ne faccia la consegna; giacchè in materia di legati si ha per principio nelle Leggi Romane, che il legatario acquista la proprietà della cosa legata dal momento della morte del testatore; e che sebbene il legatario sappia il suo diritto lungo tempo dopo, nondimeno l' accettazione che fa del legato ha questo effetto, ch' egli è riputato padrone della cosa legata dal momento di questa morte, ed in tal maniera, che in una Legge si dice, che passa al legatario la cosa legata, come i beni dell' eredità passano all' erede, e che costui non vi ha avuto mai alcun diritto (a).

Da queste prime riflessioni sembra seguire, che, regolarmente appartenendo i frutti al proprietario del fondo, quelli di un fondo legato appartengono al legatario fin dalla morte del testatore, e che l' erede, non ignorando il testamento, e sapendo, che ha posseduto una cosa non sua, è obbligato a restituire i frutti. Siffatte ragioni non han potuto essere ignote agli Autori delle Leggi citate su questo articolo; e quel che accresce ancora la difficoltà, si è, che Giustiniano ha fatta un' eccezione della regola spiegata in quest' articolo in favore de' legati pii, avendo ordinato, che riguardo a queste sorte di legati non si cercasse sapere, se vi fosse una domanda, ma che bastasse, che l' erede, non avendo fatta la consegna, fosse in mora *ipso jure*, pel dritto stesso, vale a dire, per l' effetto della Legge (b).

Per risolvere una tal difficoltà, alcuni Interpreti han creduto, che bisognasse restringere queste Leggi, le quali discaricano l' erede da' frutti sino alla domanda, al caso di un legato di una cosa che non fosse del testatore; ma spiegandosi esse troppo bene non soffrono questo senso così lontano dal vero. Altri dicono che le cennate Leggi indicano, che l' erede non sia tenuto a tutt' i frutti, che il legatario avesse potuto percepire colla sua industria, e che sia tenuto solo a quelli, che ha egli effettivamente percepiti; ma tal distinzione non conviene a queste Leggi, e non risolve la difficoltà. V' ha di coloro i quali credono, che queste Leggi s' in-

(a) Si legatarius repulerit a se legatum, numquam ejus fuisse videbitur: si non repulerit, ex die aditæ hereditatis ejus intelligitur. l. 86. §. 2. de leg. 1. Quia ea quæ legantur, recta via ab eo qui legavit ad eum cui legata sunt transeunt. l. 64. in f. ff. de jurt. legatum ita dominium rei legatarii facit, tu

hereditas heredis, res singulas. Quod eo pertinet, ut si pure res relicta sit & legatarius non repulsi defuncti voluntatem, recta via dominium quod hereditatis fuit, ad legatarium transeat, nunquam factum heredis. l. 80. ff. de legat. 2.
(b) V. l' articolo ultimo.

tendano de' frutti, che fossero stati percepiti prima della morte del testatore; e non di quelli, che sono stati raccolti dopo questa morte. Ma qual dritto potrebbe il legatario pretendere di avere ne' frutti acquistati, mentre vivea il testatore? Altri vogliono, che l' erede sia obbligato a restituire i frutti percepiti dopo l' adizione dell' eredità, e non i precedenti; ma queste Leggi discaricano l' erede dalla restituzione de' frutti indistintamente; ed il suo godimento comprende i frutti precedenti all' adizione dell' eredità, perchè son suoi, e li ricupera da quei, che ne avessero goduto. Quindi debb' essere la stessa la sua condizione per li frutti di questi due tempi. Vi sono finalmente di quelli, i quali han creduto, che bisognasse distinguere i legati che chiamansi *per damnationem*, e quelli *per vindicationem*, di cui si è parlato nel preliminare della precedente Sezione, dicendo, che ne' secondi son dovuti al legatario i frutti, fin dal tempo dell' adizione dell' eredità; e che ne' primi non gli son dovuti, se non dopo che l' erede è stato in mora. Ma vi sarebbe altrettanta, o più ragione di dare al legatario i frutti fin dal tempo della morte, nel caso di un legato *per damnationem*, giacchè allora vi sarebbe maggior colpa dell' erede, il quale fosse incaricato della tradizione, che nel caso, in cui dovesse il legatario medesimo prendere ciò che gli è stato legato; e dall' altra banda si è abolita la distinzione di queste due sorte di legati, come nel citato luogo si è osservato. Sembra inoltre, che il primo de' testi citati su questi articoli si riferisca indistintamente a queste due sorte di legati, e che quelle due espressioni, *sive in rem, sive in personam agatur*, possano intendersi, una del legato *per damnationem*, che il legatario domandava per un' azione personale; e l' altra del legato *per vindicationem*, che si domandava per un' azione reale. Donde sembra seguire, che quand' anche fosse in uso la distinzione di queste due sorte di legati, la regola spiegata in quest' articolo riguarderebbe ugualmente amendue.

Rapportiamo qui i diversi pareri degl' Interpreti per far vedere, che questa regola, la quale discarica l' erede da' frutti de' legati sino alla domanda, è loro sembrata giusta, presa letteralmente, ed in generale. Ma poichè tra tutte queste interpretazioni sembra, che niuna convenga al senso di queste Leggi sì precise, e chiare, e poichè l' eccezione fatta da Giustiniano da questa regola in favore de' legati pii determina al senso, che in generale discarica gli eredi dai frutti de' legati sino alla domanda; conviene sinceramente confessare, che la sua intenzione, e quella delle Leggi precedenti, sia stata di farne una regola generale, che al par delle altre si osservasse ne' casi, in cui non si trovassero cause, che dovessero farne qualche eccezione. Quindi Giustiniano ha eccettuato da questa regola i legati pii, e così possono eccettuarsene i casi in cui l' erede fosse di mala fede. E se, per esempio, un erede avesse tenuto celato un codicillo che contenesse legati, sarebbe senza fallo condannato alla restituzione de' frutti ed interessi di questi legati, se apparisse il codicillo. Ma quando non si può all' erede imputare alcuna mala fede, e non sia dipeso da lui, che i legatarij non abbiano avuto notizia del testamento, e non abbiano ricevuti i loro legati, le circostanze potrebbero giustamente discaricare l' erede dalla restituzione de' frutti percepiti. Così, per esempio, se essendosi aperto un testamento in giudizio, o pure essendosi depositato presso un Notajo nel luogo del domicilio del testatore, e con ciò essendosi renduto noto, e pubblico, vi fossero legatarij, di cui non si sapesse il domicilio, o che fossero ancora ignoti, o assenti in un paese lontano, di maniera, che non fosse possibile avvertirli, l' erede, che da una parte dee rimaner proprietario di ciò che non si acquistasse cura, e che dall' altra parte dee rimaner proprietario di ciò che non si acquistasse da' legatarij, perchè non potessero o non volessero costoro ricevere il loro legato, o per-

o perchè ne fossero incapaci, può senza ingiustizia rimaner in possesso di tutt' i beni dell' eredità, e godere di ciò che fosse stato legato; del pari che di tutto il resto. Laonde non essendo una usurpazione il suo godimento, e potendo avere alcune giuste cause, oltre la negligenza del legatario, è ben giusto, che quest'erede in tali circostanze non abbia da temere una domanda di restituzione de' frutti, che senza mala fede avesse percepiti. Quindi la regola, che lo discarica dalla restituzione ha la sua equità nelle circostanze, che possono discolparlo dalla mala fede; ed è anche utile pel bene pubblico, facendo cessare gl' inconvenienti delle moltissime difficoltà, che nascerebbono, qualora gli eredi fossero indistintamente obbligati a restituire tutt' i frutti, che avessero percepiti dopo la morte del testatore. E poichè la mora del pagamento de' legati può avvenire, o per la mala fede dell' erede, o senza che questa gli si possa imputare, e non dovendosi quella presumere senza pruova; è stato perciò giusto presumere la buona fede dell' erede, che può avere diverse scuse. Ma essendo tal Legge fondata semplicemente sulla presunzione della buona fede dell' erede, e sulle conseguenze del bene pubblico, il quale richiede, che si facciano cessare le occasioni di liti, per quanto si può, non sarebbe valevole a disculpare la coscienza di un erede, il quale, sebbene non si potesse scoprire, ed imputargli la sua mala fede, tuttavolta dovrebbe imputarsela egli stesso, e qualora conoscesse il suo fallo, dovrebbe restituire i frutti ingiustamente percepiti di un fondo legato, che potea consegnare.

4. *Gl' interessi de' legati di danari non son dovuti, se non dopo la domanda.*
 IV. I legati de' danari, e di altre cose, che di lor natura non producono alcuna rendita, debbono esserè adempiti al par di tutti gli altri nel termine prefisso dal testamento, o pure son dovuti dopo la morte del testatore, se non vi è termine. Ma sebbene non si adempiano in termine, tuttavolta non ne è dovuto alcun interesse, se non dopo l' istanza (e), purchè il testatore non avesse ordinato, che si dassettero al legatario gl' interessi (f).

5. *Profitto de' legati, che è di una natura diversa da' frutti, e dagli interessi.*
 V. Se la cosa legata fosse di tal natura, che dovesse produrre al legatario profitti diversi da' frutti di un fondo, o dagl' interessi, come se fosse un certo numero di giumente, un treno, o un apparato di utensilj o di macchine per qual- che manifattura, l' erede che fosse in mora sarebbe tenuto a rimborsare i profitti che potevano produrre queste sorte di cose. Ma se il legato fosse di una razza, vi sarebbero compresi anche i poledri, i quali apparterrebbero al legatario, sebbene l' erede non fosse in mora di consegnare il legato (g).

VI.

(e) Legatorum seu fideicommissorum usuras ex eo tempore quo lis contestata est, exigi posse manifestum est, sed & fructus rerum & mercedes servorum qui ex testamento debentur, similiter præstari solent. l. 1. C. de usur. & fruct. legat.
 (f) In questo caso gl' interessi non sarebbero usurarij, perchè non sarebbe un mutuo, ma una liberalità del testatore che ammetterebbe il legato.
 (g) Is qui fideicommissum debet, post moram non tantum fructus, sed etiam omne damnum quo

affectus est fideicommissarius præstare cogitur. l. 26. ff. de leg. 3.

Equis per fideicommissum relictis, post moram fœtus quoque præstabitur ut fructus. l. 8. ff. de usur.

Equis per fideicommissum legatis, post moram heredis fœtus quoque debentur. Equitio autem legato, etiamsi mora non intercedat, incrementa gregis fœtus accedunt. l. 39. cod.

VI. L' erede che non adempisse i legati pii nel tempo prefisso dal testatore, se costui lo ha stabilito, o nel termine necessario, secondo la qualità della sua disposizione, sarebbe tenuto a dare i frutti, gl' interessi e le altre rendite secondo la natura della cosa legata, cominciando a contare dal termine, se ve ne fosse, o dalla morte del testatore, se non vi fosse termine (h).

6. *I frutti e gl' interessi de' legati pii son dovuti senza domanda.*

Osservazione.

Sebbene questa regola sia giusta, non solo pel favore de' legati pii, ma anche per una considerazione particolare, che questi legati possono esser ignorati, o trascurati dalle persone, che ne dovessero procurare l' adempimento, come gli amministratori di un Ospedale, ed altri che possono esserne incaricati, nondimeno non si osserva questa esattezza, che potrebbe talvolta degenerare in rigore; lo stesso avviene riguardo alla prudenza degli amministratori degli Ospedali, di non riscuotere i legati pii di una maniera, che sia di peso alle famiglie. Dapoichè questa condotta potrebbe alle volte distogliere da simili disposizioni coloro con i quali si tenesse, e potrebbe indurli a disporre diversamente di ciò che dovessero lasciare a' poveri.

(h) Supra autem omne tempus quo distulerint facere disposita scripti heredes, eos cogi solvere & fructus & redditus & omnem legitimam accessionem, a tempore ejus qui disposuit mortis sancimus: non inspecta mora a litis contestatione, aut conventionione, sed ipso jure intellecta (quod

dicitur vulgo) mora præcessisse & locum habente fructuum & aliarum rerum accessione. Hoc eodem obtinente, etsi non ab herede, sed a fideicommissario aut legatario relictum fuerit hujusmodi pium legatum. l. 46. §. 4. & 5. C. de Episc. & Cler. v. Nov. 131. C. 12.

SE-